

**A**5

**A**6

,00

,00

,00

,00

,00

# **MODELLO 730/2018**



Mod. N.

### Redditi 2017

							_									
(	CONTRIE	3L	JEN	TE	-	DICHIARAN	ITE (	CONIUGE DIC	HIARANTE		ARAZIONE C			APPRESENTA		
COD	ICE FISCALE DEL	CON	TRIBUE	ENTE (c	bbligator	io)	Soggetto fiscal a carico di a	mente 730 integ altri (vedere is	grativo 730 sen truzioni) sostitut	za Situazior o particolar	i Quadro K	CODICE FISC	ALE DEL RA	PPRESENTAN	NTE O TUT	TORE
		CO	GNOME	(per le	donne in	dicare il cog	nome da nubile	e)	NOM	E					SI	ESSO (M o F)
								,								· · ·
	II DEL	D 4.7	FA DI 114	COLTA				O	DINIAGOITA					0.41.014 ( : 1	,	
COI	NTRIBUENTE	DA I	GIORNO	ASCITA	IESE	ANNO	COMUNE (	Stato estero)	DINASCITA				PH	ROVINCIA (sigl	a) TUTEL	ATO/A MINORE
DEG	SIDENZA	COI	MUNE		-								Р	ROVINCIA (s	igla)	C.A.P.
														`	,	
AN	AGRAFICA															
Da co	ompilare solo	TIP	OLOGIA	(Via, pi	azza, ecc.	) INDIRIZ	ZO									NUM. CIVICO
se va	ıriata dal															
	017 alla data	ED/	ZIONE						DV.	ΓA DELLA VA	DIAZIONE					
	esentazione dichiarazione	FILE	AZIONE						GIORNO	MESE	AN	NO	Diobiorozio	ana procentata		
aona	aror narazior ro											1 1	per la prin	one presentata na volta		
TEL	EFONO E	TEL	EFONO	) ,			CELLULA	RE	1	NDIRIZZO DI	POSTA ELE	TTRONICA				
POS		PF	REFISSO		NUME	RO										
ELE	TTRONICA		41.15.15	1									014 ( ) : :	FILE	D. H	
DON	IICILIO FISCALE	COI	MUNE									PROVIN	CIA (sigla)	FUSIONE CO	INUNI	
	1/01/2017															Casi particolari add.le regionale
		COI	MUNE									PROVIN	CIA (sigla)	FUSIONE CO		add.ie regionale
	IICILIO FISCALE	501											(o.gia)	23.0.1200		
AL 0	1/01/2018															
	FAMILIAR	1 /	\ C^	DI	20											
	FAIVIILIAR	1 /	1 6	INIC	,0											
BARI	RARE LA CASELLA					(II codice del	CODI I coniuge va indica	CE FISCALE	ficcalmente a cari	MESI A	MINORE DI 3 ANN		DETRAZIO	ONE 100% ENTO FIGLI		
C =	Coniuge	4	¹C	CONIUC	2E	4	i corilage va iriaica	tto anche se non	iiscaimente a can	5	DI 3 AININ		ALLIDAME	INTOTICLE		
	Primo figlio	1	_	CONIOC	ac											CENTUALE RE DETRAZIONE
F =	Figlio														PER	FAMIGLIE
<b>A</b> =	Altro	2	F	1 PRIMO FIGLIO	<sup>3</sup> D						6	7	8		CON AL	MENO 4 FIGLI
D =	Figlio con disabilità															
				- 2 -												
		3	F	<sup>2</sup> <b>A</b>	D											
															NUMERO	FIGLI IN AFFIDO TIVO A CARICO
		4	F	- A	D											NTRIBUENTE
		4		A	U											
															_	
		5	F	- A	D											
	DATI DEL S	os	TITU	I OT	<b>O'IMP</b>	OSTA (	CHE EFF	ETTUER	A IL CON	IGUAGL	.IO Dichia	razione congi	unta: comp	ilare solo nel r	nodello de	el dichiarante
COGN	OME e NOME o DE	NON	MINAZIC	NE				CODICE F	ISCALE			COMUNE				
																MOD 700
DDOV	TIPOLOGIA (A)	:-		\ INIT	NDIZZO							NII I	M CIVICO	CAD		MOD. 730 DIPENDENTI
PROV	TIPOLOGIA (Via	a, pia	zza, ecc.	.) IINL	DIRIZZO							NU	M. CIVICO	C.A.P.		SENZA
																SOSTITUTO
FRAZ	IONE						NUMERO DI T	ELEFONO / FA	AX INDIR	ZZO DI POS	TA ELETTRO	ONICA		CODICE	SEDE	
	FIRMA DE	1	ΛГ	)ICL		ΔΖΙΩ	NF									
	HINNA DE		-A L	101	HAD	ALIU	114									
N	modelli	1	Barrar	e la co	sella nor	richiedere	di accara infor	mato direttem	ente dal cons	etto che						
CO	mpilati		presta	l'assis	stenza fis	cale di eve	di essere infor ntuali comuni	cazioni dell'A	genzia delle Fi	ntrate		FIR	RMA DEL	. CONTRIE	BUENT	E
	· -	-														
Col	n l'apposizione dell	a firı	na si es	prime	anche il	consenso a	al trattamento	dei dati sensib	ili indicati nel	a dichiarazio	ne					
			Г	-1 - 12 -		A										
(	QUADRO	A	- Ke	adit	ı dei	terren	ll									
N.	1 REDDITO	)		2	3	REDE	OITO	POS	SESSO	6 CA	NONE DI AF	FITTO	7 CASI	8 CONTINUAZIONE	9 IMU	10 COLTIVATORE
ORD.	DOMINICA			TITOL	.0	AGRA		4 GIORNI	5 %		GIME VINCO		PARTICOLARI	(stesso terreno	NON DOV	UTA DIRETTO
								GIOTINI	/0					rígo precedente)		O IAP
۸4																
A1			,00				,00,					,00,				
			,00				,00					,00				
A2																
			,00				,00					,00				
							,,,,,					,				
А3																
			,00				,00					,00				
Λ.4																
<b>A</b> 4			,00				,00,			1		.00				

	QUADRO B -			abbri	icati	e altri	dati	CODI	ICE FIS	CALE						MOD.	N
	SEZIONE I - REDDITI I  RENDITA	DEI FABE 2 UTILIZZO		SSESSO		5 CODICE CANONE	CANONE	DI LOCA	ZIONE	7 CASI PARTICOLAR	8 CONTINUAZ		CODICI	11 CE	EDOLARE SECCA	CASI	13 STATO DI EMERGENZA
	112171	OTILIZZO	3 GIORNI	4	%	CANONE				T AITHOOLA	(stesso immorigo precede		COMUN	E :	SECCA	CASI PARTICOLARI IMU	EMENGENZA
B1	,00								,00								
B2	,00								,00								
В3	,00,								,00,								
B4	,00								,00								
B5																	
В6	,00								,00								
	,00								,00								
B7	,00 SEZIONE II - DATI REL	ATIVI AI (	CONTRATTI	DI LOCA	ZIONE				,00								
	N. rigo Sezione I Mod. n.	DATA	SERIE			DEL CONT SOTTONUM		COD	ICE UFF	CIO	CODIC DE	E IDENT L CONT	IFICATIVO RATTO	)	CO	NTRATTI NON ANNO PERIORI 30 GG DICH	DI PRESENTAZIONE HARAZIONE ICI/IMU
B11		DI-	1141 -111 1-	5	-11					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					8	9	
	QUADRO C - SEZIONE I - REDDIT							ISSII	mila	(1						Casi particola	ıri
C1	TIPOLOGIA INDETERMINA REDDITO DETERMINA	ATO/ TO (p	REDDITO ounti 1, 2 , 3 CU			TPOLOGIA REDDITO		RMINATO		REDDIT ounti 1, 2, 3 (	(LL 2018)	1 711 73	POLOGIA EDDITO		RMINATO/ RMINATO	REDI (punti 1, 2 , 3	
				,00		MME PER F	PREMI DI	RISUL	TATO E	WELFARE	,00 AZIENDALE	_					,00
	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 A TAS	SOMME SSAZIONE ORI	DINARIA	3 A IMF	SOMMI POSTA SOS		4	IMPOS	RITENUTE TA SOSTITU	TIVA 5	E	BENEFIT		6 A TAS	BENEFIT SAZIONE ORDI	NARIA
C4	7	8		,00	q			,00			,00			,00	)		,00
	TASSAZIONE ORDINARIA	A TAS	SAZIONE SOST	TITUTIVA	AS	SENZA REG	UISITI										
<b>C</b> 5	PERIODO DI LAVORO	– giorni p	er i quali spe	ttano le d	etrazioni	i (punti 6 e 7	CU 2018)	1 L/	AVORO	DIPENDENT	2 1	PENSIO	NE				
	SEZIONE II - ALTRI I	REDDITI			ELLI DI	LAVOR	O DIPE	NDEN	NTE 2	DEDDI	FO.	1				2 050	DITO
C6	ASSEGNO DEL CONIUGI	E (	REDDITO punti 4 e 5 CU		C7	ASSEGNO	DEL CO	NIUGE		REDDI punti 4 e 5 C	U 2018)	28 A	SSEGNO	DEL CON	IIUGE	(punti 4 e 5	CU 2018)
	SEZIONE III - RITEN	UTE IRP	EF E ADDI	,00, <b>ZIONAL</b>		ONALE	ALL'IR	PEF			,00						,00
<b>C</b> 9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2018)			,00,	C10 A	ITENUTE DDIZIONAL ounto 22 CU		NALE			,00						
	SEZIONE IV - RITEN RITENUTE ACCONTO	UTE AD	DIZIONALE	COMU		ALL'IRPE						Rľ	TENUTE A	CCONTO			
	ADDIZIONALE COMUNALE (punto 26 CU 2018)			,00		ODIZIONALE unto 27 CU		ALE 20	117		,00 C		DIZIONAL unto 29 CU		JNALE 201	8	,00
	CODICE BONUS (punto 391 CU 2018)	2	BONUS ER			TIPOLOGIA	ESENZI	ONE	4 PA	RTE REDDIT	O ESENTE 5	(	QUOTA TF	R			
C14	1				00	3					,00			,00	)		
	QUADRO D - SEZIONE I - REDDITI			VORO A	AUTON	OMO E I	REDDI	TI DIV	ERSI								
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	PO DI REDI	DITO 2	REDDITI	00	4 RIT	TENUTE	00		TRI REDDIT	TIPO DI RED	DITO 2	ſ	REDDITI	00	4 RITEN	
D3	REDDITI DERIVANTI DA AT	TIVITA ASS	IMILATE AL LA	VORO AU	,00 TONOMO			,00 TIPO DI	REDDIT	0 2	REDDITI				,00	3	,00,
D4	REDDITI DIVERSI				С	EDOLARE S	SECCA	3		4		,00		SPESE		6	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA A			DE				1		2		,00			,00	4	,00
	O DA OBBLIGHI DI FARE, I				ONE SE	<b>EPARAT</b>	A					,00			,00		,00
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI	REDDITO 2	TASSAZIO ORDINAR	IA 3	ANNO	4	REDI	DITO	,00	ITO TOTALE DEC	,00		MPOSTA SI	UCCESSION ),		NUTE
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSA NEL 2017 E ALTRI REDDITI	ATI TIPO DI	REDDITO 2	TASSAZIO ORDINAR	NE 3	ANNO	4	REDI	DITO			,00			,(		,00 NUTE
	A TASSAZIONE SEPARATA									,00							,00

SEZIONE   - SPESS PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'UMPOSTA DEL 19% 0.28%   SPESS ANTIANE INTECCNITE N PRECIDONZA   D.				COL	DICE	FISCALE					MOD. N.	
Price Control   Price Contro		QUADRO E - Oneri e spese	LADE	TRAZIONE D'IMPOS	TAF	DEL 10% o	260/					
Procedure   Process   Procedure   Procedure   Process   Procedure   Process   Procedure   Proced		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	IAL	JEL 19% 0	20%		Nu	mero rata		
ES SPECE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE ALTRE SPESIE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE ALTRE SPESIE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE ALTRE SPESIE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE ALTRE SPESIE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE ALTRE SPESIE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE ALTRE SPESIE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE ALTRE SPESIE MANTARIS PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE BOULD INCIDENT PER PER PERSONE CON DISABILITY  DO DE BOULD INCIDENT PER	E1	spese sanitarie ,00	Rateazione (barrare		E6	SPESE SANI	TARIE RATEIZZA	TE IN PRECE	EDENZA			,00
Part	E2			,00,	E7							,00
ES SPESC PER LACQUISTO DI CANI GUIDA  DE 10 ALTRE SPESE  SPESC PER LACQUISTO DI CANI GUIDA  DE 10 ALTRE SPESE  DE 10 DE 10 ALT	<b>E</b> 3			,00	E8	ALTRE SPES			Codici spesa elle istruzioni			,00
E14   SPEED FREE ACQUISTO DI CANI QUIDA   DE CONTRE PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDUTO COMPLESINO   DE CONTREUI PER PER VENDRO CONTRE RISERTO   DE CONTR	E4		Numero rata	,00	<b>E</b> 9	ALTRE SPES	E		CODI	CE SPESA		,00
SECONOR     - SPESE FOR ARIBO   LICASHI   PER   OUAL   SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDUTO COMPLESIVO   SEZIONE     - SPESE FOR ERI PER   OUAL   SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDUTO COMPLESIVO   Contributi pre previdenza complementare	<b>E</b> 5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			E10	ALTRE SPES	E		CODI	CE SPESA		,00
SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDOTTO COMPLESSIVO  CONTRIBUTI PIER ADDICTO COMPLESSIVO  CONTRIBUTI PIER ADDICTO ASSISTINACIA  DECRITICIONE DE PREVIDENZA COMPLESSIVO  CONTRIBUTI PER ADDICTO ASSISTINACIA  DECRITICIONE DE PREVIDENZA COMPLESSIVO  CONTRIBUTI PER ADDICTO IN SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARS  DO  E23 CONTRIBUTI PER ADDICTO IN SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARS  DO  E24 EROSAZIONI LIBERALI A FAVORE DI STITUZIONI RELISIOSE  DO  E25 SPESE MEDICI E DI ASSISTINAZIONI DERISIOSE  E26 ALTRI CORFIN DEDUCIBILI  CORFIT 2  DO  DO  DO  DO  DO  DO  DO  DO  DO  D	E14	SPESE PER CANONI DI LEASING		1	Data	ta stipula leasing			orto canone di lea			
E27 DEDUCIBILITY OFFICIALED ASSISTENZAULU		SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI	SPETT	A LA DEDUZIONE DA	AL R	EDDITO C	OMPLESSIV	0		,		,,,,
E22   ASSCIND   Code Broads as consuge   2	E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		.00				uti per pre			1	I sostituto
E23 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	F22	ASSEGNO 1		2	E27	DEDUCIBILIT	A ORDINARIA		1	,00	)	,00
E26 PRODITION INTERVIDED TO ANNO PERSONNE CONDITION RELIGIOSE  E27 SPESSE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA*  D0 DISABIGNI SOUILBRIO FRANZARIO  D0 DOS PRANZARIO  D0 DOS PRANZAR				,00,	E28	LAVORATOR	DI PRIMA OCCUP	'AZIONE		,00	)	,00
E26 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA  DO DE 10 FAMILIARIA CARRICO  DO DE 10 FAMILIARIA CARRICO  DO DE 10 PERSONE PERDICHT PURBLICI  DO DE 10 PENDICHT PURBLICI  DO DE 10 PERDICHT PURBLICI  DO DE 10 PENDICHT PURBLICI  DO DE 10 PERDICHT PURBLICI  DO DE 10 PENDICHT PURBLICI  DO DE 10 PERDICHT PURBLICI  DO DE 10 PENDICHT PURBLICI  DO DE 10 PENDIC	E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMI	LIAHI	,00	E29	FONDI IN SQL	JILIBRIO FINANZIA	IRIO		O	1	00
SPESS MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA  DO DO DESCRIPTO DE PONDONE NECOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI Double del provincio del pro	E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOS	E	,00	E30	FAMILIARI A (	CARICO			,		
E26 ALTRI DATI CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)  SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE  SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE  SEZIONE III CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)  N. drodine condomino data servici della s	E25			,00,				DIPENDENT		,00		,
PARTICULA DETRACIONE DI ASTRACIONE DI ASTRACIONE DI ASTRACIONE DI ASTRACIONE DI ASTRACIONE DI CONDUTTO RE Estremi registrazione contratto)  SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER MISURE ANTISISMICHE  2012 ANNO 2015-2017 A	E26	To the state of th	OODIOL	<sup>2</sup> ,00	E31	1	,00,				3	,00
SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER MISURE ANTISISMICHE  ANNO 2012  COTICE FISCALE Platricum Per Provincia Provin	E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI D	ATE IN LO	OCAZIONE		Data s	tipula locazione		sa acquisto/costru			,00
SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER MISURE ANTISISMICHE  2012	E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE				Somme r			precedente dichi			
ANNO (2013-2017) CODICE FISCALE Interventi particular disassimici)  E41  1 1 2 3 3		SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI R	ECUPE	RO DEL PATRIMONIO	) ED	ILIZIO E P	,	ANTISISM	IICHE	,00		
E42  E43  SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE  Nord, immobile Condominio Cond	E/11	ANNO (2013-2017 antisismico) CC	DICE FIS	SCALE		particolari	eredità o Nume donazione rata	ı	IMPORTO SPESA	A	immobile	
E51  N. ord. Immobile Condominio CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DATA SERIE E SOTTONIMERO AGRIZIA ENTRATE  SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A O B (DETRAZIONE DEL 50%)  SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A O B (DETRAZIONE DEL 50%)  SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A O B (DETRAZIONE DEL 50%)  SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A O B (DETRAZIONE DEL 50%)  SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO  SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO  NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE  1						-				,00		
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE  IN. ord. immobile Condominio CODICE COMUNE T/I SEZ. URB. COMUNE CATAST. FOGLIO 7 PARTICELLA SUBALTERNO  E51										,00		
E51  N. ord. immobile Condominio 2 CODICE COMUNE T/J SEZ. URB.COMUNE CATAST. FOGLIO PARTICELIA SUBALTERNO  E52  ALTRI DATI CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 5 CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO DATA SERIE 5 SOTTONUMERO CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE 7 DEL CONTRATTO DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE 10 DATA SERIE 5 SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 10 DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE 10 DEL CONTRATTO DEL CONTRATTO DATA SERIE 5 SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 10 DEL CONTRATTO DEL CONTRATTO DATA SERIE 5 SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 10 DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE 10 DATA SERIE 5 SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 10 DATA SERIE DA		SEZIONE III R - DATI CATASTALLIDENTIFICA	TIVI DE	GLUMMORIUE ALT	BLD	ATI DER E	BUIRE DELL	A DETRA	ZIONE	,00		
ALTRI DATI N. d'ordinio d'adminio d'		N. ord. immobile Condominio CODICE COMUNE	(IIVI DE	T/U SEZ. URB./COMUNE C	CATAST	T. FOGLIO						LTERNO
ALTRI DATI N. d'ordine immobile 1 DATA SERIE E SOTTONUMERO DATA SERIE E SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 1 DATI N. d'ordine immobile 1 DATA SERIE E SOTTONUMERO DATA SERIE E SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 1 DATI N. d'ordine immobile 1 DATA SERIE E SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 1 DATI N. d'ordine immobile DATA SERIE E SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 1 DATI N. d'ordine DATA SPECIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)  SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)  NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 3 JUA PER ACQUISTO ABITAZIONE 1 DATA NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 3 JUA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B  NUMERO RATA IMPORTO IVA PAGATA 1 DATI NUMERO RATA IMPORTO IVA PAGATA 1 DATI NUMERO RATA 1 DATI NUMERO 1 DATI NUMERO RATA 2 DATI NUMERO RATA 3 DATI NUMERO RATA 4 DATI NUMERO RATA 5 DATI NUMERO RATA 5 DATI NUMERO RATA 5 DATI NUMERO RATA 5 DATI NUMERO R	E51								/			
N. d'ordine immobile 2 DATA SERIE E SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE 5 DEL CONTRATTO DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE 7 BATA SPESA ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI 1 DI RISPARMIO ENERGETICO  SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)  NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 3 NUMERO RATA SPESA ARREDO	E52	ALTDI DATI	( <b>t</b>			OODIOE ID	TAITIE O A TIVO		POMAND	A ACCAT	TA COTA MENITO	
SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI  NUMERO RATA 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	E53	N. d'ordine immobile Condominio DATA SERI	E E SOT	UMERO CODICE UFFICIONUMERO AGENZIA ENTRA	O TE 7			8			RO PROVING	CIA UFFICIO A ENTRATE
SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI  NUMERO RATA 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGI	LIMMO	/ PRILLE IVA PER ACOL	LIIST	O ARITAZ	IONE CLASS	E A o B (I	DETRAZIO	VE DEL 4	50%)	
SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE  MENO DI 35 ANNI SPESA SOSTENUTA NEL 2016 2  LOS DIVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B  NUMERO RATA 1  NUMERO RATA 1  IMPORTO IVA PAGATA 2  ,00  SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO  TIPO INTERVENTO ANNO PERIODO 2013 PARTICOLARI PERIODO 2008 Rideterminazione rate RATA  NUMERO RATA IMPORTO IVA PAGATA 1  IMPORTO IVA PAGATA			NUMERO F	RATA SPESA ARREDO IMM	OBILE	E NUMERO F	RATA SPESA AR		BILE		56707	
SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO  TIPO INTERVENTO ANNO PERIODO CASI PARTICOLARI Rideterminazione rate RATA IMPORTO SPESA  E61 1 2 3 3 4 5 5 7 8	E58					E50 IVA P			NUM			PAGATA
INTERVENTO ANNO 2013 PARTICOLARI Rideterminazione rate RATA IMPORTO SPESA  E61 1 2 3 4 5 7 8			RISPAR	MIO ENERGETICO	,00		SE ENERGETICA	AUD				,00
E61		INTERVENTO ANN	NO	2013 PARTICOL		Ridete		R/		8	IMPORTO SPESA	
	<b>⊑61</b>											,00
	E62	DETIONE V. DETDATIONE DED OLUMONI	INI CC	N CONTRATTO DU C	204	71015						,00
SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE  TIPOLOGIA  SINQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE  TIPOLOGIA  1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2	E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI 1	G	GIORNI PERCENTUAL	.E	LAVORATO	FERISCONO LA RE	ESIDENZA				RCENTUALE
SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA			STA									
E81 DETRAZIONE PER SPESE  [Barrare la casella)  E82 DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI  ALGIOVANI  ALGIOVANI  E83 ALTRE DETRAZIONI  2	E81	DETRAZIONE PER SPESE (Barrare la casella)	DETI		GRICC	OLI			RE DETRAZIONI		2	00

	OLIADBO E Accepti vitoru	la accedance	CODICE FISC	ALE		MOD. N.
	QUADRO F - Acconti, ritenu: SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONA			RELATIVI AL 2017	TRATTENUTI E/O VERSA	ATI CON F24
F1	Acconto 1 Prima rata 2 Sec	onda o unica rata		nporto Acconto	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
• •	IRPEF 2017 ,00	,00 Comu	ınale 2017	,00	cca 2017	,00,
	SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE D	IVERSE DA QUELLE	Addizionale Re	gionale Addizionale Co	munale IRPEF per lavori	Addizionale Regionale
F2	2 IRPEF 3 Addizionale Region	ale 4 Addizionale Comun	IRPEF attività s nale 5 dilettantisti			IRPEF per lavori socialmente utili
	,00	,00	,00	,00	,00	,00,
	SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANT  I IRPEF   2 di cui compensata in F24   3lr				6 di cui compensata in F24	
<b>-</b> 0	.00.	.00	.00,	.00.	.00	
F3	7 Codice Regione 8 Addizionale Regionale IRPEF 9 di cui compens					i cui compensato in F24
	,00   SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANT	,00	,00			,00
	Imposta sos		Codice	Addizionale Regionale	Codice Addizionale Con	
F4	1 Anno 2 IRPEF 3 quadro I	RT 4 Cedolare	secca 5 Regione	6 all'IRPEF	7 Comune 8 all'IRPER	F 9 sulla produttività
	,00   SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOS	,00	,00 CCEZIONALI	,00,	)	,00, ,00
	1 2 3	PESI PER EVENTI E	4	Imposta 5 sostitutiva	6	
F5	Eventi Add.le Regionale	,00 Add.le Comunale		premi	Cedolare secca ,00	
	SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PE	2		ls	3	4
	Barrare la casella per non effettuare Versamenti i versamenti di acconto IRPEF IRPEF in misur			a casella per non effettuare di acconto add.le comunale	Versamenti di acconto addi comunale in misura inferio	
F6	Barrare la casella per non effettuare	Versamenti di accont	to cedolare secca	1	lumero rate (in caso di dichiaraz	
	i versamenti di acconto cedolare secca  SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADI	DIZIONALE COMUNA	in misura inferiore	,00 BILI DAL MOD. 730	SEZIONE VII - LOC	modello del dichiarante)
	Seclie coordings 1 Esenzione to	tale/ 2	3	Esenzione totale/ 4		ALIONI BILLY
F7	saldo 2017 ,00 saldo 2	2000nto 2010	8	altre agevolazioni acconto 2018	F8 Ritenute	,00
	SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL M	OD. 730 INTEGRATIV	VO  2	Addizionale 3		4
F9	Importi rimborsati IRPEF	Regionale		Comunale all'IRPEF	Cedola	
F10	Crediti utilizzati	Credito Addizionale	2	Credito Addizionale	Credi cedola	lito <sup>4</sup>
	versamento di altre imposte IRPEF  SEZIONE IX - ALTRI DATI	,00 Regionale		,00 Comunale	,00 sec	
	Importi Ulteriore <sup>1</sup> Detraz	ioni <sup>2</sup>	Hestitu-	scale 2 straordinario	Pignora-	2
F11	dal sostituto per figli ,00 locazi		F12 zione bonus	,00 ,00	F13 Tipo Tipo reddito	Ritenute ,00
	QUADRO G - Crediti d'impos	sta				
04	Credito riacquisto residuo 1	credito <sup>2</sup>		di cui <sup>3</sup>	G2 Credito canoni di locazione non perce	
G1	prima casa precedente dichiarazione	anno 2017	compe nel mod		,00 G2 locazione non perce (vedere istruzioni)	,00
	SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZION  Anno 1 Reintegro 2	FONDI PENSIONE	Residuo <sup>4</sup>	5	di	cui <sup>6</sup>
G3	anticipa- zione Totale/ Somma Parziale reintegrata	,00,	precedente	Anno ,00 <mark>2017</mark>	compens ,00 nel mod. I	<b>sato</b> <b>F24</b> ,00
	SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ES	TERO		4		E.
	Codice Stato estero Anno	Reddito estero	.00	mposta estera	Redo compless	dito sivo ,00
G4	6	7	Cr	edito utilizzato 8	di cui relat	9 tivo
	Imposta lorda ,00	Imposta netta	,00 ne	elle precedenti dichiarazioni	,00 allo Stato est di co	tero ol.1 ,00
	SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SIS	IVIA IN ABRUZZO	Numero	2 Totale 3	Resid	duo <sup>4</sup>
G5	Abitazione Codice principale fiscale		rata		precede ,00 dichiarazio	ente
G6	Altri immobili   Impresa/   Codice   Frofessione   Codice			Numero rata	Rateazione 4 Tota	
	SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE	SEZIO	NE VII - EROGAZ		Cred	,00
G7	Residuo di cui	G9 Spesa	1	esiduo 2	Rata 3	Rata 4
G/	2016 ,00 compensato nel mod. F24	,00	,00,	2016 ,00	100	credito 2015 ,00
	SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA	3	Cradita	E IX - NEGOZIAZIOI	2	di cui <sup>3</sup>
G10	Spesa Spesa 2017 ,00 2016	Residuo 2016	G11 Credito spettante		2016 ,00	utilizzato in F24 ,00
	SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA		3	SEZIONE XI - I	MEDIAZIONI	
G12	Residuo 2016	di cui utilizzat in F2		G13 Anno 2017	di cui compensato nel mod. F24	.00
	QUADRO I - Imposte da comp	1	,,,,,		,00	,00
l1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod	730	che risult	•	pensazione con il Mod. F24 l'intero on sarà rimborsato dal sostituto d'in	
	,	,	00	(ono quindi in		, , , , ,

				-	
R/I	$\sim$	٦.	NI .		



CODICE FISCALE	

### **QUADRO** K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

	SEZION	EI-D	DATI ID	ENTIFIC	ATIVI D	EL CO	NDON	/INIO												
	CODICE	FISCALE					DE 2	NOMINAZ	IONE											
K1	,						2													
	SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)																			
	DATLCA	ATASTALI		1	CODICE CO	MUNE		T/U S	EZ. URB./CO	OMUNE CAT	AST. 5	FOGLIO	6	PAR'	ΓICELLA			7	SUBALTE	RNO
K2		NDOMIN													/					
К3	DOMAN DI ACCA	DA ATASTAM	IENTO	<sup>1</sup> giorno	DATA mese	anno		NUM 2	MERO		ROVINCIA UF GENZIA ENT									
	SEZION	EIII -	DATI	RELATIV	AI FO	RNITOF	RIEA	GLI AC	QUIST	I DI BE	NI E SE	RVIZI								
	CODICE	FISCALE					COGN	IOME ovve	ero DENOM	IINAZIONE					NOME 3	(solo per l	e persone	e fisiche)		
	l '						2								3					
K4	SESSO (M o F)	DA 5 giorno	TA DI NAS mese	SCITA anno	COMUNE 6	(o STATO	) ESTER	O) DI NAS	CITA			PROVINCIA DI NASCITA (sigla)		SSIVO DEGLI E SERVIZI	CODIO	CE STATO	ESTERC	)		
														,00						
	1						2								3					
K5																				
	4	<sup>5</sup> giorno	mese	anno	6							7	8	,00	9					
	1						2								3					
140																				
K6	4	<sup>5</sup> giorno	mese	anno	6							7	8		9					
	,	giorno	IIIese	aiiio								ľ	0	.00						
														,00						
	1						2								3					
K7																				
	4	<sup>5</sup> giorno	mese	anno	6							7	8		9					
														,00						
	1						2								3					
K8																				
NO.	4	<sup>5</sup> giorno	mese	anno	6							7	8		9					
		gioinio		amo										,00						
	1						2								3					
							Ī								_					
K9					0							-								
	4	<sup>5</sup> giorno	mese	anno	6							7	8	00	9					



CONTRIBUIENTE

## MODELLO 730-1 redditi 2017

# Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2018 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIDUCIALE							
CODICE FISCALE (obbligatorio)							
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le dor	nne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)			
ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE	COMUNE (O STATO	estero) di Nascita	PROVINCIA (sigla)			

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

#### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	assemblee di dio in Italia
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)			

#### **AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE D	ELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997	FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'
FIRMA	FIRMA
FIRMA  Codice fiscale del	FIRMA  Codice fiscale del
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)
FIRMA  Codice fiscale del	FIRMA  Codice fiscale del
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE
FIRMA	FIRMA  Codice fiscale del
SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE	
FIRMA           Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	
VVERTENZE er esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della ropria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la a scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità bei	facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'	IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)
PARTITO POLITICO	

	PARTITO POLITICO
CODICE	FIRMA

### **AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

### AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA REDDITI 2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE	
COGNOME	CODICE FISCALE
COGNOME	CODICE FISCALE
HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA	CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA , PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL
IL SOSTITUTO D'IMPOSTA SI IMPEGNA A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE	FIRMA

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO REDDITI 2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD 730-1

REDDIII 2017	Modello 730 integrat	tivo			pagina n.	di pagine
SI DICHIARA CHE						
COGNOME	NOME	CODICE	FISCAI	LE		
COGNOME	NOME	CODICE	FISCAI	LE		
MOD. 730/2018 PER I REDDITI 2 CINQUE E DEL DUE PER MILLE RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELI DEGLI ELEMENTI FORNITI E DE TRASMETTERLA IN VIA TELEMA SABILE DELL'ASSISTENZA FISCA IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABIL SI IMP	E IL CONTRIBUENTE DI EVENTUA	A DELE ESIEPROFE A AD IE, PREFITIMITICHIES	LA I SITO SSIC ELAE VIA TA DE STA F	DESTINAZIONE I SOTTOELEN ONISTA ABILITA BORARE LA DIO VERIFICA, TRA EI DATI E DEI C RISCONTRATA N	DELL'OTT CATI DOCU ATO, SULL CHIARAZIO MITE IL RE ALCOLI ES	O, DEL JMENTI A BASE NE E A ESPON- BPOSTI. LO 730,
TIPOLOGIA	ELENCO DEI DOCUMENTI ES	SIBITI			IMPORTO	
	DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O L PROFESSIONISTA ABILITATO					
	FIRMA DEL CONTRIBUENTE					

## **MODELLO 730-3** redditi 2017

	prospetto di liquidazione relativo all'assistenz	a fiscale prestata	
A	4		
	730 rettificativo	730 integrativo	
	genzia [] Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni	Comunicazione dati rettificati Sostituto, CAF	
	ntrate dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione	CAF o professionista o professionista non dele	egato
	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF
	TUTO D'IMPOSTA O C.A.F. DESSIONISTA ABILITATO		
SPO	NSABILE ASSISTENZA FISCALE		
ICHI/	ARANTE		
	JGE DICHIARANTE		
RIEP	ILOGO DEI REDDITI	1 DICHIARANTE 2 CONIUGE	
1	REDDITI DOMINICALI	,00, ,00	
2	REDDITI AGRARI	,00 ,00	
3	REDDITI DEI FABBRICATI  REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00 ,00	
5	ALTRI REDDITI	,00, ,00	
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00, 00,	
	COLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA	1 DICHIARANTE <sup>2</sup> CONIUGE	
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00, ,00	
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00 ,00	
13	ONERI DEDUCIBILI	,00, ,00	
14	reddito imponibile	,00, ,00	
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00, ,00	
16	IMPOSTA LORDA	,00 ,00	
	COLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	DICHIARANTE 2 CONIUGE	
21 22	Detrazione per coniuge a carico  Detrazione per figli a carico	,00 ,00	
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00, 00,	
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00 ,00	
26	Detrazione per redditi di pensione	,00 ,00	
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00, ,00	
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00, ,00	
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismic	he ,00 ,00	
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00, ,00	
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00, 00,	
32 33	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00 ,00	
33 37	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B  Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	
38	Altre detrazioni d'imposta	,00, 00,	
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00 ,00	
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00 ,00	
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00, ,00	
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00,	
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00, ,00	
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00 ,00	
	COLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA	1 DICHIARANTE 2 CONIUGE	
50 51	IMPOSTA NETTA  Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00, ,00	
52	Credito d'imposta per d'abitazione principale – Sisma Abruzzo	00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,	
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00, 00,	
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00 ,00	
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00, 00,	
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00, ,00	
57	Credito d'imposta per canoni non percepiti	,00, 00,	
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00, ,00	
59	RITENUTE	,00,	

Modello	N.	
VIOUEIIO	1 N.	

FCC	EDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTII	FICHE				1 DICHIARA	NTE 2	CC	NIUGE	Modello 14.
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DA		ENTI DICHIARA	AZIONI			,00		,00,	
62	ACCONTI VERSATI						,00		,00	
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario						,00		,00,	
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sos	tituto				,00 ,00				
66	Bonus IRPEF spettante					,00,				
67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione						,00		,00,	
68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante						,00		,00,	
CAL	COLO DELLE ADDIZIONALI REGIO	DLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF							NIUGE	
71	reddito imponibile		,00		,00					
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DO	OVUTA					,00		,00	
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RIS	ultante da	ALLA CERTIFICA	ZIONE			,00		,00	
74	ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONAL	.E ALL'IRPEF F	Precedente d	ICHIARAZ	IONE		,00		,00	
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DO	ATUVC					,00		,00	
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RIS	Sultante d	ALLA CERTIFICA	AZIONE E	/O VERSATA		,00		,00	
77	ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNA		,00		,00					
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	ALL'IRPEF 2	018				,00		,00	
79	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	ALL'IRPEF 20	18 RISULTANTI	E DALLA CI	ERTIFICAZIONE		,00		,00	
	OLARE SECCA LOCAZIONI					1 DICHIARA	NTE 2	СС	NIUGE	
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA						,00		,00	
81	DIFFERENZA						,00,			
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULT			: DICHIARA	AZIONE		,00		,00,	
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI		<u></u>		CREDI	TI	,00		,00,	DEBITI
L	IQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE	Codice Regione/ Comune	Importi non rimborsabili	Cre	- dia-	di cui da utilizzare in	di cui da ri	mborsare	Importi	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF	Comone	2 ,00	3	,00	ompensazione con F24 ,00	5	.00	da non versare	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	.00		,00	,00		,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00,		,00	,00		,00, 00,		,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2018				<u> </u>					,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO	O IRPEF 201	8							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE	SEPARATA							,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018									,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISUL	TATO E WEI	LFARE AZIENDA	ALE					,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00		,00	,00		,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SE	CCA 2018								,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONT	o cedolar	RE SECCA 201	8						,00
L	IQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE	Codice Regione/	Importi non			EDITI di cui da utilizzare in	10 1 1 1	1	Importi	DEBITI /
	DEL CONIUGE	Comune	Importi non rimborsabili	Cre	edito co	empensazione con F24	di cui da ri		da non versare	Importi da trattenere/versare
111	IRPEF	1	,00		,00	,00		,00		,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00		,00	,00,		,00,		,00,
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00		,00	,00		,00	,00,	,00,
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2018  SECONDA O UNICA RATA ACCONTO	) IDDEE 201	Ω							,00,
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE		0						00	,00,
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018	JLIAKAIA							,00	,00,
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULT	TATO E VA/EI	EARE AZIENIDA	VIE.					,00,	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	ATO E VVLL	.00	NEC.	,00	.00		,00		,00
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SE	CCA 2018	,		,00	,00		,00	1 ,00	,00
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO			8						,00
121	DECOMO O OF MICH MAIN ACCOUNT	CLDODANI	L OLCON ZUT							,00

Model	۱_	ΚI	
MODE	IO.	IV	

ALTR	I DATI				1	DICHIARAI	NTE	<sup>2</sup> CONIUGE		
130	Residuo credito d'imposta p	osta per erogazione cultura					,00		,00	
131	Residuo credito d'imposta p	er il riacquisto della prima casa da u	,00,							
132	Residuo credito d'imposta p	er l'incremento dell'occupazione da	utilizzare in	compensazione	,00, ,00					
133	Residuo credito d'imposta p	er l'abitazione principale - Sisma Ab	oruzzo				,00		,00	
134	Residuo credito d'imposta re	eintegro anticipazioni fondi pensione	)				,00		,00	
135	Residuo credito d'imposta p	er mediazioni					,00		,00	
136	Totale spese sanitarie rateiz	zate nella presente dichiarazione (ri	ighi E1, E2 e	e E3)			,00		,00	
137	Reddito di riferimento per age	volazioni fiscali (con imponibile cedolo	are secca loca	azioni)			,00		,00	
138	ACCONTO IRPEF 2018	Reddito complessivo					,00		,00	
139	CASI PARTICOLARI	Importo su cui calcolare l'acconto	1				,00		,00	
141	ACCONTI 2018 COMPENSATI	Prima rata acconto IRPEF					,00		,00	
142	INTERNAMENTE	Acconto addizionale comunale					,00		,00	
143	NEL MOD. 730/2018	Prima rata acconto cedolare secc	a				,00		,00	
			Anno	Totale credito utiliz	zzato	Stato	Crec	lito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIARANTE	1	2	,00	5	4	,00	5	,00
146		CONIUGE DICHIARANTE			,00			,00		,00
147	Redditi fondiari non imponib	oili					,00		,00	
148		le e pertinenze (soggette a IMU)					,00		,00	
149	Residuo deduzione somme	restituite					,00		,00	
150	Residuo erogazioni scuola						,00		,00	
151	Residuo credito d'imposta per negoziazione e arbitrato						,00		,00	
152	Residuo credito d'imposta p			1			,00		,00	
160	Credito d'imposta	DICHIARANTE	Rata 2016	1	,00	Rata 2017	2	,00,		
	per erogazione cultura	CONIUGE DICHIARANTE	Rata 2016		,00	Rata 2017		,00		

#### RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E D	EGLI EVENTUALI ACC	CONTLIN		SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO A	1000			
61	Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto ,00									
62	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendent Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da	ti senza sostituto). unico acconto nel 1 a 231 a 245	mese di novembre.		,00,					
						CREDITO				
63	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI	LAVORO O DALL	'ENTE PENSIONISTICO I	N BUSTA PAGA						
03	Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)									
	A HADORTO CHE CADAL BURDORCATO DALILLA CENTILA DELLE ENTRATE (IL.									
41	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALI'AGENTIA	DELLE ENTRATE (d	lipondonti sonza sostitutol							
	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA	,	lipendenti senza sostituto)							
	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA  D 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSA	,	lipendenti senza sostituto)	3 CODICE REGIONE/COMUNE	<sup>4</sup> RIMBORSO CONIUGE	TOTALE				
MOE		ARE	<sup>2</sup> RIMBORSO DICHIARANTE	3 CODICE REGIONE/ COMUNE	4 RIMBORSO CONIUGE					
MO[	D 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSA	ARE	<sup>2</sup> RIMBORSO DICHIARANTE	0		)				
71 72	D 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSA	ARE	<sup>2</sup> RIMBORSO DICHIARANTE	0	,00,	)				
MOI 171 172 173	D 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSA IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	ARE	2 RIMBORSO DICHIARANTE	0 0	,00, 00,					
71 72 73 74	D 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSA  IRPEF  ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ARE	<sup>2</sup> RIMBORSO DICHIARANTE	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00, 00, 00,					
MOI 171 172 173	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA	ARE	<sup>2</sup> RIMBORSO DICHIARANTE ,( ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	0 0 0 0 0	000, 000, 000,					

Modello N.
------------

### DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

	CRED	OITI DA UTILIZ	ZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24	1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)		
	191	IRPEF		4001	2017	REGIONEY COMONE	.00	,00		
ш	192	ADDIZIONAL	E regionale irpef	3801	2017		,00,	,00		
Ž	193		E COMUNALE IRPEF	3844	2017		,00,	,00		
AR.	194	CEDOLARE S	ECCA LOCAZIONI	1842	2017		,00,	,00		
동	195	SOLO MOD. 730	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2017			,00		
Ճ	196	INTEGRATIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2017			,00		
	198	TOTALE					,00,	,00		
	CRED	ITI DA UTILIZ	ZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24	1 CODICE TRIBUTO	<sup>2</sup> ANNO di riferimento	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)		
	211	IRPEF		4001	2017		,00,	,00		
	212	ADDIZIONAL	.e regionale irpef	3801	2017		,00,	,00		
뜅	213	ADDIZIONAL	E COMUNALE IRPEF	3844	2017		,00,	,00		
를.	214	CEDOLARE S	ecca locazioni	1842	2017		,00,	,00		
8	215	SOLO MOD. 730	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2017			,00		
	216	INTEGRATIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2017			,00		
	218	TOTALE					,00,	,00		
IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)										
	IMPO	rti da Versa	RE - GIUGNO	1 CODICE TRIBUTO	<sup>2</sup> ANNO di riferimento	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 IMPORTO DA VERSARE			
	231	IRPEF		4001	2017		,00,			
	232	ADDIZIONAL	e regionale irpef	3801	2017		,00,			
	233	ADDIZIONAL	E COMUNALE IRPEF	3844	2017		,00,			
	234	PRIMA RATA	ACCONTO IRPEF 2018	4033	2018		,00,			
	235	ACCONTO	20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2017		,00,			
	236	ACCONTO.	addizionale comunale 2018	3843	2018		,00			
	237	IMPOSTA SC	DSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2017		,00,			
	238	CEDOLARE S	ecca locazioni	1842	2017		,00			
	239	PRIMA RATA	ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018	1840	2018		,00			
	241	Importi relativi	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2017		,00			
	242	al coniuge con domicilio diverso	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2017		,00			
	243	dal dichiarante	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018	3843	2018		,00			
	IMPO	RTI DA VERSA	RE – NOVEMBRE							
	244	SECONDA C	D UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2018	4034	2018		,00,			
	245	SECONDA O	UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018	1841	2018		,00,			
	MES	SAGGI								
			AVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANT L'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONIS	TA ABILITATO						

### GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

**DATI IDENTIFICATIVI**Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contri-buente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante,

buente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale. L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione è attestato dalla barratura della relativa casella. Infine viene indicato se si tratta di un modello 730 integrativo o rettificativo.
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiarazione precompilata

zione precompilata.

#### RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IR-PEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati locati con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

#### CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mod. 730. L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

#### CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA
L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi (art. 13 del TUIR);
• la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella SEZ. III e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del Mod. 730;
• i crediti d'imposta: per il riacquisto della prima casa (rigo G1); per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3); per l'incremento dell'occupazione (rigo G7); per le mediazioni (rigo G8); per negoziazioni e arbitrato (rigo G11).

### CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

• i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo (righi G5 e G6);

Abruzzo (righì G5 e G6);

• i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla base di quanto indicato nel quadro G, sezione III;

• il credito d'imposta per canoni non percepiti (rigo G2), per Art-bonus (rigo G9), per erogazioni scuola (rigo G10) e per videosorveglianza (rigo G12);

• le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;

• le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730;

• l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;

• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente;

- contribuente; restituzione "bonus fiscale e straordinario" e "detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto";

• il bonus Irpef riconosciuto in dichiarazione.

#### CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF **E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

È riportato:

I'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
 I'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
 I'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
 I'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedenza di addizionale.

- dente dichiarazione;

- el l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;

  l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;

  l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente

dichiarazione.

• l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF;

• l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione.

#### CEDOLARE SECCA LOCAZIONI

Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuța, la differenza positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effettuate dal sostituto, l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione e l'importo degli acconti della cedolare secca versati.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta. Nel caso di compilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a cia-scuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. Il del quadro D. È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, alla scadenza dovute, dal sostituto d'imposta.

alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta. È indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti

per premi di risultato e welfare aziendale. È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

#### **ALTRI DATI**

Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per le erogazioni cultura, per il riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazione, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per le mediazioni, per le erogazioni scuola, per la negoziazione e l'arbitrato e per la videosorveglianza che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.

vero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.
È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante.
E indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di altri benefici collegati al possesso di requisiti redditi qui i queli ed esempio l'ISEE. nefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio l'ISEE. Sono riportati i dati per la determinazione dell'acconto Irpef in presenza

di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodot-ti in zone di frontiera). In caso di modello 730 senza sostituto, nei righi da 141 a 143 sono indicati gli importi della prima rata dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale e della prima rata dell'acconto cedolare secca compensati internamente.

Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito

d'imposta per redditi prodotti all'estero. Sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l'Irpef e le relative addizionali sono sostituite dall'Imu. Tali informazioni possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali. E indicato l'ammontare del residuo delle somme restituite al soggetto erogatore non dedetto pella presente dichiarazzione che il contribuente quò riportare.

tore non dedotte nella presente dichiarazione che il contribuente può riporta-re nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero chiedere a rimborso. Sono infine indicati i dati relativi al credito d'imposta per erogazioni cultura da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

#### RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga. Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.

E inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate. Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell'ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo.

#### DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 730. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il mod. F24. Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.

CON	GENZIA DELLE ENTRATE MOD. MUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA				integrativ		rettificativo	t	oagina n.	di pagine
	IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:									
	CODICE FISCALE	COGNOME E NO	DME O DENOMIN	NAZIONE				N. ISCF	RIZIONE AL	L'ALBO CAF
	COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE					PROV.	(SIGLA)	C.A.P.		
l əc	INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O D	DEL PROFESSIONISTA	ABILITATO		NUMERO	DI TELEF	ONO	NUMER	RO DI FAX	
Sezione	COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:									
S	CODICE FISCALE	COGNOME E NO	OME O DENOMIN	NAZIONE						
	COMUNE					PROV.	(SIGLA)	C.A.P.		
	INDIRIZZO									
	DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI S	EGUENTI CONTRIBI	UENTI AI QUA	LI DEVONO E	SSERE T	RATTEN	JTE O RIMB	ORSATE	LE SOMI	ME INDICATE:
	N° ORD. CODICE FISCALE		COGNOME E I	NOME						COD. SEDE
			Codice	Dichiara	ınte	Codice	Coni	uge		Totale
	IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE				,00			,C	0	,00
	IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE				,00			,С	0	,00
	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTE	NERE			,00			,С	0	,00
	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBOF	RSARE			,00			,0	00	,00
	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTE	NERE			,00			,С	00	,00
	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBOF	SARE			,00			,C	0	,00
	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2018				,00			,C	0	,00
	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2018				,00			,С	0	,00
	ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA				,00			,C	0	,00
	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2018				,00			,C	0	,00
	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE	AZIENDALE			,00			,C	0	,00
	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE				,00			,С	0	,00
	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE				,00			,C	0	,00
	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2018				,00			,C	0	,00
=	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA	PER IL 2018			,00			,С	0	,00
Sue	CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agost	o o Settembre per i pens	ionati) Importo da rimborsare		,00	Importo da trattenere		,0	0 Num	nero rate
Sezic	№ ORD. CODICE FISCALE		COGNOME E I	NOME						COD. SEDE
				D		0 !!				
			Codice	Dichiara	,00	Codice	Coni	uge ,C	10	Totale ,00
	IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE				.00			,c ,C		,00,
	IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE				.00			,c ,C		,00
	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTE IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBOF				,00				00	,00
					,00			-	10	,00
	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEE DA RIMBOE				,00,			,c		,00
	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBOF PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2018	IOANE			,00			,c ,c		,00
	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2018				,00,			,C		,00,
	ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA				.00			,C		,00,
	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2018				,00,			,C	0	,00
	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE	AZIENDAI E			,00			,С	0	,00
	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE				,00			,С	0	,00
	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE				,00			,С	0	,00,
	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2018				,00			,С	0	,00
	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA	PER IL 2018			,00			,С	0	,00
	CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agost		ionati) Importo da rimborsare		,00	Importo da trattenere		,С	0 Num	nero rate
	TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE	.00	TO	TALI IMPORTI I	DA RIMBOF	RSARE			,00	
l≡l		7				- 1	TOTALE	CONTRIE	,	
Sezione		FIRMA DEL RES DEL C.A	PONSABILE DE A.F. O DEL PRO	LL'ASSISTENZA FESSIONISTA A	A FISCALE ABILITATO					
Sez	PER RICEVUTA DATA		FIRMA DEI	SOSTITUTO D	)'IMPOSTA					

## AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 INTEGRATIVO REDDITI 2017

di pagine pagina n. rettificativo COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO: CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE PROV. (SIGLA) C.A.P. INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX Sezione COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA: CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE COMUNE PROV. (SIGLA) C.A.P INDIRIZZO DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE: N° ORD CODICE FISCALE COGNOME E NOME COD. SEDE Codice Dichiarante Codice Conjuge Totale ,00 .00 ,00 IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE ,00 .00 ,00 IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE ,00 ,00 ,00 IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE ,00 ,00 ,00 RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 ,00 RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE .00 .00 ,00 RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI COGNOME E NOME N° ORD. CODICE FISCALE COD. SEDE Codice Dichiarante Codice Coniuge Totale ,00 .00 ,00 IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE ,00 ,00 ,00 IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE ,00 IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE ,00 ,00 .00 .00 ,00 RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ,00 RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE ,00 ,00 Sezione ,00 ,00 ,00 RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI N° ORD CODICE FISCALE COGNOME E NOME COD, SEDE Codice Dichiarante Codice Conjuge Totale ,00 .00 ,00 IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE .00 .00 .00 IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE .00 .00 ,00 IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE ,00 ,00 ,00 RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI N° ORD. CODICE FISCALE COGNOME E NOME COD. SEDE Codice Dichiarante Codice Coniuge Totale 000000 IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE ,00 ,00 ,00 IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE ,00 ,00 ,00 IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE .00 .00 ,00 RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 ,00 RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 ,00 ,00

	TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARI	,00	
$\equiv$		TOTALE CONTRIBUENTI	
zione		FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO	
Se	PER RICEVUTA DATA	FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	



## **MODELLO 730/2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

I. INTRODUZIONE	2
1. Perché conviene il Modello 730	2
2. Modello 730 precompilato	2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato)	4
4. Chi è esonerato dalla presentazione	
della dichiarazione	5
5. Chi può presentare il Modello 730	5
Chi deve presentare il Modello REDDITI	
Persone fisiche	7
7. La dichiarazione congiunta	7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti	7
II. ASPETTI GENERALI	8
1. Come è composto il modello	8
2. Cosa c'è di nuovo	8
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due	
per mille dell'Irpef	9
4. Informativa sul trattamento dei dati personali	10
5. Rettifica del Modello 730	11
Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI	
Persone fisiche	12
7. Altre informazioni utili	12
III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE	
DELLA DICHIARAZIONE	14
Informazioni relative al contribuente	14
2. Familiari a carico	16
3 Dati del coctituto d'impocta	10

4. Firma della	dichiarazione	18
5. Quadro A -	Redditi dei terreni	18
6. Quadro B -	Redditi dei fabbricati e altri dati	20
7. Quadro C -	Redditi di lavoro dipendente	
ed assimila	ti	28
8. Quadro D -	Altri redditi	34
9. Quadro E -	Oneri e spese	43
10. Quadro F - A	Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	69
11. Quadro G -	Crediti d'imposta	75
12. Quadro I - I	mposte da compensare	80
13. Quadro K -	Comunicazione dell'amministratore	
di condomin	iio	80

V. APPENDICE
Codici catastali comunali
I-XIV



Modello 730/2018
PERIODO D'IMPOSTA 2017

#### I. INTRODUZIONE

#### 1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- = se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

#### 2. Modello 730 precompilato

#### Per chi viene predisposto

A partire dal 15 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

#### Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro). i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria	
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica	
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari	
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari	
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica	
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica	
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica	
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24	
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24	

#### Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- un'identità SPID Sistema pubblico d'identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato:
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

#### Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

#### Come si presenta

#### Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

#### • Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se guest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare as-
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

#### Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2023, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque:

- entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

#### Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

#### 3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

#### A chi si presenta

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conquaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

#### Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta:

- entro il 7 luglio al proprio sostituto d'imposta;
- entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

#### 4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi - modello 730 o modello REDDITI - oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2017 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2017). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2017.

#### 5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2018 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- qiudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018;
  - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2017 al mese di giugno dell'anno 2018;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conquaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conquaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del guadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

#### **CASI DI ESONERO**

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI			
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)				
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbli-			
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio			
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.				
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale			
Redditi esenti.				
Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali				
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).  Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico				
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili				
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.				

#### **CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO**

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI		
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))	500			
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.		
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so- no spettanti e non sono dovute le addizionali re- gionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.		
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)			
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so- no spettanti e non sono dovute le addizionali re- gionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.		
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.000			
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.  Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800			
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28			
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.				

#### **CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO**

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (\*) detrazioni per carichi di famiglia detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi ritenute

importo non superiore a euro 10,33

(\*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

<sup>(\*\*)</sup> Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

#### 6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2018 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2017 hanno percepito:
- redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA:
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2017 e/o nel 2018 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

#### 7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo "Chi può presentare il modello 730" e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.

#### 8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uquale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
  - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
  - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

### II. ASPETTI GENERALI

#### 1. Come è composto il modello

#### A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- Firma della dichiarazione
- Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef.

Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Quadro G (crediti d'imposta)

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus e per negoziazione e arbitrato.

Quadro I (Imposte da compensare)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2017 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2017 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.

Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)

Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

#### **B) MODELLO 730-1**

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

#### C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

#### 2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2018 sono le seguenti:

- Presentazione mod. 730: anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati. possono presentare il modello 730/2018 entro il 23 luglio 2018;
- Cedolare secca: a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;
- Locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore:
- Premi di risultato e welfare aziendale: innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
- Sisma-bonus: da quest'anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
- Eco-bonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali:
- Spese d'istruzione: è aumentato a 717 euro il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;
- Spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- Spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- Borse di studio: sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34:
- 5 per mille: da quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette;
- Addizionale comunale all'Irpef: nel rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella "Fusione comuni";
- Contributo di solidarietà: da guest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "contributo di solidarietà".

#### 3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare:

- I'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2018 o al modello REDDITI Persone fisiche 2018 e seguendo le relative istruzioni.

#### Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo):
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

#### Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/121997, n.460;

- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
- g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

#### Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

#### 4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lqs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

#### Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

#### Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

#### Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (sostituti d'imposta, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

#### Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

#### Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

#### Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

#### 5. Rettifica del modello 730

#### Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

#### Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

#### A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione:
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2018, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2018 può essere presentato entro il 31 ottobre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

#### B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

#### C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica com-

portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

#### D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2018.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2018 può essere presentato:

- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

#### 6. Redditi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2018 devono, inoltre, presentare:

- il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018 se hanno percepito nel 2017:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
- Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2017.
- I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il guadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;
- il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, se nel 2017 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
- Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2017 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
- Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);
- il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, se nel 2017 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2018.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2018.

#### 7. Altre informazioni utili

#### Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

#### Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

#### Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

#### Certificazione Unica 2018

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2017 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2018, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 31 marzo 2018, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

#### Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65.49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

#### Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it, sezione Cambi, Cambi fiscali.

#### Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della guarta facciata del Modello base

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E. riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del guadro E.

#### Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

#### Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

#### Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

#### Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2018 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2018 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

#### III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

#### 1. Informazioni relative al contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "Coniuge dichiarante".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "Rappresentante o tutore" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conquaglio":
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730"), va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto".

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. La casella "Quadro K" deve essere barrata se il contribuente è obbligato:

- ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

#### Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "Dichiarazione

presentata da soggetto diverso dal contribuente". Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve

#### Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2017 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del **numero di telefono**, **di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

#### Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

#### Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2017" va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2017.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2017.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2016 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2016 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2017 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2017 e/o nel 2018 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 fino al 1° gennaio 2017 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, compilare la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" presente in Appendice. Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

#### Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2018" va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2017.

Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al al 1° gennaio 2018.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2017 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2017 indicare il nuovo domicilio.

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 o nel 2017 e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018" presente in Appendice. Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

#### Casi particolari

#### Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2017 è diverso da quello di residenza al 1/1/2018, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2017, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiede a tale data.

#### Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere

Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2017, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2018 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

#### Casi particolari addizionale regionale

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va compilata con il codice "1" esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata. Solo coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

#### Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il mod. 730").

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo mod. 730:

- barrare la casella "Dichiarante";
- barrare la casella:
  - 'Tutelato' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
- 'Minore' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

#### Nel secondo mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in guesti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

#### 2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2017 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2017 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica:
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2017 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, guindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di guanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" - detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" - detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

#### Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella 'C'.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2017. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2017, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2017, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

#### Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

#### Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2017). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2017, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2017 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2016, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2017, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

- per ogni figlio a carico:
  - '100' se la detrazione è richiesta per intero;
  - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
  - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
  - la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- per ogni altro familiare a carico:
  - '100' se l'onere grava per intero;
  - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a

Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

#### 3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conquaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica -Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2017 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730".

#### 4. Firma della dichiarazione

Questo riguadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

#### 5. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

#### Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno:
- I'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

#### Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

#### Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il modello REDDITI Persone fisiche 2018, compilandolo secondo le relative istruzioni.

#### Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2016 l'esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU. Alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione.

In caso di fusione di:

- **due comuni totalmente esenti**, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Sono altresì esenti dall'Imu, per l'anno 2017:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione:
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001,

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

#### Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

#### **COME SI COMPILA IL QUADRO A**

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di gualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir. Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- **'2'** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);

- conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario:
- socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riguadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2017 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel guale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

#### 6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

#### Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

#### Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;

- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- qli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro perti-

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

#### Abitazione principale

In generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2017 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

#### Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

Sono previste le seguenti eccezioni:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1. Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

# Locazioni per finalità abitative - Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquillini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decretolegge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'aliguota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza";

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca".

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

## Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.



In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La nuova disciplina, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo. Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto. La ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d'acconto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2017 va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2017 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2018, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito interenet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

# **CASI PARTICOLARI**

## Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

## Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

## Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

#### Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

#### **COME SI COMPILA IL QUADRO B**

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B7) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

## **SEZIONE I - Redditi dei fabbricati**

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B7). Se nel corso del 2017 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito). Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

#### Righi da B1 a B7

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

**Colonna 1** (**Rendita catastale**): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17. **Colonna 2** (**Utilizzo**): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

- immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari:
- immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
  - immobile, dato in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza";
- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
  - unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
  - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
  - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
  - abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".
  - Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa.
  - In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
  - Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" " e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- I'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza (vedi istruzioni al codice '8').
  - In questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliguota agevolata del 10 per cento;

- '14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
  - Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- '16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- '17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

#### **Esempio**

Sono stipulati più contratti di locazioni brevi di porzioni di unità abitative:

porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2017

porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2017

Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2017.

#### **Esempio**

Il 30 ottobre 2017 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Nella colonna 2 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2017.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

**Colonna 5 (Codice canone)**: da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
- '2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.

La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della Certificazione Unica 2018 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2017, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 qualora non risultano barrate le relative caselle del punto 4 (redditi 2018) e del punto 16 (locatore non proprietario). Se la casella del punto 4 risulta barrata, l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2018 da presentarsi nel 2019. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l'importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2017, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2017 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2017.

#### **Esempio**

Il 30 ottobre 2017 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.

Giorni totali di locazione: 14

Giorni di locazione nel 2017: 8

Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle "2018" (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) e "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barrate. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in guesta colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa guota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita totale delle rendite

#### **Esempio**

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450 50 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 10.000 Canone di locazione totale:

 $10.000 \times 450 = 9.000$ Quota del canone relativo alla abitazione:

(450 + 50)

 $10.000 \times 50 = 1.000$ Quota del canone relativo alla pertinenza:

(450 + 50)

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2017, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2017, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad lmu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

#### **SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione**

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

#### Rigo B11

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- **'1T'** registrazione telematica tramite pubblico ufficiale:
- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
- '3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

# 7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2017.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2018 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2018, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2017 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2018 entro il 31 marzo 2018. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2018.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione IV: addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione V: bonus Irpef.

## SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2018 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006: nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica:
- assegni corrisposti:
  - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;

- dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
- dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
- dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
- dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile):
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

## Casella "Casi particolari".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che consequentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;
- '4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dall art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
  - Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici "1", "2" e "4" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20%, al 30% o al 50%).
  - Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2018, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento:
- '5' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

## Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria): '1' redditi di pensione;

- '2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);
- '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2018 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
- nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2018 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi

- '4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;
- '5' redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
- '6' redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
- '7' redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
- '8' redditi di pensione, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione) della Certificazione Unica 2018. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

- se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455
- se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:

- se è compilato il punto 457 della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457;
- se è compilato il punto 458 della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 459.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 461. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 8 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 460. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 7.700 euro.

In presenza di una Certificazione Unica 2018 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2018.

In presenza di una Certificazione Unica 2018 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2018 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2018.

In presenza di una Certificazione Unica 2018 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2018. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2018 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2018.

## Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a:

- 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018);
- fino a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 582 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2018 e i punti 576 e/o 586 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 587 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 588). Di consequenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

- 1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

  Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 582, 583, 588 e 589 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 581) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.
  - Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
- 2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2018, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 589 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2016 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 582 e 586 della Certificazione Unica 2018 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
- b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 588 della Certificazione Unica 2018 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2016 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.



Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2018 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2018 risultano compilati anche i punti da 581 a 589 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in sui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 581 a 589.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 581) della Certificazione Unica 2018. Nella Certificazione Unica è riportato:

- il codice 1 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- il codice 2 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 588) del modello di Certificazione Unica 2018.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 582) del modello di Certificazione Unica 2018.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 586) del modello di Certificazione Unica 2018.

Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 583) del modello di Certificazione Unica 2018.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 589 del modello di Certificazione Unica 2018. Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 578 (e/o 588) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 578 e/o 588 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

## Colonna 9 (Assenza requisiti)

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

#### Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2018, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2018;
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato a Certificazione Unica 2018 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro:
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 7 della Certificazione Unica 2018;

- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

## SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
   Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

## Righi da C6 a C8

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 4 (altri redditi assimilati) o nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2018. In quest'ultimo caso va anche barrata la casella di Colonna 1 "Assegno del coniuge".

#### SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2018.

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2018. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

## **SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF**

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2017 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.

L'importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2018.

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2017 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica 2018.

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2018 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2018.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

#### **SEZIONE V - Bonus IRPEF**

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio 2016.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.



Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

## Rigo C14 - Bonus Irpef

# Colonna 1: (Codice bonus)

Riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2018.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2018):
- il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

## Colonna 2 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2018.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica.

## Colonna 3 (Tipologia esenzione)

Riportare il codice indicato nel punto 466 della Certificazione Unica. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare il codice "1". Riportare il codice "2" se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero in quanto il sostituto d'imposta non ha operato l'abbattimento.

## Colonna 4 (Parte reddito esente)

Riportare l'importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero o dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BM per lavoratori e lavoratrici o con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

## Colonna 5 (Quota TFR)

Riportare l'importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica.

# Presenza di più Certificazioni

- 1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
  - nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
  - nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati. Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 466, per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice;
  - nella colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica.
- 2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 466, 467 e 478).
  - Nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conquaglio.
- 3) In presenza di una Certificazione Unica che conquaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conquaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conquagliati.

#### 8. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

## Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo.

# TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2018

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO			
В	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore			
С	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro			
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali			
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali			
F	D3 codice 4	Indennità corrisposte ai giudici onoraridi pace e ai viceprocuratori onorari			
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)			
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione			
М	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale			
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere			
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI			
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.			
0	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)			
01	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)			
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente			

## **SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi**

# Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2017, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, se hanno percepito nel 2017 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

## Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione. In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147);
- in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018;
- in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- '10' in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- '11' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

## Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4 o 7, riportare il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6 o 8, riportare il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Nella colonna 4 (ritenute) riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili. Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

## Rigo D2 - Atri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2017, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.):
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi:
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- '5' in caso di:
  - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
  - ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
  - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto:
  - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
  - proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
  - interessi di mora;
  - interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- '6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- '7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);
- '8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2017 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella colonna 2 (redditi) riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

## Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 - Lavoro autonomo;

- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;
- '4' per i redditi che derivano da indennità in danaro o in natura corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "F" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo.

Nella colonna 2 (redditi) indicare l'importo del reddito percepito nel 2017 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018 (fascicolo 2).

## Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

# Redditi diversi - Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.

La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

Barrare la colonna 2 (cedolare secca) nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

Nella **colonna 3 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;

'4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 Lavoro autonomo;
  - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  - Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **7.500,00 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- '8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- '9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
- '10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata.

Nella colonna 4 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2017.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2017 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 7.500,00 euro.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (*locatore non proprietario*).

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2017. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazioni in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di piu certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Nella **colonna 5 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 e 10. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.

Nella colonna 6 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari;
- '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- '3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo:
- '4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2018). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2018 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella colonna 2 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2017.

Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subìte.

## **SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata**

## Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2017 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se

sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

#### Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato:
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018;
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR);
- il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
- il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o per-
- il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi:
- = il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2017 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il codice 9, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2017, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR e fino all'eserczio in corso al 31 dicembre 2016;
- il codice 13 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:
- il codice 14 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- il codice 15 in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 (anno) indicare l'anno di apertura della successione.

#### Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2017 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 13 o 14 o 15 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati. Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

# Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2017 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto:
- '2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2017 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2017, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;
- '6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio":
- redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

## Nella colonna 3 (anno) indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- I'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- I'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella colonna 4 (reddito) indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso guattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2010 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2017 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

5.000 x 5 (numero di rate detratte nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) = 2.500 euro

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze".

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

# 9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2017 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

#### Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di gueste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di guesto quadro), per le guali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

# Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

## Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In guesto caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

## Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

#### Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

# Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

# Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I (righi da E1 a E14): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 26 per cento;
- Sezione II (righi da E21 a E33): spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali):
- Sezione III A (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche:
  - Sezione III B (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
  - Sezione III C (righi da E57 a E59): detrazione d'imposta del 50 per cento per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;
- Sezione IV (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- Sezione V (righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI (righi da E81 a E83): dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

## SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento

In guesta sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento. Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Que-

st'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E10.

#### SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	,,
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	29	Spese veterinarie	,,
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	,,	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	,,
13	Spese per istruzione universitaria	"	33	Spese per asili nido	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	99	Altre spese detraibili	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"			

#### SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E10	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

## **ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4**

## Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2018.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

## Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

## Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di guesto rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per gueste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2018 di guest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore). Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

## Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di guattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2014, nel 2015 o nel 2016 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2014, 2015 o 2016);
- il numero della rata che si utilizza per il 2017 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2014 e/o 2015 e/o 2016 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli. Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2016 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2017, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2:
- per le spese sostenute nel 2013 e/o nel 2014 e/o nel 2015 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2017.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del guadro RP.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

## Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2017 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

#### Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

> costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1º gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione prin-

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

# Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

#### Indicare:

- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
- nella colonna 2 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:

per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9:

'10' per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

#### '11' per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari.

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;

'12' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 717 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

- '13' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
  - L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
- '14' per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
  - L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.
- '15' per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico"). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

'16' per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2017 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denonmizione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
- '17' per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.

'18' per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

- '20' per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.

'21' per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500.00 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.

'22' per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.

'23' per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 23.



Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

'25' per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

- '28' per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  - al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
  - come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione:
  - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

- '29' per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
  - L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
  - Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
  - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.
- '30' per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
  - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.
- '31' per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
  - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.
- '32' per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.
- '33' per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
  - La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
  - Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
  - L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.
- '35' per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  - La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
  - Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.
- '36' per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:
  - per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  - per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
  - L'importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
- '38' per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
  - L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

'39' per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

'99' per le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:

'41' per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2017 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione Il relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 41.

'42' per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 42.

## Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2017 indicare il numero 1. Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2017. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2017 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni.

## SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E31.

## Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps Gestione *ex* Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

## Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3. L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di guesto quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli, compresi quelli adottivi
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);

- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per alimenti destinati a fini medici speciali (esclusi quelli destinati ai lattanti), nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.

**Colonna 1:** indicare il codice che identifica l'onere sostenuto:

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

'6' per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.

Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2018, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di 3.615,20 euro, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

## Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'7' per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 8 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artístico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181) e D.P.C.M. 4 febbraio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2015) e D.P.C.M. 12 ottobre 2016 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comungue, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da E8 a E10, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righi da E8 a E10, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie:
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;
- '12' per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- '13' per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6';
- '21' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2017 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri").

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2018.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31. In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- colonna 2: riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
  - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2018 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2018. In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2018;
- colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2018, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2018 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2018. In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2018;
- colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2018.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2018, indicare:

- nella colonna 1, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2018;
- nella colonna 2, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2018.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2018 è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2018.

In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2018;
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nel punto 414 della Certificazione Unica 2018;

colonna 3: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2018.

## Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- I'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2017 al soggetto erogatore;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2016. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2017 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2017.

## SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2017 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

## Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo:
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

## Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
  - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
  - dati catastali identificativi dell'immobile;
- estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
- altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati nel 2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).



Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2017;
- **36 per cento** per le spese sostenute:
  - a) dal 2008 al 2011;
  - b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

## Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate entro il 31 dicembre 2016

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo

## Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifichi ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 50 per cento:
- 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore:
- = 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta che verrano calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

- 75 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

## Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo esequiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro. Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- I'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

Per gli acquisti effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2008 al 2017).

Colonna 2 (2012 - antisismico: dal 2013 al 2017): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013, 2014, 2015, 2016 o nel 2017.

Indicare uno dei sequenti codici:

- '2' spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
- spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;
- spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
- '7' spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'80%);
- '8' spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione
- '10' spese sostenute nel 2017 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione
- '11' spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%);

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

- '1' nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
- '4' nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:

'4' se il contribuente nell'anno 2017 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2017. Per le spese sostenute nel 2017 va indicato il numero '1'.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice '10' o codice '11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2017 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2017 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B. Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

## Esempi di compilazione

**Esempio 1** 

Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2017

Spese sostenute: 4.000 euro

	SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)																													
	A	ANNO	(20	2012 13-2017 sismico					С	ODIC	E FISC	CALE					ļ	nterventi	Acquis eredita donazi	sto, à o one	Numero rata		IN	//PORT	O SPE	SA		. d'ordine		
E41	1 :	2012	2	2	3													4	5		8	9			6.0	<b>), 00</b>	00	10		
E42		2012		3																	8 6				7.0	) <b>00</b> ,(	00	1		
E43		2017																			1				4.0	) <b>, 00</b>	00	2		
	SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE																													
E51	N. ord.	. immobi <b>1</b>	le	Condon 2	ninio	3	H	5	0 0	1		T/U 4	SEZ	Z. URB./	/COMUNE	CATAS A	ST.	FOGLIO 3		7		3	4	ARTICE 5	LLA /			S	UBALTE	RNO 2
E52		2					F	2	0	5		U						6	6 0			6	7	8	/					1

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2016: 30.000,00 euro: **Esempio 2** spese di ristrutturazione sostenute nel 2017, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro. L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2015: 30.000,00 euro; **Esempio 3** 

> spese di ristrutturazione sostenute nel 2016, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro; spese di ristrutturazione sostenute nel 2017, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, l'importo da indicare in colonna 9 è di **56.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2015 e 2016).

## SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2017. Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014, 2015 e nel 2016, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

## Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2018) della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

**Colonna 2 (Condominio)**: seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

## Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- '1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
- '3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

## Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

## SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B (detrazione d'imposta del 50 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

## Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.

Per le spese di arredo sostenute nel 2017, invece, la detrazione su un ammontare massimo di 10.000 euro è prevista solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al limite di euro 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.



La detrazione "arredo immobili ristrutturati" non è cumulabile con il bonus "per l'arredo degli immobili giovani coppie" (rigo E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;

Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.

Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '5' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

## Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.



La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva uperato il trentacinquesimo anno di età:
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016. Colonna 2 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 16.000 euro.

## Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

**Colonna 1 (Numero rata):** indicare il numero di rata che per l'anno 2017 sarà pari a 1.

Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

## SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La detrazione d'imposta, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017;
- 70 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- 75 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

## Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;

- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse com-

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano in-

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano. Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

#### Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre. l'asseverazione può essere:
  - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.
  - Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.
  - Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
  - Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

#### Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".



Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

## Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013.

## Righi da E61 a E62

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- '2' Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
- '3' Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria:
- '5' Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015);
- '6' Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015).
- '7' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
  - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

'8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo

'9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la gualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
- '2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2016 e ancora in corso nel 2017;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2017 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2017;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione):

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2017.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2015, 2 per le spese del 2016 e 1 per le spese del 2017;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1"):
  - **181.818,18 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - **153.846,15 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è di 100.000 euro;

- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e l'installazione di pannelli solari (codice "3"):
  - **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è di 60.000 euro;

- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4"):
  - **54.545,45 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è di 30.000 euro;

- per l'acquisto e posa in opera di schermature solari (codice "5"):
  - 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è di 60.000 euro;

- per l'acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (codice "6"):
  - 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro;

- per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice "8", 70%) e per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice "9", 75%):
- 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per le spese sostenute nel 2017.

#### SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

## Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- '1' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- '2' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni

- dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
- '3' Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2015 la detrazione può essere fruita anche per il 2016 e il 2017.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

## Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2015, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

## SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
- con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

## 10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- qli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2017, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi);
- le ritenute del 21 per cento, applicate sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

#### SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2017

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2017, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2018 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

## Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2017)

Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).

Se nell'anno 2017 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2017.

## Casi particolari

- Se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2017 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2017; Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.

tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.

## Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2017)

Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2017 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

## Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2017)

Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).

Se nell'anno 2017 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2017.

## Casi particolari

- Se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2017 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2017.
- Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-
- Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.

## Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2017)

Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).

Se nell'anno 2017 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2017.

## Casi particolari

- Se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2017 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2017.
  - Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.

## Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2017)

Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2017.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

#### **SEZIONE II - Altre ritenute subite**

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:

- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail;
- il codice 2 per guelle relative ai contributi erogati dall'Unire agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2018.

Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righi F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Colonna 6: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 8: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

## **SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni**



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

#### Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione

un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2018 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2016. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2017 con la quale è stato evidenziato

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in guesta colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017. Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 5 del rigo RX6 del modello REDDITI 2017, relativo all'eccedenza del contributo di solidarietà per il quale non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In guesta colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI 2017), riportato nella colonna 5 del rigo RX18 del Mod. REDDITI 2017.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2018 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;
- e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017. Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2016. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2018 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017. Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 9: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2016. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali". Colonna 11: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2018 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;
- e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in guesta colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017.

Inoltre, nella colonna 6 di guesto rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Colonna 12: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 13: riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.

Colonna 14: riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

## Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo

Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione inte-

L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione in-

Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2017 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2012 utilizzando il modello UNICO 2013. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2018 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2018.

Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.



L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2017 per l'anno d'imposta 2016 va indicata nel rigo F3.



Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l'anno d'imposta (2012, 2013, 2014, 2015) per cui nel corso del 2017 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Colonna 2: riportare l'eventuale eccedenza a credito Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 3: riportare l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 4: riportare l'eventuale eccedenza a credito di cedolare secca risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 6: riportare l'eventuale eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 9: riportare l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sulla produttività risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

## SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2018 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del conjuge).

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2018.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2018 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante dai punti 577 a 587 della Certificazione Unica 2018.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2018 (punto 333 per il coniuge).



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

#### SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2018 e rateazione del saldo 2017

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2018. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2017 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2018.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2018 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2018.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2018 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2018.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2018 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2017: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2018: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conquaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2018).

## **SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale**

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2017 e per l'acconto relativo al 2018, una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF"). Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevo-

Rigo F7: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2017. Nella colonna 2 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Indicare nella colonna 3 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2018. Nella colonna 4 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale non è barrata la relativa casella "2018" del punto 4. Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali non è barrata la relativa casella "2018") indicare la somma delle ritenute.

#### SEZIONE VIII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2018 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

#### Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare. il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2018.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2018.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2018.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2018.

## Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2018 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

### **SEZIONE IX - Altri Dati**

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2017 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 364 della Certificazione Unica 2018 ("Credito riconosciuto per famiglie numerose").

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 370 della Certificazione Unica 2018 ("Credito riconosciuto per canoni di locazione").

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 "reddito da fabbricati" per il quale la ritenuta può essere assente.

In particolare, nel rigo F13 indicare:

- nella colonna 1 (tipo di reddito), uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2018:
  - '1' reddito di terreni;
  - '2' reddito di fabbricati;
  - '3' reddito di lavoro dipendente;
  - '4' reddito di pensione;
  - '5' redditi di capitale;
  - '6' redditi diversi;
- nella colonna 2 (ritenute), l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il mod. REDDITI Persone fisiche 2018, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

## 11. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati:
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

## **SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati**

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

**Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione):** riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2017, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2017.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2017): indicare il credito d'imposta maturato nel 2017. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa:
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2018.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

## SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate.

## Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2017 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2017 o nel rigo RN47, col. 13, del mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

## SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2017 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2018, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

## Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2017 indicare "2017". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2017 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2018 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2017 e fino alla data di presentazione del 730/2018 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2015 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2016 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2017) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2017, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2017. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2016 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2017 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 6 (Imposta Iorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2016 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2017 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2017.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2016 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2017 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2017.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2017 o del Mod. 730/2016 o quadro CR, Sez. I del Mod. REDDITI PF 2016 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2017).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2017 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2017.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2017 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2017. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

			Imposta estera						
Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2016	di cui resasi definitiva nel corso del 2017				
Α	2016	1.000	350	200	150				

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2016 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

## Credito già utilizzato nel mod. 730/2017

Se nella dichiarazione mod. 730/2017 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2017, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero. Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

## SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2017.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2017. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2017 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2017.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2017 nei limiti dell'imposta netta.

#### **SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione**

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del guadro RN del Mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

## SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

## Rigo G9

Colonna 1 (Spesa 2017): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2016): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 3 (Rata credito 2016): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 4 (Rata credito 2015): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2017.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale:
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.



Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

## SEZIONE VIII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Nel rigo G10 indicare l'ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:

- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel 2018.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Colonna 1 (Spesa 2017): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017;

Colonna 2 (Spesa 2016): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2016

Colonna 3 (Residuo 2016): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2017.

#### **SEZIONE IX - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato**

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2017 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

## Rigo G11

Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

## **SEZIONE X - Credito d'imposta per videosorveglianza**

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari, all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

## Rigo G12

Colonna 1 (Residuo 2016): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

#### SEZIONE XI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

## Rigo G13

Colonna 1 (Credito anno 2017): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2018.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

## 12. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2018 per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conquaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Nella casella 1 indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto Mod. 730-3/2018 consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

## 13. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2017, per effettuare i seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
  - i dati catastali identificativi dell'immobile;
  - gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2017 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2017.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del mod. REDDITI 2018 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

## **SEZIONE I - Dati identificativi del condominio**

Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel campo 1, il codice fiscale;
- nel campo 2, l'eventuale denominazione.

## SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

## Rigo K2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

## Rigo K3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

#### SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nei righi da **K4** a **K9**, devono essere indicati:

- nel campo 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica:
- nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- = nel campo 8, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel campo 9, deve essere indicato il codice stato estero.

## IV. APPENDICE

#### Abbreviazioni

Art. Articolo

A.s.l. Azienda Sanitaria Locale Caf Centri di Assistenza Fiscale

Codice Civile C.C. CU Certificazione unica D.L. Decreto legge Decreto legislativo D.Lgs. D.M. Decreto Ministeriale

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R.

G.U. Gazzetta Ufficiale

Imposta comunale sugli immobili lci lmu Imposta municipale unica Imposta sul reddito delle società Ires Imposta sui redditi delle persone fisiche Irpef

Imposta sul valore aggiunto lva

Lett. Lettera Legge Modello Mod. Numero

S.O. Supplemento ordinario

Testo unico delle imposte sui redditi Tuir

UE Unione Europea

# Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate

Per l'acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

- a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

- e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e lo-
- g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015. pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

#### Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

## Addizionale regionale casi particolari

- La Regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di: soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2017 non superiore ad euro 45.000. In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice '2' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2017 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice '1' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice '1'.

La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei

con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre

- con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 2.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

#### **■** Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

#### **■ Calcolo delle plusvalenze**

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2015 è pari all'8%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

#### ■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

#### Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,

- Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
  nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nel-
- la Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti:
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti pre-
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

#### **■ Condizioni per essere considerati residenti**

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

- 1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
- 2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- 3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

#### ■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2017.

#### ■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

## **■ Eventi eccezionali**

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, ha prorogato fino al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Tale termine stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 e successivamente prorogato fino al 31 di-

cembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-Legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dalle citate norme, si applica anche ai contribuenti residenti nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n.189/2016;

- 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017 dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46;
- 4 per i contribuenti residenti alla data del 26 ottobre 2016 nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 prorogata (fino al 30 settembre 2017) dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- 5 per i contribuenti che alla data del 18 gennaio 2017 avevano la residenza nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, indicati nell'allegato 2-bis) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229 si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 fino al 30 novembre 2017. Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- 6 per i contribuenti che, alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. I contribuenti che non hanno presentato la summenzionata richiesta usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 al 6 dicembre 2017. L'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7 Per i contribuenti che, alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017; successivamente l'art.2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017.n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha prorogato il periodo di sospensione stabilito dal citato decreto sino al 30 settembre 2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. Pertanto per i contribuenti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti;
- 8 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

#### ■ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2017 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2017 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2017.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2017.

#### **■ Immobili inagibili**

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2017 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

#### ■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva consequente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze" Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11 comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare. Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato. Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti

## Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.

forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, consequentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli ur-

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione

o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

#### ■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati

in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le sequenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- I'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare,nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle

fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

#### ■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso ali uffici elettorali:
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato:
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione:
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
  - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

  nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi
- di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobill e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;

  nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenute
- per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

## Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel

periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva. In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

#### **■ Proventi sostitutivi e interessi**

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

#### ■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio):
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- I'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- I'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice:
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e

- quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

## ■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

## ■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

## ■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente

rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne:
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'AsI, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto allà detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in casò di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

#### Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

#### Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
- Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscritore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.

#### Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

## ■ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129 11.
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;

- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico:
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono as-

soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

## ■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

#### 1. Stipend

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le sequenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

# 2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abroga-

zione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2017, si fa riferimento al decreto 22 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2017 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

#### 3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- Argentina Regno Unito Spagna Stati Uniti Venezuela Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia:
- Belgio Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Francia Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- Australia Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Canada Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

#### 4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

#### **■ Tabella Codici Regione**

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

#### ■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017. Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato:
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo

l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tas-

#### ■ Variazioni di coltura dei terreni

sazione nella misura convenzionale.

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

## TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (p	per scaglioni)			ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI				
		fino a euro	15.000,00	23			23% sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00	e fino a euro	28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente	15.000,00	
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente	28.000,00	
oltre euro	55.000,00	e fino a euro	75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente	55.000,00	
		oltre a euro	75.000,00	43	25.420,00	+	43% parte eccedente	75.000,00	

#### TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)					
	1 (colonna 1)	■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro					
E71	2 (colonna 1)	■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro					
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro					
E72 = 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro = 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro							
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.							

## **TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO**

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	800 – ( <u>110 X reddito complessivo</u> ) <sup>(2) (3)</sup> 15.000
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	690 X ( <u>80.000 – reddito complessivo</u> ) 40.000
oltre euro 80.000	0

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
- (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
	età inferiore a 3 anni	1220 x ( <u>95.000 – reddito complessivo</u> ) 95.000
1	età non inferiore a 3 anni	950 x ( <u>95.000 – reddito complessivo</u> ) 95.000
2	età inferiore a 3 anni	1220 x ( <u>110.000 – reddito complessivo</u> ) 110.000
2	età non inferiore a 3 anni	950 x ( <u>110.000 – reddito complessivo</u> ) 110.000
3	età inferiore a 3 anni	1220 x ( <u>125.000 – reddito complessivo</u> ) 125.000
3	età non inferiore a 3 anni	950 x ( <u>125.000 – reddito complessivo</u> ) 125.000
4	età inferiore a 3 anni	1.420 x ( <u>140.000 – reddito complessivo</u> ) 140.000
4	età non inferiore a 3 anni	1.150 x ( <u>140.000 – reddito complessivo</u> ) 140.000
5	età inferiore a 3 anni	1.420 x ( <u>155.000 – reddito complessivo</u> ) 155.000
J	età non inferiore a 3 anni	1.150 x ( <u>155.000 – reddito complessivo</u> ) 155.000
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

<sup>(1)</sup> Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

### TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

## TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 <b>(3)</b>
compreso tra euro 8.001 e 28.000	978 + <u>902 x (28.000 – reddito complessivo)</u> 20.000
compreso tra euro 28.001 e 55.000	978 x <u>55.000 – reddito complessivo</u> 27.000
oltre euro 55.000	0

<sup>(1)</sup> Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

<sup>(2)</sup> Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

<sup>(3)</sup> Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

<sup>(2)</sup> Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

<sup>(3)</sup> L'ammontare della **detrazione** effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

### TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 <b>(3)</b>
compreso tra euro 8.001 e 15.000	1.297 + 583 (15.000 – reddito complessivo) 7.000
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.297 x 55.000 – reddito complessivo 40.000
oltre euro 55.000	0

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

# TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	1.104 x 55.000 – reddito complessivo 50.200
oltre euro 55.000	0

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

## TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia,	10%	Malta	0-15% (4)
Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela		Mauritius	15-40% (⁵)
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio,		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (6)
Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador,	15%	Armenia	5-10% ( <sup>7</sup> )
Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia,		Oman	5-10% (8)
Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,		Ghana, Lettonia	5-15% (°)
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna,		Islanda, Libano	5-15% (10)
Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia		Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
		Thailandia	15-20% ( <sup>12</sup> )
Costa d'Avorio	15-18% (1)	Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% (13)
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (²)	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% (³)	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

- (1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) II 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
  (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli
- (6) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
  (6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
- (7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
  (8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
- (\*) II 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi
- (10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- (11) |ll 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare
- (12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi
- (13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

# TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	29/
AFGHANISTAN		CILE	015	GUINEA BISSAU		MONTSERRAT	. 208	SIRIA	
AJMAN		CINA		GUINEA EQUATORIALE		MOZAMBICO		SLOVACCA REPUBBLICA	
ALAND ISOLE		CIPRO		GUYANA		MYANMAR			
ALBANIA		CITTÀ DEL VATICANO		HAITI		NAMIBIA		SLOVENIA	
ALGERIA				HEARD AND MCDONALD ISLAND				SOMALIA	066
AMERICAN SAMOA			223			NAURU		SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWIC	
		COCOS (KEELING) ISLAND		HONDURAS		NEPAL	. 115	SPAGNA	067
ANDORRA		COLOMBIA		HONG KONG		NICARAGUA		SRI LANKA	089
ANGOLA		COMORE, ISOLE		INDIA		NIGER		ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO		INDONESIA		NIGERIA	. 117	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL		IRAN		NIUE	. 205	STATI UNITI D'AMERICA	
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE		IRAQ		NORFOLK ISLAND	. 285	SUDAFRICANA REPUBBLICA	
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	IRLANDA	040	NORVEGIA	. 048		
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	. 253	SUD SUDAN	
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .	252	NUOVA ZELANDA	. 049	SUDAN	
ARUBA	212	COSTA RICA	019	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ASCENSION		CROAZIA		JERSEY C.I.		PAESI BASSI		SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND	)S 286
AUSTRALIA		CUBA		KAZAKISTAN		PAKISTAN	036	SVEZIA	
AUSTRIA		CURACAO		KENYA		PALAU		SVIZZERA	
AZERBAIGIAN		DANIMARCA		KIRGHIZISTAN		PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)		SWAZILAND	
AZZORRE ISOLE	200	DOMINICA		KIRIBATI	104	PANAMA			
		DOMINICA DOMINICANA (REPUBBLICA)	192			PAPUA NUOVA GUINEA	. 001	TAGIKISTAN	
BAHAMAS				KOSOVO				TAIWAN	
BAHRAIN		DUBAI	240	KUWAIT				TANZANIA	057
BANGLADESH		ECUADOR		LAOS		PENON DE ALHUCEMAS		TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BARBADOS		EGITTO		LESOTHO		PENON DE VELEZ DE LA GOMERA .		TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIAN	10 245
BELGIO		EL SALVADOR		LETTONIA		PERÙ	. 053	THAILANDIA	072
BELIZE	198	ERITREA	277	LIBANO		PITCAIRN	. 175	TIMOR EST	
BENIN	158	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	. 225		
BERMUDA	207	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	. 054	TOGO	
BHUTAN	097	FAEROER (ISOLE)		LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	. 055	TOKELAU	
BIELORUSSIA	264	FALKLAND (ISOLÉ)		LITUANIA		PORTORICO		TONGA	
BOLIVIA		FIJI, ISOLE		LUSSEMBURGO		PRINCIPATO DI MONACO		TRINIDAD E TOBAGO	
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SA		FILIPPINE		MACAO		QATAR		TRISTAN DA CUNHA	229
BOSNIA-ERZEGOVINA		FINLANDIA		MACEDONIA		RAS EL KAIMAH		TUNISIA	07!
BOTSWANA		FRANCIA		MADAGASCAR		REGNO UNITO		TURCHIA	
BOUVET ISLAND		FUIJAYRAH		MADEIRA	225	REUNION		TURKMENISTAN	
		GABON		MALAWI		ROMANIA		TURKS E CAICOS (ISOLE)	
	011							TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BRUNEI DARUSSALAM		GAMBIA		MALAYSIA		RUANDA		TUVALU	
BULGARIA		GEORGIA		MALDIVE		RUSSIA (FEDERAZIONE DI)		UCRAINA	
BURKINA FASO		GERMANIA		MALI		SAHARA OCCIDENTALE		UGANDA	
BURUNDI		GHANA		MALTA		SAINT BARTHELEMY	. 293	UMM AL QAIWAIN	
CAMBOGIA		GIAMAICA		MAN ISOLA	203	SAINT KITTS E NEVIS		UNGHERIA	07
CAMERUN	119	GIAPPONE		MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE	219	SAINT LUCIA		URUGUAY	
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	. 222	UZBEKISTAN	
CANADA	013	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SAINT-PIERRE E MIQUELON	. 248	VANUATU	
CANARIE ISOLE	100	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALOMONE ISOLE	. 191		
CAPO VERDE	188	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VENEZUELA	
CAROLINE ISOLE		GRECIA		MAURITIUS		SAN MARINO		VERGINI AMERICANE (ISOLE)	
CAYMAN (ISOLE)		GRENADA		MAYOTTE		SAO TOME E PRINCIPE		VERGINI BRITANNICHÈ (ISOLE)	
CECA (REPUBBLICA)		GROENLANDIA		MELILLA		SENEGAL		VIETNAM	06
CENTROAFRICANA (REPUBBLIC		GUADALUPA		MESSICO		SEYCHELLES		WAKE ISOLE	
				MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).	040	SERBIA		WALLIS E FUTUNA	
CEUTA		GUAM		MICRONESIA (STATTFEDERATTDI).	215			YEMEN	
CHAFARINAS		GUATEMALA				SHARJAH			
CHAGOS ISOLECHRISTMAS ISLAND		GUAYANA FRANCESE		MOLDAVIA		SIERRA LEONE		ZAMBIA	
	282	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SINGAPORE	1/17	ZIMBABWE	073

# TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2017"

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016 E IL 1° GENNAIO 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
01/01/2010	WONTESCODO-WONTE COLOWIDO	IVISOO	IXIN	Ex Comune di MONTESCUDO	F641
				Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
				Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
01/01/2017	ABETONE COTIGLIANO	IVI370	PI	Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
				Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
				Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	1670
04/04/0047	MONITAL CINIO	M270	CI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
04/04/0047	CAN MADOELLO DITECLIO	14077	DT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di PITEGLIO	G715
				Ex Comune di BARCHI	A639
04/04/0047	TERRE DOVERSOUL	14070	DU	Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
04/04/0047	VALEODNAOE	M200	МО	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di FIORDIMONTE	D609

# Modello 730 Istruzioni per la compilazione - Appendice 2018

# TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2018".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017 E NEL 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
01/01/2016	MONTESCODO-MONTE COLOMBO	IVIOOO	KIN	Ex Comune di MONTESCUDO	F641
				Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
				Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
01/01/2017	ADETONE COTTOLIANO	IVISTO	' '	Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
				Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
				Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	1670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
01/01/2017	WONTALOINO	IVISTO	OI.	Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
01/01/2017	SAN WARGELEO FITEGEIO	IVISTT	ГІ	Ex Comune di PITEGLIO	G715
				Ex Comune di BARCHI	A639
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	IVIS79	FU	Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
01/01/2017	VALI ONVACE	WIJOZ	IVIC	Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
17/02/2017	VAL LIONA	M384	VI	Ex Comune di GRANCONA	E138
17/02/2017	VAL LIONA	101304	VI	Ex Comune di SAN GERMANO DEI BERICI	H863
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	1632	MN	Ex Comune di SERMIDE	1632
01/03/2017	SERVINDE ET ELONIOA	1032	IVIIN	Ex Comune di FELONICA	D529
				Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO	B983
				Ex Comune di PEDACE	G400
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di SERRA PEDACE	1650
				Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO	1898
				Ex Comune di TRENTA	L375

						COD	ICI CATASTALI (	COMUNAL	ı					
COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
<b>COM.</b> A001	ABANO TERME	PD	<b>COM.</b> A150	ALBERONA	FG	COM. A284	ANDRETTA	AV	COM A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	COM. A576	BAGNONE	MS
A004	ABBADIA CERRETO	LO	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	A285	ANDRIA	BT	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	A577	BAGNOREGIO	VT
A005 A006	ABBADIA LARIANA ABBADIA SAN SALVATORE	LC SI	A154 A155	ALBETTONE ALBI	VI CZ	A286 A287	Andriano .andrian. Anela	BZ SS	A438 A439	ARRE ARRONE	PD TR	A578 A579	BAGOLINO BAIA E LATINA	BS CE
A007	ABBASANTA	OR	A158	ALBIANO	TN	A288	ANFO	BS	A441		VA	A580	BAIANO	AV
A008 A010	ABBATEGGIO ABBIATEGRASSO	PE MI	A157 A159	ALBIANO D'IVREA ALBIATE	TO MB	A290 A291	ANGERA ANGHIARI	VA AR	A443 A444	ARSIE' ARSIERO	BL VI	A581 A584	BAIARDO BAIRO	IM TO
M376	ABETONE CUTIGLIANO	PT	A160	ALBIDONA	CS	A292	ANGIARI	VR	A445	ARSITA	TE	A586	BAISO	RE
A013 A014	ABRIOLA ACATE	PZ RG	A161 A162	ALBIGNASEGO ALBINEA	PD RE	A293 A294	ANGOLO TERME ANGRI	BS SA	A446 A447	ARSOLI ARTA TERME	RM UD	A587 A588	BALANGERO BALDICHIERI D'ASTI	TO AT
A015	ACCADIA	FG	A163	ALBINO	BG	A295	ANGROGNA	TO	A448	ARTEGNA	UD	A590	BALDISSERO CANAVESE BALDISSERO D'ALBA	TO
A016 A017	ACCEGLIO ACCETTURA	CN MT	A164 A166	ALBIOLO ALBISOLA SUPERIORE	CO SV	A297 A296	ANGUILLARA SABAZIA ANGUILLARA VENETA	RM PD	A449 A451		RM BS	A589 A591	BALDISSERO D'ALBA BALDISSERO TORINESE	CN TO
A018	ACCIANO	AQ	A165	ALBISSOLA MARINA	SV	A299	ANNICCO	CR	1 1	ARVIER	AO	A592	BALESTRATE BALESTRINO	PA
A019 A020	ACCUMOLI ACERENZA	RI PZ	A167 A171	ALBIZZATE ALBONESE	VA PV	A301 A302	ANNONE DI BRIANZA ANNONE VENETO	LC VE	A453 A440	ARZACHENA ARZAGO D'ADDA	SS BG	A593 A594	BALLABIO	SV LC
A023	ACERNO	SA	A172	ALBUSAGGIA	SO	A303	ANOIA	RC	A454		NU	A597	BALLAO	SU
A024 A025	ACERRA ACI BONACCORSI	NA CT	A173 A175	ALBUGNANO ALBUZZANO	AT PV	A304 A306	ANTEGNATE ANTERIVO .ALTREI.	BG BZ	A455 A458		NA PD	A599 A600	BALME BALMUCCIA	TO VC
A026 A027	ACI CASTELLO ACI CATENA	CT	A176 A177	ALCAMO	TP ME	A305 A309	ANTEY-SAINT-ANDRE' ANTICOLI CORRADO	AO	A459 A460	ARZIGNANO ASCEA	VI	A601 A603	BALOCCO BALSORANO	VC
A027	ACI SANT'ANTONIO	CT CT	A177	ALCARA LI FUSI ALDENO	TN	A312	ANTIGNANO	RM AT	A460 A461		SA SI	A604	BALVANO	AQ PZ
A028 A032	ACIREALE ACQUAFONDATA	CT FR	A179 A180	ALDINO .ALDEIN. ALES	BZ OR	A313 A314	ANTILLO ANTONIMINA	ME RC	A462 A463		AP FG	A605 A606	BALZOLA BANARI	AL SS
A032 A033	ACQUAFORMOSA	CS	A182	ALESSANDRIA	AL	A315	ANTRODOCO	RI	A464		RI	A607	BANCHETTE	TO
A034 A035	ACQUAFREDDA ACQUALAGNA	BS PU	A183 A181	ALESSANDRIA DEL CARRETTO ALESSANDRIA DELLA ROCCA	CS AG	A317 A318	ANTRONA SCHIERANCO ANVERSA DEGLI ABRUZZI	VB AQ	A465 A467	ASIAGO ASIGLIANO VENETO	VI VI	A610 A612	BANNIO ANZINO BANZI	VB PZ
A039	ACQUALAGNA ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A184	ALESSANO	LE	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	A466		VC	A613	BAONE	PD
A038 A040	ACQUANEGRA SUL CHIESE ACQUAPENDENTE	MN VT	A185 A186	ALEZIO ALFANO	LE SA	A320 A321	ANZANO DI PUGLIA ANZI	FG PZ	A470 A471		MN TV	A614 A615	BARADILI BARAGIANO	OR PZ
A040	ACQUAPPESA	CS	A187	ALFEDENA	AQ	A323	ANZIO	RM	A473		MI	A616	BARANELLO	CB
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	A188 A189	ALFIANG NATTA	BS	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	A474	ASSEMINI	CA	A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A043 A044	ACQUARO ACQUASANTA TERME	VV AP	A191	ALFIANO NATTA ALFONSINE	AL RA	A325 A326	ANZOLA D'OSSOLA AOSTA	VB AO	A475 A476	ASSISI ASSO	PG CO	A618 A619	BARANZATE BARASSO	MI VA
A045 A050	ACQUASPARTA ACQUAVIVA COLLECTOCE	TR CB	A192 A193	ALGHERO ALGUA	SS BG	A327 A328	APECCHIO APICE	PU BN	A477 Δ478		OR EN	A621	BARATILI SAN PIETRO BARBANIA	OR TO
A050 A048	ACQUAVIVA COLLECROCE ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A194	ALI'	ME	A329	APIRO	MC	A478 A479		AT	A625 A626	BARBARA	AN
A051 A047	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS AP	A201 A195	ALI' TERME ALIA	ME PA	A330 A333	APOLLOSA APPIANO GENTILE	BN CO	A480	ASUNI ATELETA	OR	A628 A627	BARBARANO ROMANO	VT VI
A049	ACQUAVIVA PICENA ACQUAVIVA PLATANI	CL	A196	ALIANO	MT	A332	APPIANO SULLA STRADA DE	L VINO .EPPAN	A481 A482	ATELLA	AQ PZ	A629	BARBARANO VICENTINO BARBARESCO	CN
M211 A052	ACQUEDOLCI ACQUI TERME	ME AL	A197 A198	ALICE BEL COLLE ALICE CASTELLO	AL VC	AN DE A334	R. APPIGNANO	BZ MC	A484 A485	ATENA LUCANA ATESSA	SA CH	A630 A631	BARBARIGA BARBATA	BS BG
A052 A053	ACRI	CS		ALICE SUPERIORE	TO	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	A486	ATINA	FR	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI
A054	ACUTO	FR	A200 A202	ALIFE	CE	A337 A338	APRICA APRICALE	SO	A487	ATRANI	SA	A633 A634	BARBERINO VAL D'ELSA BARBIANELLO	FI PV
A055 A056	ADELFIA ADRANO	BA CT	A202 A203	ALIMENA ALIMINUSA	PA PA	A339	APRICENA	IM FG	A488 A489	ATRI ATRIPALDA	TE AV	A635	BARBIANO .BARBIAN.	BZ
A057 A058	ADRARA SAN MARTINO ADRARA SAN ROCCO	BG BG	A204 A206	ALLAI ALLEGHE	OR BL	A340 A341	APRIGLIANO APRILIA	CS LT	A490 A491		TR UD	A637 A638	BARBONA BARCELLONA POZZO DI GOTTO	PD ME
A059	ADRIA	RO	A206 A205	ALLEIN	AO	A343	AQUARA	SA		ATZARA	NU	A640	BARCIS	PN
A060	ADRO AFFI	BS	A207 A208	ALLERONA ALLISTE	TR	A344 A346	AQUILA D'ARROSCIA AQUILEIA	IM	A493		PU	A643 A645	BARD BARDELLO	AO
A061 A062	AFFILE	VR RM	A210	ALLUMIERE	LE RM	A347	AQUILONIA	UD AV	A494 A495		SR SA	A646	BARDI	VA PR
A064	AFRAGOLA	NA	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	A348	AQUINO	FR	A496		MS	A647	BARDINETO	SV
A065 A067	AFRICO AGAZZANO	RC PC	A214 A216	ALME' ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG BG	A350 A351	ARADEO ARAGONA	LE AG	A497 A499	AURANO AURIGO	VB IM	A650 A651	BARDOLINO BARDONECCHIA	VR TO
A068	AGEROLA	NA	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A352	ARAMENGO	AT	A501		BL	A652	BAREGGIO	MI
A069 A070	AGGIUS AGIRA	SS EN	A218 A220	ALMESE ALONTE	TO VI	A354 A357	ARBA ARBOREA	PN OR	A502 A503		FR NU	A653 A655	BARENGO BARESSA	NO OR
A071	AGLIANA	PT	M375	ALPAGO	BL	A358	ARBORIO	VC		AVEGNO	GE	A656	BARETE	AQ
A072 A074	AGLIANO TERME AGLIE'	AT TO	A221 A222	ALPETTE ALPIGNANO	TO TO	A359 A360	ARBUS ARCADE	SU TV		AVELENGO .HAFLING. AVELLA	BZ AV	A657 A658	BARGA BARGAGLI	LU GE
H848	AGLIENTU	SS	A223	ALSENO	PC	A363	ARCE	FR	A509		AV	A660	BARGE	CN
A075 A076	AGNA AGNADELLO	PD CR	A224 M383	ALSERIO ALTA VALLE INTELVI	CO	A365 A366	ARCEVIA	BG AN	A511 A512	AVERARA AVERSA	BG CE	A661 A662	BARGHE BARI	BS BA
A077	AGNANA CALABRA	RC		ALTANE	BA	A367	ARCHI	CH		AVETRANA	TA	A663	BARI SARDO	NU
A080 A082	AGNONE AGNOSINE	IS BS		ALTARE ALTAVALLE	SV TN	A369 A370	ARCIDOSSO ARCINAZZO ROMANO	GR RM	A515 A516	AVEZZANO AVIANO	AQ PN	A664 A665	BARIANO BARICELLA	BG BO
A083	AGORDO	BL	A228	ALTAVILLA MILICIA	AV	A371	ARCISATE	VA		AVIATICO	BG	A666	BARILE	PZ
A084 A085	AGOSTA AGRA	RM VA	A229 A227	ALTAVILLA MILICIA ALTAVILLA MONFERRATO	PA AL	A372 A373	ARCO ARCOLA	TN SP		AVIGLIANA AVIGLIANO	TO PZ	A667 A668	BARISCIANO BARLASSINA	AQ MB
A087 A088	AGRATE BRIANZA AGRATE CONTURBIA	MB NO	A230 A231	ALTAVILLA SILENTINA ALTAVILLA VICENTINA	SA VI	A374 A375	ARCOLE ARCONATE	VR MI	M258 A520	AVIGLIANO UMBRO AVIO	TR TN	A669 A670	BARLETTA BARNI	BT CO
A089	AGRIGENTO	AG		ALTIDONA	FM	A376	ARCORE	MB		AVISE	AO	A671	BAROLO	CN
A091	AGROPOLI	SA	A234	ALTINO	CS CH	A377	ARCUGNANO	VI	A522		SR	A673	BARONE CANAVESE	TO
A092 A093	AGUGLIANO AGUGLIARO	AN VI	A235 A236	ALTINO ALTISSIMO	VI	A379 A380	ARDARA ARDAULI	SS OR	A523 A094	AVOLASCA AYAS	AL AO	A674 A676	BARONISSI BARRAFRANCA	SA EN
	AICURZIO	MB	A237	ALTIVOLE	TV	M213	ARDEA	RM		AYMAVILLES	AO	A677	BARRALI	SU
A097 A098	AIDOMAGGIORE AIDONE	OR EN	A238 M369	ALTO ALTO RENO TERME	CN BO	A382 A383	ARDENNO ARDESIO	SO BG		AZEGLIO AZZANELLO	TO CR	A678 A681	BARREA BARUMINI	AQ SU
A100	AIELLI AIELLO CALABRO	AQ CS	A239 A240	ALTOFONTE ALTOMONTE	PA CS	A385 A386	ARDORE ARENA	RC VV		AZZANO D'ASTI AZZANO DECIMO	AT PN	A683 A684	BARZAGO BARZANA	LC BG
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD		ALTOPASCIO	LU	A387	ARENA PO	PV	A529	AZZANO MELLA	BS	A686	BARZANO'	LC
	AIELLO DEL SABATO AIETA	AV CS		ALTOPIANO DELLA VIGOLANA ALVIANO	TN TR	A388 A389	ARENZANO ARESE	GE MI		AZZANO SAN PAOLO AZZATE	BG VA	A687 A689	BARZIO BASALUZZO	LC AL
A106	AILANO	CE	A243	ALVIGNANO	CE	A390	AREZZO	AR	A532	AZZIO	VA	A690	BASCAPE'	PV
A107 A109	AILOCHE AIRASCA	BI TO	A244 A246	ALVITO ALZANO LOMBARDO	FR BG	A391 A392	ARGEGNO ARGELATO	CO BO	A533 A534		BG VB	A691 A692	BASCHI BASCIANO	TR TE
A110	AIROLA	BN	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A393	ARGENTA	FE	A535	BACOLI	NA	A694	BASELGA DI PINE'	TN
A111 A112	AIROLE AIRUNO	IM LC	A249 A251	ALZATE BRIANZA AMALFI	CO SA	A394 A396	ARGENTERA ARGUELLO	CN CN	A536 M214	BADALUCCO BADESI	IM SS	A696 A697	BASELICE BASIANO	BN MI
A113	AISONE	CN	A252	AMANDOLA	FM	A397	ARGUSTO	CZ	A537	BADIA .ABTEI.	BZ	A698	BASICO'	ME
A116 A115	ALA ALA' DEI SARDI	TN SS	A253 A254	AMANTEA AMARO	CS UD	A398 A399	ARI ARIANO IRPINO	CH AV	A540 A538	BADIA CALAVENA BADIA PAVESE	VR PV	A699 A700	BASIGLIO BASILIANO	MI UD
A117	ALA DI STURA	TO	A255	AMARONI	CZ	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A539	BADIA POLESINE	RO	A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A118 A119	ALAGNA ALAGNA VALSESIA	PV VC	A256 A257	AMASENO AMATO	FR CZ	A401 A402	ARICCIA ARIFLLI	RM CH		BADIA TEDALDA BADOLATO	AR CZ		BASSANO DEL GRAPPA BASSANO IN TEVERINA	VI VT
A120	ALANNO	PE	A258	AMATRICE	RI	A403	ARIENZO	CE	A544	BAGALADI	RC	A704	BASSANO ROMANO	VT
A121 A122	ALANO DI PIAVE ALASSIO	BL SV	A259 M351	AMBIVERE AMBLAR-DON	BG TN	A405 A407	ARIGNANO ARITZO	TO NU	A546 A547		PA RA	A707	BASSIANO BASSIGNANA	LT Al
A123	ALATRI	FR	A261	AMEGLIA	SP	A409	ARIZZANO	VB	A552	BAGNARA CALABRA	RC	A709	BASTIA MONDOVI'	CN
A124	ALBA	CN	A262	AMELIA	TR	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	A710	BASTIA UMBRA	PG PV
A125 A126	ALBA ADRIATICA ALBAGIARA	TE OR	A263 A264	AMENDOLARA AMENO	CS NO	A413 A414	ARLUNO ARMENO	MI NO		BAGNARIA BAGNARIA ARSA	PV UD	A712 A713	BASTIDA PANCARANA BASTIGLIA	PV MO
A127	ALBAIRATE	MI	A265	AMOROSI	BN	A415	ARMENTO	PZ	A555	BAGNASCO	CN	A714	BATTAGLIA TERME	PD
A128 A131	ALBANELLA ALBANO DI LUCANIA	SA PZ	A267 A268	AMPEZZO ANACAPRI	UD NA	A418 A419	ARMO ARMUNGIA	IM SU	A557 A560	BAGNATICA BAGNI DI LUCCA	BG LU	A716 A717	BATTIFOLLO BATTIPAGLIA	CN SA
A132	ALBANO LAZIALE	RM	A269	ANAGNI	FR	A424	ARNAD	AO	A564	BAGNO A RIPOLI	FI	A718	BATTUDA	PV
A129 A130	ALBANO SANT'ALESSANDRO ALBANO VERCELLESE	BG VC	A270 A271	ANCARANO ANCONA	TE AN	A421 A422	ARNARA ARNASCO	FR SV		BAGNO DI ROMAGNA BAGNOLI DEL TRIGNO	FC IS	A719 A721	BAUCINA BAULADU	PA OR
A134 A137	ALBAREDO ARNABOLDI ALBAREDO D'ADIGE	PV VR	A272 A274	ANDALI ANDALO	CZ TN	A425 A427	ARNESANO AROLA	LE VB	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD AV	A722		NU VB
A137 A135		VR SO	A274 A273	ANDALO ANDALO VALTELLINO	TN SO	A427 A429	AROLA ARONA	VB NO		BAGNOLI IRPINO BAGNOLO CREMASCO	AV CR		BAVENO BEDERO VALCUVIA	VB VA
A138	ALBARETO	PR	A275	ANDEZENO	TO	A430	AROSIO	CO	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	A729	BEDIZZOLE	BS
A139 A143	ALBARETTO DELLA TORRE ALBAVILLA	CN CO	A278 A280	ANDORA ANDORNO MICCA	SV BI	A431 A432	ARPAIA ARPAISE	BN BN		BAGNOLO DI PO BAGNOLO IN PIANO	RO RE	A730 A731	BEDOLLO BEDONIA	TN PR
A145	ALBENGA	SV AL	A281	ANDRANO	LE TO	A433 A434	ARPINO	FR PD	A569	BAGNOLO MELLA	BS	A732	BEDULITA	BG
	ALBERA LIGURE ALBEROBELLO	AL BA	A282 A283	ANDRATE ANDREIS	TO PN		ARQUA' PETRARCA ARQUA' POLESINE	PD RO		BAGNOLO PIEMONTE BAGNOLO SAN VITO	CN MN	A733 A734	BEE BEINASCO	VB TO
									_			_		

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
A735	BEINETTE BELCASTRO	CN CZ	A891 A892	BISUSCHIO	VA	B048 B049	BORMIDA BORMIO	SV SO	B216 B217		TO BG	B394 B395	CALCINATO CALCIO	BS BG
A736 A737	BELFIORE	VR		BITETTO BITONTO	BA BA	B049 B051	BORNASCO	PV	B217 B218		CO	B396	CALCIO	LC
A740 A739	BELFORTE ALL'ISAURO BELFORTE DEL CHIENTI	PU MC		BITRITTO BITTI	BA NU	B054 B055	BORNO BORONEDDU	BS OR	B219 B220	BRUNELLO BRUNICO .BRUNECK.	VA BZ	B397 TERN	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO AN DE.	.KAL- BZ
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	A896	BIVONA	AG	B056	BORORE	NU	B221	BRUNO	AT	B398	CALDAROLA	MC
A741 A742	BELGIOIOSO BELGIRATE	PV VB		BIZZARONE	RC CO	B057 B058	BORRELLO BORRIANA	CH BI	B223 B225		BG TO	B399 B400	CALDERARA DI RENO CALDES	BO TN
A743 M335	BELLA BELLAGIO	PZ CO		BLEGGIO SUPERIORE BLELLO	TN BG	B061 B062	BORSO DEL GRAPPA BORTIGALI	TV NU	B227 B228		NA VA	B402 B403	CALDIERO CALDOGNO	VR VI
A745	BELLANO	LC	A857	BLERA	VT	B063	BORTIGIADAS	SS	B229	BRUSNENGO	BI	B404	CALDONAZZO	TN
A746 A747	BELLANTE BELLARIA-IGEA MARINA	TE RN		BLESSAGNO BLEVIO	CO	B064 B067	BORUTTA BORZONASCA	SS GE	B230 B232		AO TO	B405 B406	CALENDASCO CALENZANO	PC FI
A749 A750	BELLEGRA BELLINO	RM CN		BLUFI BOARA PISANI	PA PD	B068 B069	BOSA BOSARO	OR RO	B234 B235		RC MI	B408 B410	CALESTANO CALICE AL CORNOVIGLIO	PR SP
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	A909	BOBBIO	PC	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B236	BUBBIO	AT	B409	CALICE LIGURE	SV
A752 M294	BELLINZAGO NOVARESE BELLIZZI	NO SA		BOBBIO PELLICE BOCA	TO NO	B073 B071	BOSCO CHIESANUOVA BOSCO MARENGO	VR AL	B237 B238		SR CH	B413 B415	CALIMERA CALITRI	LE AV
A755 A756	BELLONA BELLOSGUARDO	CE SA	A912	BOCCHIGLIERO BOCCIOLETO	CS	B075 B076	BOSCONERO BOSCOREALE	TO	B239 B240	BUCCIANO	BN	B416 B417	CALIZZANO CALLABIANA	SV BI
A757	BELLUNO	BL		BOCENAGO	VC TN	B076 B077	BOSCOTRECASE	NA NA	B240 B242		MI SA	B417 B418	CALLIANO	AT
A759 A762	BELLUSCO BELMONTE CALABRO	MB CS		BODIO LOMNAGO BOFFALORA D'ADDA	VA LO	B079 B080	BOSIA BOSIO	CN AL	B243 B246		AR SS	B419 B423	CALLIANO CALOLZIOCORTE	TN LC
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B081	BOSISIO PARINI	LC	B247	BUDOIA	PN	B424	CALOPEZZATI	CS
A761 A765	BELMONTE DEL SANNIO BELMONTE IN SABINA	IS RI	A925	BOGLIASCO BOGNANCO	GE VB	B082 B083	BOSNASCO BOSSICO	PV BG	B248 B249	BUDRIO	SS BO	B425 B426	CALOSSO CALOVETO	AT CS
A764 A760	BELMONTE MEZZAGNO BELMONTE PICENO	PA FM		BOGOGNO BOISSANO	NO SV	B084 B085	BOSSOLASCO BOTRICELLO	CN CZ	B250 B251		SU PT	B427 B428	CALTABELLOTTA CALTAGIRONE	AG CT
A766	BELPASSO	CT	A930	BOJANO	CB	B086	BOTRUGNO	LE	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B429	CALTANISSETTA	CL
A768 A772	BELSITO BELVEDERE DI SPINELLO	CS KR		BOLANO BOLGARE	SP BG	B088 B091	BOTTANUCO BOTTICINO	BG BS	B256 B258		AQ VA	B430 B431	CALTAVUTURO CALTIGNAGA	PA NO
A774 A773	BELVEDERE LANGHE BELVEDERE MARITTIMO	CN CS		BOLLATE BOLLENGO	MI TO	B094 B097	BOTTIDDA BOVA	SS RC	B259 B261		UD LC	B432 B433	CALTO CALTRANO	RO VI
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	A944	BOLOGNA	ВО	B099	BOVA MARINA	RC	B262	BULGAROGRASSO	CO	B434	CALUSCO D'ADDA	BG
A770 A776	BELVEGLIO BELVI'	AT NU		BOLOGNANO BOLOGNETTA	PE PA	B098 B100	BOVALINO BOVEGNO	RC BS	B264 B265		SS SS	B435 B436	CALUSO CALVAGESE DELLA RIVIERA	TO BS
A777 A778	BEMA BENE LARIO	SO CO		BOLOGNOLA BOLOTANA	MC NU	B101 B102	BOVES BOVEZZO	CN BS	B266 B267	BUONABITACOLO BUONALBERGO	SA BN	B437 B439	CALVANICO CALVATONE	SA CR
A779	BENE VAGIENNA	CN	A949	BOLSENA	VT	A720	BOVILLE ERNICA	FR	B269	BUONCONVENTO	SI	B440	CALVELLO	PZ
A780 A781	BENESTARE BENETUTTI	RC SS		BOLTIERE BOLZANO .BOZEN.	BG BZ	B104 B105	BOVINO BOVISIO-MASCIAGO	FG MB	B270 B272	BUONVICINO BURAGO DI MOLGORA	CS MB	B441 B442	CALVENE CALVENZANO	VI BG
A782 A783	BENEVELLO BENEVENTO	CN BN		BOLZANO NOVARESE BOLZANO VICENTINO	NO VI	B106 B107	BOVOLENTA BOVOLONE	PD VR	B274 B275		SU AG	B443 B444	CALVERA CALVI	PZ BN
A784	BENNA	BI		BOMARZO	VT	B107	BOZZOLE	AL	B276		SS	B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR
A785 A786	BENTIVOGLIO BERBENNO	BO BG		BOMBA BOMPENSIERE	CH CL	B110 B111	BOZZOLO BRA	MN CN	B278 B279		TO TO	B445 B447	CALVI RISORTA CALVIGNANO	CE PV
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	A958	BOMPIETRO	PA	B112	BRACCA	BG	B280	BURONZO	VC	B448	CALVIGNASCO	MI
A788 A789	BERCETO BERCHIDDA	PR SS		BOMPORTO BONARCADO	MO OR	B114 B115	BRACCIANO BRACIGLIANO	RM SA	B281 B282		OR GE	B450 B452	CALVISANO CALVIZZANO	BS NA
A791 A792	BEREGAZZO CON FIGLIARO BEREGUARDO	CO PV		BONASSOLA BONATE SOPRA	SP BG	B116 B117	BRAIES .PRAGS. BRALLO DI PREGOLA	BZ PV	B284 B285		TO CN	B453 B455	CAMAGNA MONFERRATO CAMAIORE	AL LU
A793	BERGAMASCO	AL	A962	BONATE SOTTO	BG	B118	BRANCALEONE	RC	B286	BUSCATE	MI	B456	CAMAIRAGO	LO
A794 A795	BERGAMO BERGANTINO	BG RO		BONAVIGO BONDENO	VR FE	B120 B121	BRANDICO BRANDIZZO	BS TO	B287 B288		SR TP	B457 B460	CAMANDONA CAMASTRA	BI AG
A796 A798	BERGEGGI BERGOLO	SV CN		BONDONE BONEA	TN BN	B123 B124	BRANZI BRAONE	BG BS	B289 B292		MB MI	B461 B462	CAMBIAGO CAMBIANO	MI TO
A799	BERLINGO	BS	A971	BONEFRO	CB	B126	BREBBIA	VA	B293	BUSSETO	PR	B463	CAMBIASCA	VB
A801 A802	BERNALDA BERNAREGGIO	MT MB		BONEMERSE BONIFATI	CR CS	B128 B131	BREDA DI PIAVE BREGANO	TV VA	B294 B295		PE CB	B465 B467	CAMBURZANO CAMERANA	BI CN
A804 A805	BERNATE TICINO BERNEZZO	MI CN		BONITO BONNANARO	AV SS	B132 B134	BREGANZE BREGNANO	VI CO	B296 B297		VR TO	B468 B469	CAMERANO CAMERANO CASASCO	AN AT
A806	BERRA	FE	A977	BONO	SS	B134	BREIA	VC	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	B409 B471	CAMERATA CORNELLO	BG
A809 A810	BERTINORO BERTIOLO	FC UD		BONORVA BONVICINO	SS CN	B137 B138	BREMBATE BREMBATE DI SOPRA	BG BG	B301 B302		MI CL	B472 B470	CAMERATA NUOVA CAMERATA PICENA	RM AN
A811	BERTONICO	LO	A981	BORBONA BORBONA BLOADORE	RI	B141	BREMBIO	LO	B303	BUTI	PI	B473	CAMERI	NO
A812 A813	BERZANO DI SAN PIETRO BERZANO DI TORTONA	AT AL		BORCA DI CADORE BORDANO	BL UD	B142 B143	BRENDOLA	PV VI	B304 B305		VR TO	B474 B476	CAMERINO CAMEROTA	SA
A816 A817	BERZO DEMO BERZO INFERIORE	BS BS		BORDIGHERA BORDOLANO	IM CR	B144 B145	BRENNA BRENNERO .BRENNER.	CO BZ		BUTTIGLIERA D'ASTI BUTTRIO	AT UD	B477 B479	CAMIGLIANO CAMINATA	CE PC
A815	BERZO SAN FERMO	BG MB	A987	BORE	PR	B149	BRENO	BS	B320	CA' D'ANDREA	CR	B481	CAMINI	RC
A818 A819	BESANA IN BRIANZA BESANO	VA	A989	BORETTO BORGARELLO	RE PV	B150 B152	BRENTA BRENTINO BELLUNO	VA VR	B313	CABELLA LIGURE CABIATE	AL CO	B482 B483	CAMINO CAMINO AL TAGLIAMENTO	AL UD
A820 A821	BESATE BESENELLO	MI TN		BORGARO TORINESE BORGETTO	TO PA	B153 B154	BRENTONICO BRENZONE SUL GARDA	TN VR	B314 B315	CABRAS CACCAMO	OR PA	B484 B485	CAMISANO CAMISANO VICENTINO	CR VI
A823	BESENZONE	PC	A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	B156	BRESCELLO	RE	B319	CACCURI	KR	B486	CAMMARATA	AG
A825 A826	BESNATE BESOZZO	VA VA	A992	BORGHETTO DI BORBERA BORGHETTO DI VARA	AL SP	B157 B158	BRESCIA BRESIMO	BS TN		CADEGLIANO-VICONAGO CADELBOSCO DI SOPRA	VA RE	B489 B490	CAMO CAMOGLI	CN GE
A827 A831	BESSUDE BETTOLA	SS PC		BORGHETTO LODIGIANO BORGHETTO SANTO SPIRITO	LO SV	B159 B160	BRESSANA BOTTARONE BRESSANONE .BRIXEN.	PV BZ		CADEO CADERZONE TERME	PC TN	B492 B493		SA VE
A832	BETTONA	PG	B001	BORGHI	FC	B161	BRESSANVIDO	VI	B345	CADONEGHE	PD	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM
A834 A835	BEURA-CARDEZZA BEVAGNA	VB PG	B003	BORGIA BORGIALLO	CZ TO	B162 B165	BRESSO BREZ	MI TN	B347		CO VA	B497 B498	CAMPAGNATICO CAMPAGNOLA CREMASCA	GR CR
A836 A837	BEVERINO BEVILACQUA	SP VR		BORGIO VEREZZI BORGO A MOZZANO	SV LU	B166 B167	BREZZO DI BEDERO BRIAGLIA	VA CN	B349 B350	CAERANO DI SAN MARCO CAFASSE	TV TO	B499 B500	CAMPAGNOLA EMILIA CAMPANA	RE CS
A841	BIANCAVILLA	CT	M352	BORGO CHIESE	TN	B169	BRIATICO	VV	B351	CAGGIANO	SA	B501	CAMPARADA	MB
A842 A843	BIANCHI BIANCO	CS RC	B010	BORGO D'ALE BORGO DI TERZO	VC BG	B171 B172	BRICHERASIO BRIENNO	TO CO	B352 B354	CAGLIARI	PU CA	B502 B504	CAMPEGINE CAMPELLO SUL CLITUNNO	RE PG
A844 A845	BIANDRATE BIANDRONNO	NO VA		BORGO LARES BORGO PACE	TN PU		BRIENZA BRIGA ALTA	PZ CN		CAGLIO CAGNANO AMITERNO	CO AQ	B505 B507	CAMPERTOGNO CAMPI BISENZIO	VC FI
A846	BIANZANO	BG	B028	BORGO PRIOLO	PV	B176	BRIGA NOVARESE	NO	B357	CAGNANO VARANO	FG	B506	CAMPI SALENTINA	LE
A847 A848	BIANZE' BIANZONE	VC SO	B035	BORGO SAN DALMAZZO BORGO SAN GIACOMO	CN BS	B178 B179	BRIGNANO GERA D'ADDA BRIGNANO-FRASCATA	BG AL	B359 B360	CAGNO'	CO TN	M373 B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	BI VI
A849 A850	BIASSONO BIBBIANO	MB RE		BORGO SAN GIOVANNI BORGO SAN LORENZO	LO FI	B180 B181	BRINDISI BRINDISI MONTAGNA	BR PZ	B361 B362	CAIANELLO CAIAZZO	CE CE		CAMPIGLIA MARITTIMA CAMPIGLIONE FENILE	LI TO
A851	BIBBIENA	AR	B037	BORGO SAN MARTINO	AL	B182	BRINZIO	VA	B364	CAINES .KUENS.	BZ	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO
A852 A853	BIBBONA BIBIANA	LI TO		BORGO SAN SIRO BORGO TICINO	PV NO	B183 B184	BRIONA BRIONE	NO BS	B365 B366		BS SO	B514 B515	CAMPITELLO DI FASSA CAMPLI	TN TE
A854 A855	BICCARI BICINICCO	FG UD	B044	BORGO TOSSIGNANO BORGO VAL DI TARO	BO PR	B187 B188	BRIOSCO BRISIGHELLA	MB RA	B367		AV VA	B516		RC AQ
A856	BIDONI'	OR	B006	BORGO VALSUGANA	TN	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B529	CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.	BZ
A859 A861	BIELLA BIENNO	BI BS	B046	BORGO VELINO BORGO VERCELLI	RI VC	B192 B193	BRISSOGNE BRITTOLI	AO PE		CAIVANO CALABRITTO	NA AV		CAMPO LIGURE CAMPO NELL'ELBA	GE LI
A863	BIENO	TN	M340	BORGO VIRGILIO	MN	B194	BRIVIO	LC	B375	CALALZO DI CADORE	BL	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD
A864 A866	BIENTINA BIGARELLO	PI MN	B013	BORGOFRANCO D'IVREA BORGOFRANCO SUL PO	TO MN	B195 B196	BROCCOSTELLA BROGLIANO	FR VI	B377	CALAMANDRANA CALAMONACI	AT AG	B519	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS. CAMPOBASSO	BZ CB
A870 A872	BINAGO BINASCO	CO MI		BORGOLAVEZZARO BORGOMALE	NO CN	B197 B198	BROGNATURO BROLO	VV ME		CALANGIANUS CALANNA	SS RC	B520 B521	CAMPOBELLO DI LICATA CAMPOBELLO DI MAZARA	AG TP
A874	BINETTO	BA	B019	BORGOMANERO	NO	B200	BRONDELLO	CN	B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B522	CAMPOCHIARO	CB
A876 A877	BIOGLIO BIONAZ	BI AO	B021	BORGOMARO BORGOMASINO	IM TO	B201 B202	BRONTE	PV CT	B382	CALASCIBETTA CALASCIO	EN AQ	B524 B525	CAMPODARSEGO CAMPODENNO	PD TN
A878 A880	BIONE BIRORI	BS NU		BORGOMEZZAVALLE BORGONE SUSA	VB TO	B203 B204	BRONZOLO .BRANZOLL. BROSSASCO	BZ CN		CALASETTA CALATABIANO	SU CT	B527 B528	CAMPODIMELE CAMPODIPIETRA	LT CB
A881	BISACCIA	AV	B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	B205	BROSSO	TO	B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	B530	CAMPODOLCINO	SO
A882 A883	BISACQUINO BISCEGLIE	PA BT		BORGORATTO ALESSANDRINO BORGORATTO MORMOROLO	AL PV	B207 B209	BROVELLO-CARPUGNINO BROZOLO	VB TO	B388 B389	CALCATA CALCERANICA AL LAGO	VT TN	B531 B533	CAMPODORO CAMPOFELICE DI FITALIA	PD PA
A884 A885	BISEGNA BISENTI	AQ TE	B031	BORGORICCO BORGOROSE	PD RI	B212	BRUGHERIO BRUGINE	MB PD	B390 B391	CALCI	PI MT	B532 B534	CAMPOFELICE DI ROCCELLA CAMPOFILONE	PA FM
A887	BISIGNANO	CS	B040	BORGOSATOLLO	BS	B214	BRUGNATO	SP	B392	CALCINAIA	PI	B535	CAMPOFIORITO	PA
A889	BISTAGNO	AL	B041	BORGOSESIA	VC	BZ15	BRUGNERA	PN	B393	CALCINATE	BG	ದರಿನಿರ	CAMPOFORMIDO	UD

March   Marc	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.		PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
March   Marc															TO BA
March   Marc	B541	CAMPOLATTARO	BN	B692	CAPRAUNA	CN	B845	CARTIGNANO	CN	B993	CASPOGGIO	SO	C135	CASTELLANA SICULA	PA
March   Marc															TΑ
March   Marc	B544	CAMPOLIETO	CB	B696	CAPRI	NA	B848	CARTURA	PD	C002	CASSANO ALL'IONIO	CS	C139	CASTELLANZA	VA
100   100															CN AL
Mary	M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD	B698		BS	B853	CARUNCHIO	CH	B997	CASSANO IRPINO	AV	C141	CASTELLARANO	RE
March   Marc															IM PC
The Control	B551	CAMPOMORONE	GE	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	B857	CASABONA	KR	B999	CASSANO VALCUVIA	VA	C147	CASTELL'AZZARA	GR
March   Marc															AL NO
Mary Control	B556	CAMPOREALE	PA	B707	CAPRIGLIO	AT	B860	CASAGIOVE	CE	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C153	CASTELLEONE	CR
The control of the															AN AT
Mary   Compose	B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	B709	CAPRINO VERONESE	VR	B895	CASAL VELINO	SA	C022	CASSINASCO	AT	C155	CASTELLETTO CERVO	BI
Section   Sect															AL DV
March   Marc															AL
BE   CAMPA															AL
STO   CAMPA   CAMPA															AL
The Company															NO
The Control											CASTAGNETO PO			CASTELLETTO UZZONE	CN
The Control															TE
100   CAMPARINGE   FO   CONTRACT   CONTRAC														CASTELLINA IN CHIANTI	SI
March   Control   March   Control   March   Control   March   Control															PI CN
Section											CASTANO PRIMO				CB
March   Marc															CN
Sept													1		VA
180   CAMPANO															PV
200   CAMPACH   10															CE
1922   OFFICATION   10   10   10   OFFICATION   10   10   OFFICATION   10   OFFICA															SO
1945   CARLELL   A															LC
1989   CAMPAN															NA
MED   CAMPANN															TN
MOD CARCASTET ADD   MOD															TN
Sep   CAMADO															MN FG
1905   COMPONION   A	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	B749	CARCERI	PD	B896	CASALINCONTRADA	CH	C086	CASTEL DEL RIO	ВО	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ
1905   CAMERION   CAME   CAM															PZ FG
980   CANALIFON   Part   Part   CASALINES   Part   CASALINES   Part   CASALINES   Part   CASALINES   Part   CASALINES   Part   Part   Part   CASALINES   Part   Part   CASALINES   Part   CASALINES   Part   CASALINES   Part   Part   Part   CASALINES   Part   Par	B606	CANISTRO	AQ	B755	CARDE'	CN	B899	CASALMAIOCCO	LO	C091	CASTEL DI IUDICA	CT	C051	CASTELL'UMBERTO	ME
505   CAMINON   FINE   FINE   CONTROLLED   FINE   CAMINO   CAMIN															CN CO
BSS   CAMPICO MAN	B609	CANNARA	PG	B758	CARDINALE			CASALNOCETO		C096		AQ	C207	CASTELMASSA	RO
BIS   CAMADO															CB PZ
SET CAMOLE	B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	B762	CAREMA	TO	B907	CASALOLDO	MN	C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	C210	CASTELMOLA	ME
BIT   CANALO   PATE   SING   CARRES   PATE   CARRES   PATE   PATE   CARRES   PATE															PV RO
SPS   CANISAD PILIAN	B617	CANOLO	RC	B766	CARERI	RC	B912	CASALSERUGO	PD	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN
MODEL   CAMAGRASHINTA										l .					RE
Common	B620	CANOSA SANNITA	CH	B769	CAREZZANO	AL	B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	ВО	C216	CASTELNUOVO	TN
SEAL OLIVERY   CARPIEL   C.S. BERT   C							I			l .					AT SI
MATILLE   SI   STT   CARGINANO   TO   SR2   CASAMASSIA   BA   CAT   CASTELARIONO SCIENTE   CASAMACCICA. TERME   N.   CZ   CASTELARIONO CASTELARION			AQ	B774	CARIATI	CS	B921	CASALZUIGNO	VA	C204		ВО	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
1825   CATALLIPA   TO   877   CARRIATE   CO   8624   CASAMORNIO   N. C.   COS   CASTE, RECOLUENCY   CALCE   A.															AL CO
SEC   CAMPALLIPO LUSIANE   A.   870 CARRIN   PA   810 CARRINA   C.   870 CARRIN   PA   810 CARRINA   C.   870 CARRIN   PA   810 CARRINA   C.   870 CARRINA   C.   8	B628	CANTALUPA	TO	B778	CARIMATE	CO	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	C252	CASTEL RITALDI	PG	C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT
SATISTICATION NEL SANNON   SI   STÉ   CARRISIO   CV   CARRISIO   CV   STÉ   CARRISIO   CV   CARRISIO   CV   STÉ   CARRISIO   CV   CARR															SA
SATELLO									SV			SA			FG
Sept															CN SA
BSS   CANTONNA			RM	B784			M260		CE			AR	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI
B856 CANTUT															LU RM
B841 CARROO	B639		CO	B788	CARLINO	UD	B935	CASAPULLA	CE	C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT
B842 CAGNEL															SP
B845 CAPACIO PAESTUM   S.A   6794   CARMIGNANO   PO   B893 CASARCALOURE   GE   C291 CASTELLAUOLURINO   CE   C243 CASTELLAUOV SCRIVIA   AL	B642	CAORLE	VE	B791	CARMAGNOLA	TO	B938	CASARILE	MI	C289	CASTEL VISCARDO	TR	C223	CASTELNUOVO PARANO	FR
B846 CAPACI															MO AL
B847 CAPANNORI	B645	CAPACI	PA	B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	B941	CASASCO	AL	C057	CASTELBALDO	PD	C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI
B886   CAPANNORI															BN IS
B850 CAPERGNANICA   CR   B803 CARONA   B6   B847 CASAZZA   B6   C053 CASTELBANCO   SV   C250 CASTELPOTIO   B1	B648	CAPANNORI	LU	B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	B945	CASATISMA	PV	C062	CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL		C247	CASTELPIZZUTO	IS
B851 CAPESTRANO															AN BN
B855 CAPISTRANO	B651	CAPESTRANO	AQ	B804	CARONIA	ME	B948	CASCIA	PG	C066	CASTELBOTTACCIO	CB	C251	CASTELRAIMONDO	MC
B856 CAPITICIANNO			CO							C067	CASTELBUONO	PA	C254	CASTELROTTO .KASTELRUTH.	BZ MC
B860 CAPIZZIONE   B68												BS			PZ
B66   CAPIZZONE										C073	CASTELCUCCO				SS VA
B866   CAPO DI PONTE   BS   B813   CARPANZANO   CS   B866   CASELLA   GE   CO81   CASTELDELFINO   CN   C274   CASTELSPINA   AL															VA KR
B866   CAPODIMONTE	B664	CAPO DI PONTE	BS		CARPANZANO	CS	B956	CASELLA	GE	C081	CASTELDELFINO	CN		CASTELSPINA	AL
B869   CAPOLIVER															AG VA
B670   CAPOLONA	B667	CAPODRISE	CE	B817	CARPENEDOLO	BS	B958	CASELLE LURANI	LO	C101	CASTELFIORENTINO	FI	C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ
B672   CAPORIGIANO															IA SV AQ
B674   CAPOSELE	B671	CAPONAGO	MB	B820	CARPIANO	MI	B965	CASIER	TV	C105	CASTELFRANCI	AV	C280	CASTELVENERE	BN
B676   CAPOTERRA															CR IS
B877   CAPPADOCIA   AQ   B828   CARPINETO ROMANO   RM   B977   CASMITE CON BERNATE   CO   C111   CASTELFRANCO VENETO   TV   C286   CASTELVETRANO   TH	B675	CAPOTERRA	CA	B825	CARPINETI	RE	B971	CASIRATE D'ADDA	BG	C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN
B876 CAPPELLA CANTONE   CR   B826   CAPPINETO SINELLO   CH   B978   CASNIGO   BG   C119   CASTELGOMBERTO   VI   C287   CASTELVETRO DI MODENA   MI															AV TP
B876   CAPPELLA MAGGIORE	B679	CAPPELLA CANTONE	CR	B826	CARPINETO SINELLO	CH	B978	CASNIGO	BG	C119	CASTELGOMBERTO	VI	C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO
B881         CAPPELLE SULTAVO         PE         B832         CARRARA         MS         B982         CASOLA VALSENIO         RA         C123         CASTEL GUIDONE         CH         C292         CASTENASO         B66           B684         CAPRACOTTA         IS         B835         CARRE         VI         B984         CASOLA VALSENIO         SI         C125         CASTELLABATE         SA         C293         CASTENASO         B6           B684         CAPRALA E LIMITE         FI         B836         CARREGA LIGURE         AL         B856         CASOLA VALSENIO         CH         C126         CASTELLABITE         SA         C293         CASTENASO         B8           B685         CAPRALA ISOLA         LI         B836         CARREGA LIGURE         AL         B886         CASOLA TE PRIMO         PV         C126         CASTELLABATE         AT         C318         CASTIADAS         SI           B686         CAPRALISOLA         LI         B838         CARRO         SP         B888         CASOCRATE PRIMO         PV         C127         CASTELLALFERO         AT         C318         CASTIADAS         RS           B686         CAPRALISA         CR         CB393         CARROCANO         SP															PC CR
B684         CAPRAIA E LIMITE         FI         B836         CARREGA LIGURE         AL         B985         CASOLI         CH         C126         CASTELLAFIUME         AQ         M288         CASTIADAS         SI           B685         CAPRALISA         LI         B838         CAROO         SP         B988         CASORATE PRIMO         PV         C127         CASTELLAFIERO         AT         C318         CASTIGLION FIGOCOHI         AI           B686         CAPRALIBA         CR         B339         CARROSIO         SP         B987         CASORATE SEMPIONE         VA         C128         CASTELLATIO         TE         C319         CASTIGLION FIGOCOHI         AI           B688         CAPRANICA         VT         B49         CARROSIO         AL         B999         CASORATE SEMPIONE         VA         C128         CASTELLATION         TE         C319         CASTIGLION FIGOCOHI         AI           B688         CAPRANICA         VT         B49         CARROSIO         AL         B999         CASORATE SEMPIONE         VA         C128         CASTELLATION         TE         C319         CASTIGLION FIGOCOHI         AI           B688         CAPRANICA         VT         B499         CARROSIO         A	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	B832	CARRARA	MS	B982	CASOLA VALSENIO	RA	C123	CASTELGUIDONE	CH	C292	CASTENASO	ВО
B885         CAPRALA ISOLA         LI         B838         CARRO         SP         B988         CASCRATE PRIMO         PV         C127         CASTELL'ALFERO         AT         C318         CASTGLIJON FIGOCOHI         AH           B686         CAPRALISA         CR         B839         CARRODANO         SP         B987         CASORATE SEMPIONE         VA         C128         CASTELLALTO         TE         C319         CASTIGLION FIGOCOHI         AH           B686         CAPRANICA         VT         B490         CARROSIO         AL         B989         CASOREZZO         MI         C130         CASTELLAMIMARE DEL GOLFO         TP         C308         CASTIGLIONE FIGOCOHI         AH															BS SU
B688 CAPRANICA VT B840 CARROSIO AL B989 CASOREZZO MI C130 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP C308 CASTIGLIONE A CASAURIA PR	B685	CAPRAIA ISOLA	LI	B838	CARRO	SP	B988	CASORATE PRIMO	PV	C127	CASTELL'ALFERO	AT	C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR
															AR PE
															GE

COD.	COMUNE PRO	OV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV
COM. C301		CS CS	COM. C449	CELLINO ATTANASIO	TE	COM. C591	CEVO	BS	COM. C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	COM. C903	COLORINA	SO
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	C904	COLORNO	PR
C296		ВО		CELLIO	VC	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	C743	CITTADELLA	PD	C905	COLOSIMI	CS
C306 C309		SA PG		CELLOLE CEMBRA LISIGNAGO	CE TN	C595 B491	CHAMBAVE CHAMOIS	AO AO		CITTADUCALE CITTANOVA	RI RC	C908 M336	COLTURANO COLVERDE	MI
C310		GR		CENADI	CZ	C596	CHAMPDEPRAZ	AO	C749	CITTAREALE	RI	C910		BG
C312		MN		CENATE SOPRA	BG	B540	CHAMPORCHER	AO	C751	CITTIGLIO	VA	C911	COMABBIO	VA
C303 C297		LU CT		CENATE SOTTO CENCENIGHE AGORDINO	BG BL	C598 C294	CHARVENSOD CHATILLON	AO AO	C752 C755	CIVATE CIVEZZA	LC IM	C912 C914	COMACCHIO COMANO	FE MS
C299		CO		CENE	BG	C599	CHERASCO	CN	C756	CIVEZZANO	TN	M314		TN
C313		SI		CENESELLI	RO	C600	CHEREMULE	SS	C757	CIVIASCO	VC	C917		LO
C314 C315		CN VT		CENGIO CENTALLO	SV CN	C604 C605	CHIALAMBERTO CHIAMPO	TO VI	C758 C759	CIVIDALE DEL FRIULI CIVIDATE AL PIANO	UD BG	C918 C920	COMEGLIANS COMELICO SUPERIORE	UD BL
C298		CH		CENTO	FE	C606	CHIANCHE	AV	C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	C922	COMERIO	VA
C316		TE		CENTOLA	SA	C608	CHIANCIANO TERME	SI	C763	CIVITA	CS	C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS
C300 C317		VA CN		CENTRACHE CENTURIPE	CZ EN	C609 C610	CHIANNI CHIANOCCO	PI TO	C765 C766	CIVITA CASTELLANA CIVITA D'ANTINO	VT AQ	C926 C927	COMIGNAGO COMISO	NO RG
C307		TO		CEPAGATTI	PE	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	C928	COMITINI	AG
C321		AP		CEPPALONI	BN	C613	CHIARAMONTI	SS	C768	CIVITALUPARELLA	CH	C929	COMIZIANO	NA
C322 C323		TE CN		CEPPO MORELLI CEPRANO	VB FR	C614 C615	CHIARANO CHIARAVALLE	TV AN	C769	CIVITANOVA DEL SANNIO CIVITANOVA MARCHE	IS MC	C930 C931	COMMESSAGGIO COMMEZZADURA	MN TN
C325		SO		CERAMI	EN	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ		CIVITAQUANA	PE	C933		CO
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C481	CERANESI	GE	C618	CHIARI	BS	C773	CIVITAVECCHIA	RM	C934	COMPIANO	PR
C327		UD		CERANO D'INTELVI	NO	C619	CHIAROMONTE	PZ	I	CIVITELLA CASCANOVA	AQ	C937	COMUN NUOVO	BG
C329 C330		LO BS	C482 C484	CERANO D'INTELVI CERANOVA	CO PV	C620 C621	CHIAUCI CHIAVARI	IS GE	C779 C780	CIVITELLA CASANOVA CIVITELLA D'AGLIANO	PE VT	C935 C938	COMUNANZA CONA	AP VE
C331		AP		CERASO	SA	C623	CHIAVENNA	SO	C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C941	CONCA CASALE	IS
C332		BS		CERCEMAGGIORE	CB	C624	CHIAVERANO CHIENES .KIENS.	TO D7		CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	C940 C939	CONCA DEI MARINI	SA
C334 C335		LE LE		CERCENASCO CERCEPICCOLA	TO CB	C625 C627	CHIERES .KIENS.	BZ TO		CIVITELLA IN VAL DI CHIANA CIVITELLA MESSER RAIMONDO	AR CH	C939	CONCA DELLA CAMPANIA CONCAMARISE	CE VR
C336		LE	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	C630	CHIES D'ALPAGO	BL	C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C946	CONCERVIANO	RI
C337		BG		CERCHIO	AQ	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO		CIVITELLA ROVETO	AQ	C948	CONCESIO	BS
M261 C338		LE FR		CERCINO CERCIVENTO	SO UD	C629 C631	CHIESANUOVA CHIESINA UZZANESE	TO PT		CIVITELLA SAN PAOLO CIVO	RM SO	C949 C950		VI VE
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE			CERCOLA	NA	C632	CHIETI	CH	C787	CLAINO CON OSTENO	CO	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
C340	CASTROCIELO	FR	C496	CERDA	PA	C633	CHIEUTI	FG	C790	CLAUT	PN	C952	CONCOREZZO	MB
C341 C108		AG CS		CEREA CEREGNANO	VR RO	C634 C635	CHIEVE CHIGNOLO D'ISOLA	CR BG	C791 C792	CLAUZETTO CLAVESANA	PN CN	C954 C955	CONDOFURI	RC TO
C343		VA		CERENZIA	KO KR	C635	CHIGNOLO D'ISOLA CHIGNOLO PO	PV PV	C792 C793	CLAVESANA CLAVIERE	TO	C955 C956	CONDOVE CONDRO'	ME
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	C497	CERES	TO	C638	CHIOGGIA	VE	C794	CLES	TN	C957	CONEGLIANO	TV
C345		PZ CB		CERESARA	MN	C639	CHIOMONTE	TO	C795	CLETO	CS	C958	CONFIENZA	PV
C346 C347		CB ME		CERESETO CERESOLE ALBA	AL CN	C640 C641	CHIONS CHIOPRIS VISCONE	PN UD	C796 C797	CLIVIO CLOZ	VA TN	C959 C960	CONFIGNI CONFLENTI	RI CZ
C348		CS		CERESOLE REALE	TO	C648	CHITIGNANO	AR	C800	CLUSONE	BG	C962		AL
C349		CS		CERETE	BG	C649	CHIUDUNO	BG	C801	COASSOLO TORINESE	TO	C963		RA
C351 C352		CT CZ		CERETTO LOMELLINA CERGNAGO	PV PV	C650 C651	CHIUPPANO CHIURO	VI SO	C803	COAZZE COAZZOLO	TO AT	C964 M356	CONSELVE CONTA'	PD TN
C353		EN		CERIALE	SV	C652	CHIUSA .KLAUSEN.	BZ	C806		BS	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA.
C354		PE		CERIANA	IM	C653	CHIUSA DI PESIO	CN	C807	COCCONATO	AT	C969	CONTIGLIANO	RI
C357		RN		CERIANO LAGHETTO	MB PC	C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	C810		VA	C971	CONTRADA	AV
C356 C285		AG RC		CERIGNALE CERIGNOLA	FG	C654 C656	CHIUSA SCLAFANI CHIUSAFORTE	PA UD	C811 C812	COCULLO CODEVIGO	AQ PD		CONTROGUERRA CONTRONE	TE SA
C359		BN		CERISANO	CS	C657	CHIUSANICO	IM		CODEVILLA	PV	C974	CONTURSI TERME	SA
C361		SA		CERMENATE	CO	C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	C814		FE	C975	CONVERSANO	BA
C360 C362		PV LO		CERMES .TSCHERMS. CERMIGNANO	BZ TE	C659 C660	CHIUSANO DI SAN DOMENICO CHIUSAVECCHIA	AV IM	C815 C816		TV LO	C976 C977	CONZA DELLA CAMPANIA CONZANO	AV AL
C363		BI		CERNOBBIO	CO	C661	CHIUSDINO	SI	C817		UD	C978		LE
C364	CAVAGLIETTO N	NO	C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	C662	CHIUSI	SI	C818	CODRONGIANOS	SS	C979	COPIANO	PV
C365		NO.		CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	C819		BI	C980	COPPARO	FE
C367 C369		VB TO		CERRETO CASTELLO CERRETO D'ASTI	BI AT	C665 M272	CHIVASSO CIAMPINO	TO RM	C820 C821	COGLIATE COGNE	MB AO	C982 C983	CORANA CORATO	PV BA
C370		VR		CERRETO D'ESI	AN	C668	CIANCIANA	AG		COGOLETO	GE	C984	CORBARA	SA
C372		TN		CERRETO DI SPOLETO	PG	C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	C986	CORBETTA	MI
C375 C376		CN CN		CERRETO GRUE CERRETO GUIDI	AL FI		CICAGNA CICALA	GE CZ	C826 C829	COGORNO COLAZZA	GE NO	C987 C988	CORBOLA CORCHIANO	RO VT
C377		LE		CERRETO LAZIALE	RM		CICCIANO	NA	C835		BG		CORCIANO	PG
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	C525	CERRETO SANNITA	BN	C676	CICERALE	SA	C836	COLFELICE	FR	C991	CORDENONS	PN
		NO TNI		CERRETTO LANGHE CERRINA MONFERRATO	CN		CICILIANO	RM		COLI	PC		CORDIGNANO	TV PN
C380 C381		TN CO		CERRIONE	AL BI		CICOGNOLO CICONIO	CR TO		COLICO COLLALTO SABINO	LC RI		CORDOVADO COREGLIA ANTELMINELLI	LU
C382		VA		CERRO AL LAMBRO	MI	C680	CIGLIANO	VC	C844	COLLARMELE	AQ		COREGLIA LIGURE	GE
C383		VE		CERRO AL VOLTURNO	IS		CIGLIE'	CN		COLLAZZONE	PG		CORENO AUSONIO	FR
		TV PN		CERRO MAGGIORE CERRO TANARO	MI AT		CIGOGNOLA CIGOLE	PV BS		COLLE BRIANZA COLLE D'ANCHISE	LC CB	D003	CORFINIO CORI	AQ LT
C387		AL		CERRO VERONESE	VR	C686	CILAVEGNA	PV		COLLE DI TORA	RI		CORIANO	RN
C389		UD		CERSOSIMO	PZ	C689	CIMADOLMO	TV		COLLE DI VAL D'ELSA	SI		CORIGLIANO CALABRO	CS
C390 C392		RM TN		CERTALDO CERTOSA DI PAVIA	FI PV	C691 C695	CIMBERGO CIMINA'	BS RC		COLLE SAN MAGNO COLLE SANNITA	FR BN		CORIGLIANO D'OTRANTO CORINALDO	LE. AN
		TN		CERVA	CZ	C696	CIMINNA	PA		COLLE SANTA LUCIA	BL	D008	CORIO	TO
		LO		CERVARA DI ROMA	RM		CIMITILE	NA		COLLE UMBERTO	TV		CORLEONE	PA
		MB BG		CERVARESE SANTA CROCE CERVARO	PD FR		CIMOLAIS CIMONE	PN TN		COLLEBEATO COLLECCHIO	BS PR		CORLETO MONFORTE CORLETO PERTICARA	SA PZ
C398		MO	C547	CERVASCA	CN		CINAGLIO	AT		COLLECORVINO	PE		CORMANO	MI
		TN		CERVATTO	VC	C702	CINETO ROMANO	RM		COLLEDARA	TE		CORMONS	GO
		TO RE		CERVENO CERVERE	BS CN	C703 C704	CINGIA DE' BOTTI CINGOLI	CR MC		COLLEDIMACINE COLLEDIMEZZO	CH CH		CORNA IMAGNA CORNALBA	BG BG
		MN		CERVESINA	PV	C704	CINIGIANO	GR		COLLEFERRO	RM		CORNALE E BASTIDA	PV
C407	CAVRIGLIA	AR	C552	CERVETERI	RM	C707	CINISELLO BALSAMO	MI	C859	COLLEGIOVE	RI	D018	CORNAREDO	MI
		VA BS		CERVIA CERVICATI	RA CS	C708 C709	CINISI CINO	PA SO		COLLEGNO COLLELONGO	TO AQ		CORNATE D'ADDA CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.	MB BZ
		VR VR		CERVICATI CERVIGNANO D'ADDA	LO		CINQUEFRONDI	RC		COLLELONGO COLLEPARDO	AQ FR		CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID. CORNEDO VICENTINO	. BZ VI
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	C711	CINTANO	TO	C865	COLLEPASSO	LE	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO
		FR		CERVINARA	AV		CINTE TESINO	TN		COLLEPIETRO	AQ		CORNELIANO D'ALBA	CN
1.		PV LI		CERVINO CERVO	CE IM	I	CINTO CAOMAGGIORE CINTO EUGANEO	VE PD		COLLERETTO CASTELNUOVO COLLERETTO GIACOSA	TO TO		CORNIGLIO CORNO DI ROSAZZO	PR UD
		BS		CERZETO	CS		CINZANO	TO		COLLESALVETTI	LI		CORNO GIOVINE	LO
C418	CEDRASCO	SO.	C561	CESA	CE	C716	CIORLANO	CE	C871	COLLESANO	PA	D029	CORNOVECCHIO	LO
C420		PA PA		CESANA BRIANZA CESANA TORINESE	LC TO	C718 C719	CIPRESSA CIRCELLO	IM BN		COLLEVECCHIO	CB RI		CORNUDA CORREGGIO	TV RE
		PA VE		CESANO BOSCONE	MI	C719 C722	CIRCELLO CIRIE'	TO BN		COLLEVECCHIO COLLI A VOLTURNO	RI IS		CORREZZANA	KE MB
C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	C566	CESANO MADERNO	MB	C723	CIRIGLIANO	MT	M380	COLLI AL METAURO	PU	D040	CORREZZOLA	PD
		AQ		CESARA	VB	C724	CIRIMIDO	CO		COLLI DEL TRONTO	AP		CORRIDO	CO
		CH FG		CESARO' CESATE	ME MI		CIRO' CIRO' MARINA	KR KR		COLLI SUL VELINO COLLIANO	RI SA		CORRIDONIA CORROPOLI	MC TE
		CS		CESENA	FC		CIS	TN		COLLINAS	SU		CORSANO	LE
C435	CELLA DATI	CR	C574	CESENATICO	FC	C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C883	COLLIO	BS	D045	CORSICO	MI
		AL DA		CESINALI	AV	C729	CISANO SUL NEVA	SV		COLLOBIANO	VC		CORSIONE	AT
		BA CS		CESIO CESIOMAGGIORE	IM BL	C730 C732	CISERANO CISLAGO	BG VA		COLLOREDO DI MONTE ALBANO COLMURANO	UD MC	D048 TATS0	CORTACCIA SULLA STRADA DEL V CH A.	/INO .KUR- BZ
C438	CELLARENGO	AT	C580	CESSALTO	TV	C733	CISLIANO	MI	C888	COLOBRARO	MT	D049	CORTALE	CZ
		BS		CESSANITI	VV		CISMON DEL GRAPPA	VI		COLOGNA VENETA	VR		CORTANZE	AT
		SA CN		CESSAPALOMBO CESSOLE	MC AT	C735 C738	CISON DI VALMARINO CISSONE	TV CN		COLOGNE COLOGNO AL SERIO	BS BG		CORTANZE CORTAZZONE	AT AT
		UN FG		CETARA	AI SA		CISSONE CISTERNA D'ASTI	CN AT		COLOGNO AL SERIO COLOGNO MONZESE	BG MI		CORTAZZONE CORTE BRUGNATELLA	PC
C440	CELLE ENOMONDO	ΑT	C585	CETO	BS	C740	CISTERNA DI LATINA	LT	C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNON	NE CR
		SV		CETONA	SI		CISTERNINO	BR		COLONNA	RM		CORTE DE' FRATI CORTE FRANCA	CR
		VT VT	C588 C589	CETRARO CEVA	CS CN		CITERNA CITTA' DELLA PIEVE	PG PG		COLONNELLA COLONNO	TE CO		CORTE FRANCA CORTE PALASIO	BS LO
								-						

COD.	COMUNE PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
D061 D062	CORTEMAGGIORE PC CORTEMILIA CN	BZ D223	CURSI	LE	D391 D392	EDOLO EGNA .NEUMARKT.	BS BZ	D549 D550	FERRARA DI MONTE BALDO FERRAZZANO	VR CB	D701 D702	FORINO FORIO	AV NA
D062	CORTENO GOLGI BS	D223	CURSOLO-ORASSO	VB	D392 D394	ELICE	PE	D551	FERRAZZANO FERRERA DI VARESE	VA	D702	FORLI'	FC
D065	CORTENOVA LC	D226	CURTAROLO	PD	D395	ELINI	NU	D552	FERRERA ERBOGNONE FERRERE	PV	D703	FORLI' DEL SANNIO	IS
D066 M372	CORTENUOVA BG CORTEOLONA E GENZONE PV	D227 D228	CURTATONE CURTI	MN CE	D398 D399	ELLO ELMAS	LC CA	D554 D555	FERRIERE	AT PC	D705 D706	FORLIMPOPOLI FORMAZZA	FC VB
D072	CORTIGLIONE AT	D229	CUSAGO	MI	D401	ELVA	CN		FERRUZZANO	RC	D707	FORMELLO	RM
A266 D075	CORTINA D'AMPEZZO BL CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTI-	D231 D230	CUSANO MILANINO CUSANO MUTRI	MI BN	D402 D403	EMARESE EMPOLI	AO FI	D560 D562	FIAMIGNANO FIANO	RI TO	D708 D709	FORMIA FORMICOLA	LT CE
NIG AN	ND. BZ	D232	CUSINO	CO	D406	ENDINE GAIANO	BG	D561	FIANO ROMANO	RM	D710	FORMIGARA	CR
D076 D077	CORTINO TE CORTONA AR	D233 D234	CUSIO CUSTONACI	BG TP	D407 D408	ENEGO ENEMONZO	VI UD	D564 D565	FIASTRA FIAVE'	MC TN	D711 D712	FORMIGINE FORMIGLIANA	MO VC
D078	CORVARA PE	D236	CUTRO	KR	C342	ENNA	EN	D567	FICARAZZI	PA	D713	FORMIGNANA	FE
D079 D081	CORVARA IN BADIA .CORVARA. BZ CORVINO SAN QUIRICO PV	D237 D238	CUTROFIANO CUVEGLIO	LE VA	D410 D411	ENTRACQUE ENTRATICO	CN BG	D568 D569	FICAROLO FICARRA	RO ME	D714 D715	FORNACE FORNELLI	TN IS
D082	CORZANO BS	D239	CUVIO	VA	D411	ENVIE	CN	D570	FICULLE	TR	D718	FORNI AVOLTRI	UD
D085	COSEANO UD COSENZA CS	D243 D244	DAIANO	TN MI	D414	EPISCOPIA EPACLEA	PZ	B034 D571	FIDENZA	PR		FORNI DI SOPRA	UD
D086 D087	COSENZA CS COSIO D'ARROSCIA IM	D244 D245	DALMINE	BG	D415 D416	ERACLEA ERBA	VE CO	D573	FIE' ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLE FIEROZZO	TN	D725	FORNI DI SOTTO FORNO CANAVESE	UD TO
D088	COSIO VALTELLINO SO	D246	DAMBEL	TN	D419	ERBE'	VR	D574	FIESCO	CR	D728	FORNOVO DI TARO	PR
D089 D093	COSOLETO RC COSSANO BELBO CN	D247 D251	DANTA DI CADORE DARFO BOARIO TERME	BL BS	D420 D421	ERBEZZO ERBUSCO	VR BS	D575 D576	FIESOLE FIESSE	FI BS	D727 D730	FORNOVO SAN GIOVANNI FORTE DEI MARMI	BG LU
D092	COSSANO CANAVESE TO	D253	DASA'	VV	D422	ERCHIE	BR	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTE.	BZ
D094 D095	COSSATO BI COSSERIA SV	D255 D256	DAVAGNA DAVERIO	GE VA	H243 D423	ERCOLANO ERICE	NA TP		FIESSO UMBERTIANO FIGINO SERENZA	RO CO	D732 D733	FORTUNAGO FORZA D'AGRO'	PV ME
D096	COSSIGNANO AP	D257	DAVOLI	CZ	D424	ERLI	SV	M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	D734	FOSCIANDORA	LU
D099 D100	COSSOGNO VB COSSOINE SS	D258 D259	DAZIO DECIMOMANNU	SO CA	D426 M292	ERTO E CASSO ERULA	PN SS	D582 D586	FIGLINE VEGLIATURO FILACCIANO	CS RM	D735 D736	FOSDINOVO FOSSA	MS AQ
D100	COSSOMBRATO AT	D260	DECIMOPUTZU	SU	D428	ERVE	LC	D587	FILADELFIA	VV	D738	FOSSACESIA	CH
D109 D110	COSTA DE' NOBILI PV COSTA DI MEZZATE BG	D261 D264	DECOLLATURA DEGO	CZ SV	D429 D430	ESANATOGLIA ESCALAPLANO	MC SU	D588 D589	FILAGO FILANDARI	BG VV	D740 D741	FOSSALTA DI PIAVE FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE VE
D105	COSTA DI ROVIGO RO	D265	DEIVA MARINA	SP	D430	ESCOLCA	SU		FILATTIERA	MS	D737	FOSSALTO	CB
D112	COSTA MASNAGA LC	D266	DELEBIO	SO	D434	ESINE	BS	D591	FILETTINO	FR	D742	FOSSANO	CN
D111 D103	COSTA SERINA BG COSTA VALLE IMAGNA BG	D267 D268	DELIA DELIANUOVA	CL RC	D436 D440	ESINO LARIO ESPERIA	LC FR	D592 D593	FILETTO FILIANO	CH PZ	D745 D744	FOSSATO DI VICO FOSSATO SERRALTA	PG CZ
D102	COSTA VESCOVATO AL	D269	DELICETO	FG	D441	ESPORLATU	SS	D594	FILIGHERA	PV	D748	FOSSO'	VE
D117 D107	COSTA VOLPINO BG COSTABISSARA VI	D270 D271	DELLO DEMONTE	BS CN	D442 D443	ESTE ESTERZILI	PD SU	D595 D596	FILIGNANO FILOGASO	IS VV	D749 D750	FOSSOMBRONE FOZA	PU VI
D108	COSTACCIARO PG	D272	DENICE	AL	D444	ETROUBLES	AO	D597	FILOTTRANO	AN	D751	FRABOSA SOPRANA	CN
D113 D114	COSTANZANA VC COSTARAINERA IM	D273 D277	DENNO DERNICE	TN AL	D445 D433	EUPILIO EXILLES	CO TO	D599	FINALE EMILIA FINALE LIGURE	MO SV	D752 D559	FRABOSA SOTTANA FRACONALTO	CN AL
D118	COSTERMANO SUL GARDA VR	D278	DEROVERE	CR	D447	FABBRICA CURONE	AL		FINO DEL MONTE	BG		FRAGAGNANO	TA
D119 D120	COSTIGLIOLE D'ASTI AT COSTIGLIOLE SALUZZO CN	D279 D280	DERUTA DERVIO	PG	M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI FABBRICO	LU		FINO MORNASCO	CO		FRAGNETO L'ABATE	BN
D120	COTIGNOLA RA	D281	DESANA	LC VC	D450 D451	FABRIANO	RE AN		FIORANO AL SERIO FIORANO CANAVESE	BG TO	D756 D757	FRAGNETO MONFORTE FRAINE	BN CH
D123	COTRONEI KR	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	D452	FABRICA DI ROMA	VT	D607	FIORANO MODENESE	MO	D758	FRAMURA	SP
D124 D012	COTTANELLO RI COURMAYEUR AO	D286 D287	DESIO DESULO	MB NU	D453 D454	FABRIZIA FABRO	VV TR	D611 D612	FIORENZUOLA D'ARDA FIRENZE	PC FI	D763 D762	FRANCAVILLA AL MARE FRANCAVILLA ANGITOLA	CH VV
D126	COVO BG	D289	DIAMANTE	CS	D455	FAEDIS	UD	D613	FIRENZUOLA	FI	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL
D127 D128	COZZO PV CRACO MT	D293 D296	DIANO ARENTINO DIANO CASTELLO	IM IM	D457 D456	FAEDO FAEDO VALTELLINO	TN SO	D614 M323	FIRMO FISCAGLIA	CS FE	D760 D765	FRANCAVILLA D'ETE FRANCAVILLA DI SICILIA	FM ME
D131	CRANDOLA VALSASSINA LC	D291	DIANO D'ALBA	CN	D458	FAENZA	RA	D615	FISCIANO	SA	D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR
D132 D133	CRAVAGLIANA VC CRAVANZANA CN	D297 D298	DIANO MARINA DIANO SAN PIETRO	IM IM	D459 D461	FAETO FAGAGNA	FG UD	A310 D617	FIUGGI FIUMALBO	FR MO	D766 D764	FRANCAVILLA IN SINNI FRANCAVILLA MARITTIMA	PZ CS
D133	CRAVEGGIA VB	D290 D299	DICOMANO	FI	D461	FAGGETO LARIO	CO		FIUMARA	RC	D767	FRANCICA	VV
D136	CREAZZO VI	D300	DIGNANO	UD	D463	FAGGIANO	TA	D621	FIUME VENETO	PN	D768	FRANCOFONTE	SR
D137 D139	CRECCHIO CH CREDARO BG	M366 D303	DIMARO FOLGARIDA DINAMI	TN VV	D465 D464	FAGNANO ALTO FAGNANO CASTELLO	AQ CS	D622 D624	FIUMEDINISI FIUMEFREDDO BRUZIO	ME CS	D769 D770	FRANCOLISE FRASCARO	CE AL
D141	CREDERA RUBBIANO CR	D304	DIPIGNANO	CS	D467	FAGNANO OLONA	VA		FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	D771	FRASCAROLO	PV
D142 D143	CREMA CR CREMELLA LC	D305 D309	DISO DIVIGNANO	LE NO	D468 D469	FAI DELLA PAGANELLA FAICCHIO	TN BN		FIUMICELLO FIUMICINO	UD RM	D773 D774	FRASCATI FRASCINETO	RM CS
D144	CREMENAGA VA	D310	DIZZASCO	CO	D470	FALCADE	BL	D628	FIUMINATA	MC	D775	FRASSILONGO	TN
D145 D147	CREMENO LC CREMIA CO	D311 D312	DOBBIACO .TOBLACH. DOBERDO DEL LAGO	BZ GO	D471 D473	FALCIANO DEL MASSICO FALCONARA ALBANESE	CE CS	D629 D630	FIVIZZANO FLAIBANO	MS UD		FRASSINELLE POLESINE FRASSINELLO MONFERRATO	RO AL
	CREMOLINO AL	D314	DOGLIANI	CN		FALCONARA MARITTIMA	AN	D634	FLERO	BS		FRASSINETO PO	AL
D150	CREMONA CR CREMOSANO CR	D315	DOGLIOLA DOGNA	CH UD	D474 D475	FALCONE FALERIA	ME VT	D635	FLORESTA FLORIDIA	ME SR	D781	FRASSINETTO FRASSINO	TO CN
D154	CRESCENTINO VC		DOLCE'	VR	D475	FALERNA	CZ		FLORINAS	SS		FRASSINORO	MO
D156 D157	CRESPADORO VI CRESPANO DEL GRAPPA TV		DOLCEACQUA DOLCEDO	IM IM	D477 D480	FALERONE FALLO	FM CH		FLUMERI FLUMINIMAGGIORE	AV SU		FRASSO SABINO FRASSO TELESINO	RI BN
	CRESPIATICA LO		DOLEGNA DEL COLLIO	GO	D481	FALMENTA	VB		FLUSSIO	OR		FRATTA POLESINE	RO
M328	CRESPINA LORENZANA PI	D323	DOLIANOVA	SU	D482	FALOPPIO	CO		FOBELLO	VC		FRATTA TODINA	PG
D161 D162	CRESPINO RO CRESSA NO	D325 D327	DOLO DOLZAGO	VE LC	D483 D484	FALVATERRA FALZES .PFALZEN.	FR BZ		FOGGIA FOGLIANISE	FG BN		FRATTAMAGGIORE FRATTAMINORE	NA NA
	CREVACUORE BI	D328	DOMANICO	CS	D486	FANANO	MO		FOGLIANO REDIPUGLIA	GO		FRATTE ROSA	PU
	CREVALCORE BO CREVOLADOSSOLA VB	D329 D330	DOMASO DOMEGGE DI CADORE	CO BL	D487 D488	FANNA FANO	PN PU		FOGLIZZO FOIANO DELLA CHIANA	TO AR		FRAZZANO' FREGONA	ME TV
D170	CRISPANO NA	D331	DOMICELLA	AV	D489	FANO ADRIANO	TE	D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	D796	FRESAGRANDINARIA	CH
	CRISPIANO TA CRISSOLO CN	D332 D333	DOMODOSSOLA DOMUS DE MARIA	VB SU	D494 D490	FARA FILIORUM PETRI FARA GERA D'ADDA	CH BG		FOLGARIA FOLIGNANO	TN AP	D797 D798	FRESONARA FRIGENTO	AL AV
D175	CROCEFIESCHI GE	D334	DOMUSNOVAS	SU	D493	FARA IN SABINA	RI	D653	FOLIGNO	PG	D799	FRIGNANO	CE
	CROCETTA DEL MONTELLO TV CRODO VB	D339 D341	DONATO DONGO	BI CO	D492 D491	FARA NOVARESE FARA OLIVANA CON SOLA	NO BG		FOLLINA FOLLO	TV SP	D802 D803	FRINCO FRISA	AT CH
D179	CROGNALETO TE	D338	DONNAS	AO	D495	FARA SAN MARTINO	CH	D656	FOLLONICA	GR	D804	FRISANCO	PN
D180 D181	CROPALATI CS CROPANI CZ	D344 D345	DONORI DORGALI	SU NU	D496 D497	FARA VICENTINO FARDELLA	VI PZ		FOMBIO FONDACHELLI-FANTINA	LO ME	D805 D807	FRONT FRONTINO	TO PU
	CROSIA CS	D346	DORIO	LC	D499	FARIGLIANO	CN		FONDI	LT	D808	FRONTONE	PU
D185	CROSIO DELLA VALLE VA	D347	DORMELLETTO	NO	D501	FARINDOLA	PE	D663	FONDO	TN	D810	FROSINONE	FR
	CROTONE KR CROTTA D'ADDA CR	D348 D350	DORNO DORZANO	PV BI	D502 D503	FARINI FARNESE	PC VT		FONNI FONTAINEMORE	NU AO		FROSOLONE FROSSASCO	IS TO
D187	CROVA VC	D351	DOSOLO	MN	D505	FARRA DI SOLIGO	TV		FONTANA LIRI	FR	D813	FRUGAROLO	AL
D188	CROVIANA TN CRUCOLI KR	D352 D355	DOSSENA DOSSO DEL LIRO	BG CO	D504 D508	FARRA D'ISONZO FASANO	GO BR		FONTANAFREDDA FONTANAROSA	PN AV		FUBINE MONFERRATO FUCECCHIO	AL FI
D192	CUASSO AL MONTE VA	D356	DOUES	AO	D509	FASCIA	GE	D668	FONTANELICE	BO	D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG
	CUCCARO MONFERRATO AL CUCCARO VETERE SA	D357 D358	DOVADOLA DOVERA	FC CR	D510 D511	FAUGLIA FAULE	PI CN		FONTANELLA FONTANELLATO	BG PR		FUMANE FUMONE	VR FR
D196	CUCCIAGO CO	D360	DOZZA	BO	D512	FAVALE DI MALVARO	GE		FONTANELLE	TV	D821	FUNES .VILLNOESS.	BZ
D197	CUCEGLIO TO	D361	DRAGONI	CE VV	D514	FAVARA	AG TP		FONTANETTO DO	NO		FURCI SIGNI O	CH
	CUGGIONO MI CUGLIATE-FABIASCO VA	D364 D365	DRAPIA DRENA	VV TN	D518 D520	FAVIGNANA FAVRIA	TP TO		FONTANETTO PO FONTANIGORDA	VC GE		FURCI SICULO FURNARI	ME ME
	CUGLIERI OR	D366	DRENCHIA	UD	D523	FEISOGLIO	CN		FONTANILE	AT	D826		SA
	CUGNOLI PE CUMIANA TO	D367 D370	DRESANO DRIZZONA	MI CR	D524 D526	FELETTO FELINO	TO PR		FONTANIVA FONTE	PD TV		FURTEI FUSCALDO	SU CS
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CR	D371	DRO	TN	D527	FELITTO	SA	M309	FONTE NUOVA	RM	D829	FUSIGNANO	RA
	CUNARDO VA CUNEO CN	D372 D373	DRONERO DRUENTO	CN TO	D528 D530	FELIZZANO FELTRE	AL BL		FONTECCHIO FONTECHIARI	AQ FR		FUSINE FUTANI	SO SA
D207	CUNICO AT	D374	DRUOGNO	VB	D531	FENEGRO'	CO	D683	FONTEGRECA	CE	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR
D208	CUORGNE' TO	D376	DUALCHI	NU	D532	FENESTRELLE	TO	D684	FONTENO	BG	D835	GABIANO	AL
	CUPELLO CH CUPRA MARITTIMA AP	D377 M300	DUBINO DUE CARRARE	SO PD	D537 D538	FENIS FERENTILLO	AO TR		FONTEVIVO FONZASO	PR BL	D836 D839	GABICCE MARE GABY	PU AO
D211	CUPRAMONTANA AN	D379	DUEVILLE	VI	D539	FERENTINO	FR	D688	FOPPOLO	BG	D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
	CURA CARPIGNANO PV CURCURIS OR		DUGENTA DUINO-AURISINA	BN TS	D540 D541	FERLA FERMIGNANO	SR PU		FORANO FORCE	RI AP	D842 D843	GADONI GAETA	NU LT
D216	CUREGGIO NO	D384	DUMENZA	VA	D542	FERMO	FM	D693	FORCHIA	BN	D844	GAGGI	ME
D217 D218	CURIGLIA CON MONTEVIASCO VA CURINGA CZ	D385 D386	DUNO DURAZZANO	VA BN	D543 D544	FERNO FEROLETO ANTICO	VA CZ		FORCOLA FORDONGIANUS	SO OR	D845 D847		MI BO
D219	CURINO BI	C772	DURONIA	CB	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	D696	FORENZA	PZ	D848	GAGLIANICO	BI
	CURNO BG CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU.	D388 D390	DUSINO SAN MICHELE EBOLI	AT SA	D547 D548	FERRANDINA FERRARA	MT FE		FORESTO SPARSO FORGARIA NEL FRIULI	BG UD		GAGLIANO ATERNO GAGLIANO CASTELFERRATO	AQ EN
JELL	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	2030		JA	2040		I L	3,00		JU	2043	OLU WO ONOTELI ENIMIO	LIN

1975   DELENSON-DITAL   10   10   10   10   10   10   10   1	COD. COMUNE PROV.
100   100	
March	
March   Marc	
10.00   10.0	E454 LARDIRAGO PV
100   100	
March   Marc	E464 LAS PLASSAS SU
MO   CALLANDO	
Sep   Continue	E462 LASNIGO CO
100   100	
100   100	E467 LATERA VT
100   100	
2019   100	E471 LATIANO BR
Color   Colo	
195   GALLONO ILLUZO	E474 LATRONICO PZ
100   100	
1975   GENERAL STATE   1971   GENERAL STATE   STATE   CONTINUES   STATE   CONTINUES   STATE   STATE	
1985   GUILD   19   250   GORDON   10   250	
1985   CALIFORNIC   C.   200   CALIFORNIC   C.   201   CALIFORNIC   C.   201	
1969   GALLOCORO	
1986   GALLICO	
1898   CAMPATONICHE   TO   COLOR   C	
1909   GAMERION   P.   1909   GAMERIO   P.	
DES   CAMBRACA   P.	E492 LAVARONE TN
Dest   Gebre   Dest	
Dest	E496 LAVENO-MOMBELLO VA
DOT   GAMERIARE   VI   EMS   OWNER   TH   EDS   GAMERIARE   CONTROL   CONT	
Dept   CAMPACO   Part   Dept   CAMPACO   Part   Dept   CAMPACO   Part   Part	E500 LAVIS TN
DOST   GAMBLIAND	
Design   Campun	**
Desc   GAMINO   Desc   GAMINO   Desc   GAMINO   Desc   GAMINO   CAMPANA   M.   ZOS   GOTTOMANAS   AP   ZOS   CAMPANO   CAMPANA   M.   ZOS   GOTTOMANAS   AP   ZOS   CAMPANO	
DOT GARGINO	M313 LEDRO TN
1995 GARAGURA   1995 GALLAND ETRINO   1995	
Design   Company   Compa	E512 LEGNAGO VR
DEST   CARRIGAMEN MANUFERD   M	
SPIFE GRADIA   VI	E517 LEI NU
1991 GARDOLE NUTEMAN   SE   ESS   GUISANO   MB   277 GRUMELLO DEBLOKESE ED NUTE   CR   282 LÉNNE   RM   E201 LEURE	
DR25   GARESSO	E520 LEMIE TO
DR25   GARRAZZONE CARGAZON   E.S.   ESF OF GROLETTO   TO   E224   GRUMANO REWNO   NA   DR38   JESSAO   VE   ESS   LENO   LEND   LEND	
D926 GARGAMANO	
D926 GARLINE	
D927 GARLENDA   SV   E072   CODIAGO SALUCE TERME   PV   E229   GUILADO CATTAMEO   PG   E394   LACASSA   TO   C629   CODIAGO   CODIAGO   PG   E394   LACASSA   TO   C629   CODIAGO   CODI	
D881 GARZENON	E531 LENTELLA CH
D931 GARZICLIANA	
D835 GASSINO TORNIESE	E535 LEONESSA RI
D835 GATTATICO	
DR35 GATTINOD	E538 LEQUILE LE
D938 GATTINARA	
D941 GAVIZZANA	E541 LERCARA FRIDDI PA
DASS GAVERNATERME	
D944   GAVI	
D946   GAVIRATE	E546 LESEGNO CN E547 LESIGNANO DE' BAGNI PR
D945   GAVOIR ANO	
Page	E551 LESSOLO TO
D951   GAZZADA SCHIANNO	
D956   GAZZO	E554 LETINO CE
D957 GAZZO VERONESE	
D956   GAZZUOLO	E558 LETTOMANOPPELLO PE
D960   GELA	
D962   GEMONA DEL FRIULI   UD   E107   GORO   FE   E263   GUIDONIA MONTECELIO   RM   E412   LAGUNDO ALGUND.   B2   E564   LEVICE	E562 LEVATE BG
D964 GENONIO	
D965 GENGA	
D966   GENIVOLTA	
D968   GENONI   SU   E116   GOTTOLENGO   BS   E272   GUSSOLA   CR   E420   LAION LAJEN.   BZ   E573   LICATA	
D969   GENOVA   GE   E118   GOVONE   CN   E273   HONE   AO   E421   LAVES LEIFERS.   BZ   E574   LICCIANA NARC	E573 LICATA AG
D971   GENZANO DI LUCANIA   PZ   E122   GRADARA   PU   E281   GLESIAS   SU   E422   LALLIO   BG   E578   LICODIA EUBEA	E574 LICCIANA NARDI MS
D974   GERA LARIO   CO   E125   GRADO   GO   E283   LIBONO   NU   E426   LAMA MOCOGNO   MO   E583   LIGNANA	E578 LICODIA EUBEA CT
D975         GERACE         RC         E126         GRADOLI         VT         E284         ILLASI         VR         E428         LAMBRUGO         CO         E584         LIGNANO SABB           D976         GERACI SICULO         PA         E127         GRAFFIGIANA         LO         E286         ILLORAI         SS         M208         LAMEZIA TERME         CZ         E586         LIGOSULLO           D978         GERANO         RM         E128         GRAFFIGIANO         VT         E387         IMBERSAGO         LC         E429         LAMON         BL         E587         ILLIANES           D980         GERENZAGO         PV         E130         GRAGILIA         BI         E288         IMER         TN         E431         LAMPEDUSA E LINOSA         AG         E588         ILIMANA	
D978         GERANO         RM         E128         GRAFFIGNANO         VT         E287         IMBERSAGO         LC         E429         LAMON         BL         E587         LILLIANES           D980         GERENZAGO         PV         E130         GRAGLIA         BI         E288         IMER         TN         E431         LAMPEDUSA E LINOSA         AG         E588         LIMANA	E584 LIGNANO SABBIADORO UD
D980 GERENZAGO PV E130 GRAGLIA BI E288 IMER TN E431 LAMPEDUSA E LINOSA AG E588 LIMANA	
D981 GERENZANO VA E131 GRAGNANO NA E289 IMOLA BO E432 IAMPORECCHIO PT F589 I IMATOLA	E588 LIMANA BL
D982 GERGEI SU E132 GRAGNANO TREBBIENSE PC E290 IMPERIA IM E433 LAMPORO VC E590 LIMBADI	
D983 GERMAGNANO TO E133 GRAMMICHELE CT E291 IMPRUNETA FI E434 LANA. LANA. BZ E591 LIMBIATE	E591 LIMBIATE MB
D984         GERMAGNO         VB         E134         GRANA         AT         E292         INARZO         VA         E435         LANCIANO         CH         E592         LIMENA           D987         GERMIGNAGA         VA         E136         GRANAROLO DELL'EMILIA         BO         E295         INCISA SCAPACCINO         AT         E436         LANDIONA         NO         E593         LIMIDO COMAS	E592 LIMENA PD E593 LIMIDO COMASCO CO
D988 GEROCARNE VV E139 GRANDATE CO E297 INCUDINE BS E437 LANDRIANO PV E594 LIMINA	E594 LIMINA ME
	E597 LIMONE PIEMONTE CN E596 LIMONE SUL GARDA BS
D994 GESICO SU E143 GRANOZZO CON MONTICELLO NO E304 INTRAGNA VB E441 LANUSEI NU E599 LIMOSANO	E599 LIMOSANO CB
D995         GESSATE         MI         E144         GRANTOLA         VA         E305         INTROBIO         LC         C767         LANUVIO         RM         E600         LINAROLO           D996         GESSOPALENA         CH         E145         GRANTORTO         PD         E306         INTROD         AO         E443         LANZADA         SO         E602         LINGUAGLOSS/	E600 LINAROLO PV E602 LINGUAGLOSSA CT
D997 GESTURI SU E146 GRANZE PD E307 INTRODACQUA AQ E445 LANZO TORINESE TO E605 LIONI	

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD		PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
E606 E607	LIPARI LIPOMO	ME CO	E764 E767	LUSON .LUESEN. LUSTRA	BZ SA	E910 E914	MARANO LAGUNARE MARANO MARCHESATO	UD CS	F054		LE CB	F210 F213	MILITELLO ROSMARINO MILLESIMO	ME SV
E608	LIRIO	PV	E769	LUVINATE	VA	E914 E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F058		TO	F213	MILO	CT
E610 E611	LISCATE	MI CH	E770 E772	LUZZANA LUZZARA	BG RE	E905 E907	MARANO SUL PANARO MARANO TICINO	MO NO	F059		FG TP	F216 F217	MILZANO MINEO	BS CT
E613	LISCIANO NICCONE	PG	E773	LUZZI	CS	E912	MARANO VICENTINO	VI	F063	MAZZANO	BS	F218	MINERBE	VR
E615 E617	LISIO LISSONE	CN MB	M339 E777	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA MACCASTORNA	VA LO	E917 E919	MARANZANA MARATEA	AT PZ	F064		RM CL	F219 F221	MINERBIO MINERVINO DI LECCE	BO LE
E620	LIVERI	NA	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	E921	MARCALLO CON CASONE MARCARIA	MI	F066		ME	F220	MINERVINO MURGE	BT
E621 E622	LIVIGNO LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	SO BL	E780 E779	MACCHIA VALFORTORE MACCHIAGODENA	CB IS	E922 E923	MARCEDUSA	MN CZ	M27 <sup>-</sup> F067		CT TO	F223 F224	MINORI MINTURNO	SA LT
E623 E624	LIVO LIVO	CO TN	E782 E783	MACELLO MACERATA	TO MC	E924 E925	MARCELLINA MARCELLINARA	RM CZ	F068		TN SO	F225 F226	MINUCCIANO MIOGLIA	LU SV
E625	LIVORNO	LI	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E927	MARCETELLI	RI	F074	MEANA DI SUSA	TO	F229	MIRA	VE
E626 E627	LIVORNO FERRARIS LIVRAGA	VC LO	E785 E786	MACERATA FELTRIA MACHERIO	PU MB	E928 E929	MARCHENO MARCHIROLO	BS VA	F073		NU MB	F230 F231	MIRABELLA ECLANO MIRABELLA IMBACCARI	AV CT
E629	LIZZANELLO	LE	E787	MACLODIO	BS	E930	MARCIANA	LI	F080	MEDE	PV	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
E630 A771	LIZZANO LIZZANO IN BELVEDERE	TA BO	E788 E789	MACOMER MACRA	NU CN	E931 E932	MARCIANA MARINA MARCIANISE	LI CE	F081 F082		GO PR	F233 F238	MIRABELLO SANNITICO MIRADOLO TERME	CB PV
E632	LOANO	SV	E790	MACUGNAGA	VB	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	F083		ВО	F239	MIRANDA	IS
E633 E635	LOAZZOLO LOCANA	AT TO	E791 E342	MADDALONI MADESIMO	CE SO	E934 E936	MARCIGNAGO MARCON	PV VE	F084		MI BG	F240 F241	MIRANDOLA MIRANO	MO VE
E639 E638	LOCATE DI TRIULZI LOCATE VARESINO	MI CO	E793 E794	MADIGNANO MADONE	CR BG	E938 E939	MAREBBE .ENNEBERG. MARENE	BZ CN	F086		MN MO	F242 F244	MIRTO MISANO ADRIATICO	ME RN
E640	LOCATELLO	BG	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E940	MARENO DI PIAVE	TV	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
E644 E645	LOCERI LOCOROTONDO	NU BA	M357 E798	MADRUZZO MAENZA	TN LT	E941 E944	MARENTINO MARETTO	TO AT	F089 F091		PN PD	F246 F247	MISILMERI MISINTO	PA MB
D976	LOCRI	RC	E799	MAFALDA	CB	E945	MARGARITA	CN	F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	F248	MISSAGLIA	LC
E646 E647	LOCULI LODE'	NU NU	E800 E801	MAGASA MAGENTA	BS MI	E946 E947	MARGHERITA DI SAVOIA MARGNO	BT LC	F093 F094		NO BL	F249 F250	MISSANELLO MISTERBIANCO	PZ CT
E648	LODI	LO	E803	MAGGIORA	NO	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	F095		RO	F251	MISTRETTA	ME
E651 E649	LODI VECCHIO LODINE	LO NU	E804 E805	MAGHERNO MAGIONE	PV PG	E951 E952	MARIANO COMENSE MARIANO DEL FRIULI	CO GO	F096 F097		AL FC	F254 F256	MOASCA MOCONESI	AT GE
E652 E654	LODRINO LOGRATO	BS BS	E806 E809	MAGISANO MAGLIANO ALFIERI	CZ CN	E953 E954	MARIANOPOLI MARIGLIANELLA	CL NA	F098		GE MI	F257 F258	MODENA MODICA	MO RG
E655	LOIANO	BO	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E955	MARIGLIANO	NA NA	F100		LE	F259	MODIGLIANA	FC
M275 E656	LOIRI PORTO SAN PAOLO LOMAGNA	SS LC	E811 E807	MAGLIANO DE' MARSI MAGLIANO DI TENNA	AQ FM	E956 E957	MARINA DI GIOIOSA IONICA MARINEO	RC PA	F102 F104		LO PZ	F261 F262	MODOLO MODUGNO	OR BA
E659	LOMAZZO	CO		MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E958	MARINO	RM	F105		RC	F263	MOENA	TN
E660 E661	LOMBARDORE LOMBRIASCO	TO TO	E813 E812	MAGLIANO ROMANO MAGLIANO SABINA	RM RI	E959 E960	MARLENGO .MARLING. MARLIANA	BZ PT	F106		RC SR	F265 F266	MOGGIO MOGGIO UDINESE	LC UD
E662	LOMELLO	PV	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E961	MARMENTINO	BS	F108	MELISSA	KR	F267	MOGLIA	MN
E664 E665	LONA LASES LONATE CEPPINO	TN VA	E815 E816	MAGLIE MAGLIOLO	LE SV	E962 E963	MARMIROLO MARMORA	MN CN	F109		LE NA	F268 F269	MOGLIANO MOGLIANO VENETO	MC TV
E666	LONATE POZZOLO	VA	E817	MAGLIONE	TO	E965	MARNATE	VA	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	F270	MOGORELLA	OR
M312 E668	LONATO DEL GARDA LONDA	BS FI	E818 E819	MAGNACAVALLO MAGNAGO	MN MI	E967 E968	MARONE MAROPATI	BS RC	F110 F113		AV BN	F272 F274	MOGORO MOIANO	OR BN
E669	LONGANO	IS	E821	MAGNANO	BI	E970	MAROSTICA	VI	F114	MELLE	CN	F275	MOIMACCO	UD
E671 M342	LONGARE LONGARONE	VI BL	E820 E825	MAGNANO IN RIVIERA MAGOMADAS	UD OR	E971 E972	MARRADI MARRUBIU	FI OR	F115		SO LE	F277 F276	MOIO ALCANTARA MOIO DE' CALVI	ME BG
E673	LONGHENA	BS	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO .MA		E973	MARSAGLIA	CN	F118		BZ	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA
E674 E675	LONGI LONGIANO	ME FC	1 1	AN DE. MAGREGLIO	BZ CO	E974 E975	MARSALA MARSCIANO	TP PG	F119 F120		MI CO	F279 F280	MOIOLA MOLA DI BARI	CN BA
E677	LONGOBARDI	CS	E834	MAIDA	CZ	E976	MARSICO NUOVO	PZ	F122		PV	F281	MOLARE	AL
E678 E679	LONGOBUCCO LONGONE AL SEGRINO	CS CO	E835 E836	MAIERA' MAIERATO	CS VV	E977 E978	MARSICOVETERE MARTA	PZ VT	F123		IM CS	F283 F284	MOLAZZANA MOLFETTA	LU BA
E681 E682	LONGONE SABINO LONIGO	RI VI	E837 E838	MAIOLATI SPONTINI MAIOLO	AN RN	E979 E980	MARTANO MARTELLAGO	LE VE	F126		AG RM	M255 F287	MOLINA ATERNO MOLINARA	AQ BN
E683	LORANZE'	TO	E839	MAIORI	SA	E981	MARTELLO .MARTELL.	BZ	F130		VE	F288	MOLINELLA	BO
E684 E685	LOREGIA LOREGLIA	PD VB	E840 E841	MAIRAGO MAIRANO	LO BS	E982 E983	MARTIGNACCO MARTIGNANA DI PO	UD CR	F131		AL BZ	F290 F293	MOLINI DI TRIORA MOLINO DEI TORTI	IM AL
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E842	MAISSANA	SP	E984	MARTIGNANO	LE	F133	MERATE	LC	F294	MOLISE	CB
E689 E690	LOREO LORETO	RO AN	E833 E843	MAJANO MALAGNINO	UD CR	E986 E987	MARTINA FRANCA MARTINENGO	TA BG	F134		VA PU	F295 F297	MOLITERNO MOLLIA	PZ VC
E691	LORETO APRUTINO	PE	E844	MALALBERGO	ВО	E988	MARTINIANA PO	CN	F136	MERCATINO CONCA	PU	F301	MOLOCHIO	RC
	LORIA LORO CIUFFENNA	TV AR	E847 E848	MALBORGHETTO-VALBRUNA MALCESINE	UD VR	E989 E990	MARTINSICURO MARTIRANO	TE CZ	F138		SA FC	F304 F305	MOLTENO MOLTRASIO	LC CO
	LORO PICENO	MC		MALE'	TN	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F140		TO	F306	MOLVENA	VI
	LORSICA LOSINE	GE BS	E851 E852	MALEGNO MALEO	BS LO	E992 E993	MARTIS MARTONE	SS RC		MERCOGLIANO MERETO DI TOMBA	AV UD	F307 F308	MOLVENO MOMBALDONE	TN AT
	LOTZORAI LOVERE	NU BG		MALESCO MALETTO	VB CT	E994 E995	MARUDO MARUGGIO	LO TA	F145	MERGO MERGOZZO	AN VB		MOMBARCARO MOMBAROCCIO	CN PU
E705	LOVERO	SO	E855	MALFA	ME	B689	MARZABOTTO	BO	F147	MERI'	ME	F311	MOMBARUZZO	AT
	LOZIO LOZZA	BS VA	E856 E858	MALGESSO MALGRATE	VA LC	E999 E998	MARZANO MARZANO APPIO	PV CE	F148		PD LO		MOMBASIGLIO MOMBELLO DI TORINO	CN TO
E709	LOZZO ATESTINO	PD	E859	MALITO	CS	E997	MARZANO DI NOLA	AV	F151	MERONE	CO	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL
	LOZZO DI CADORE LOZZOLO	BL VC		MALLARE MALLES VENOSTA .MALS.	SV BZ	F001 F002	MARZI MARZIO	CS VA		MESAGNE MESE	BR SO		MOMBERCELLI MOMO	AT NO
E712		AL		MALNATE	VA	M270	MASAINAS	SU		MESENZANA	VA	F318	MOMPANTERO	TO
	LUBRIANO LUCCA	VT LU	E864 E865	MALO MALONNO	VI BS	F003 F004	MASATE MASCALI	MI CT	F155		MI FE	F319 F320	MOMPEO MOMPERONE	RI AL
	LUCCA SICULA LUCERA	AG FG	E866 E868	MALOSCO MALTIGNANO	TN AP	F005 F006	MASCALUCIA MASCHITO	CT PZ	F157		KR ME	F322 F323	MONACILIONI MONALE	CB AT
E718	LUCIGNANO	AR	E869	MALVAGNA	ME	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F161	MESTRINO	PD	F324	MONASTERACE	RC
	LUCINASCO LUCITO	IM CB		MALVICINO MALVITO	AL CS	F009 F010	MASER MASERA	TV VB	F162 F164		NA TO		MONASTERO BORMIDA MONASTERO DI LANZO	AT TO
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	E873	MAMMOLA	RC	F011	MASERA' DI PADOVA	PD	F165	MEZZAGO	MB	F326	MONASTERO DI VASCO	CN
	LUCOLI LUGAGNANO VAL D'ARDA	AQ PC		MAMOIADA MANCIANO	NU GR	F012 F013	MASERADA SUL PIAVE MASI	TV PD		MEZZANA MEZZANA BIGLI	TN PV		MONASTEROLO CASOTTO MONASTEROLO DEL CASTELLO	CN BG
E727	LUGNACCO LUGNANO IN TEVERINA	TO TR	E876	MANDANICI MANDAS	ME SU	F016 F015	MASI TORELLO MASIO	FE AL	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO MEZZANA RABATTONE	BI PV		MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN TV
	LUGO	RA	E878	MANDATORICCIO	CS	F017	MASLIANICO	CO		MEZZANE DI SOTTO	VR	F333	MONASTIR	SU
	LUGO DI VICENZA LUINO	VI VA		MANDELLO DEL LARIO	RM LC	F019 F020	MASON VICENTINO MASONE	VI GE		MEZZANEGO MEZZANI	GE PR	F335 F336	MONCALIERI MONCALVO	TO AT
E735	LUISAGO	CO	E880	MANDELLO DEL LARIO MANDELLO VITTA	NO	F023	MASSA	MS	F175	MEZZANINO	PV	D553	MONCENISIO	TO
	LULA LUMARZO	NU GE		MANDURIA MANERBA DEL GARDA	TA BS	F022 M289	MASSA D'ALBE MASSA DI SOMMA	AQ NA		MEZZANO MEZZENILE	TN TO		MONCESTINO MONCHIERO	AL CN
E738	LUMEZZANE	BS	E884	MANERBIO	BS	F025	MASSA E COZZILE	PT	F183	MEZZOCORONA	TN	F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR
	LUNAMATRONA LUNANO	SU PU		MANFREDONIA MANGO	FG CN	F021 F029	MASSA FERMANA MASSA LOMBARDA	FM RA		MEZZOJUSO MEZZOLDO	PA BG		MONCRIVELLO MONCUCCO TORINESE	VC AT
B387	LUNGAVILLA	PV	E888	MANGONE	CS	F030	MASSA LUBRENSE	NA	F187	MEZZOLOMBARDO	TN	F346	MONDAINO	RN
E745 G143	LUNGRO LUNI	CS SP	M283 E889	MANIACE MANIAGO	CT PN	F032 F024	MASSA MARITTIMA MASSA MARTANA	GR PG	F188	MEZZOMERICO MIAGLIANO	NO BI	F347 F348	MONDAVIO MONDOLFO	PU PU
E746	LUOGOSANO	AV	E891	MANOCALZATI	AV	F027	MASSAFRA	TA	F190	MIANE	TV	F351	MONDOVI'	CN
	LUOGOSANTO LUPARA	SS CB		MANOPPELLO MANSUE'	PE TV	F028 F033	MASSALENGO MASSANZAGO	LO PD	F191 F192	MIASINO MIAZZINA	NO VB	F352 F354		CE GE
E749	LURAGO D'ERBA	CO	E894	MANTA	CN	F035	MASSAROSA	LU	F193	MICIGLIANO	RI	F355	MONESIGLIO	CN
	LURAGO MARINONE LURANO	CO BG		MANTELLO MANTOVA	SO MN	F037 F041	MASSAZZA MASSELLO	BI TO	F194 F196	MIGGIANO MIGLIANICO	LE CH	F356 F358	MONFALCONE MONFORTE D'ALBA	GO CN
E752	LURAS	SS	E899	MANZANO	UD	F042	MASSERANO	BI	F200	MIGLIERINA	CZ	F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME
	LURATE CACCIVIO LUSCIANO	CO CE		MANZIANA MAPELLO	RM BG	F044 F045	MASSIGNANO MASSIMENO	AP TN		MIGLIONICO MIGNANEGO	MT GE		MONFUMO MONGARDINO	TV AT
E757	LUSERNA	TN	M316	MAPPANO	TO	F046	MASSIMINO	SV	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	F363	MONGHIDORO	BO
E759	LUSERNA SAN GIOVANNI LUSERNETTA	TO TO	E903	MARA MARACALAGONIS	SS CA	F047 F048	MASSINO VISCONTI MASSIOLA	NO VB	F206		MI ME	F364 F365	MONGIANA MONGIARDINO LIGURE	VV AL
	LUSEVERA LUSIA	UD RO		MARANELLO MARANO DI NAPOLI	MO NA	F050 F051	MASULLAS MATELICA	OR MC	E618	MILENA MILETO	CL VV	F368 F369	MONGIUFFI MELIA MONGRANDO	ME BI
E762	LUSIANA	VI	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	F052	MATERA	MT	F208	MILIS	OR	F370	MONGRASSANO	CS
E763	LUSIGLIE'	TO	E908	MARANO EQUO	RM	F053	MATHI	TO	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	F371	MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG	

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE PI	ROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
F372	TAISTEN. MONGUZZO	BZ CO	F484 F487	MONTECRETO MONTEDINOVE	MO AP	F668 F672		FC BS	F816 F817	MURO LECCESE MURO LUCANO	LE PZ	F967 F968	NOVI VELIA NOVIGLIO	SA MI
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F489	MONTEDORO	CL	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	F818	MUROS	SS	F970	NOVOLI	LE
F374 F375	MONLEALE MONNO	AL BS	F491 F492	MONTEFALCIONE MONTEFALCO	AV PG	F670 F674		PV LC	F820 F822	MUSCOLINE MUSEI	BS SU	F972 F975	NUCETTO NUGHEDU SAN NICOLO'	CN SS
F376 F377	MONOPOLI	BA PA	F493 F494	MONTEFALCONE APPENNINO MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	FM BN	F675	MONTICELLO CONTE OTTO MONTICELLO D'ALBA	VI	F826	MUSILE DI PIAVE	VE CO	F974 F976	NUGHEDU SANTA VITTORIA NUI F	OR SS
F378	MONREALE MONRUPINO	TS	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F669 F471	MONTICHIARI	CN BS	F828 F829	MUSSO MUSSOLENTE	VI	F977	NULVI	SS
F379 F380	MONSAMPIETRO MORICO MONSAMPOLO DEL TRONTO	FM AP	F496 F497	MONTEFANO MONTEFELCINO	MC PU	F676 F677	MONTICIANO MONTIERI	SI GR	F830 F832	MUSSOMELI MUZZANA DEL TURGNANO	CL UD	F978 F979	NUMANA NUORO	AN NU
F381	MONSANO	AN	F498	MONTEFERRANTE	CH	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F833	MUZZANO	BI	F980	NURACHI	OR
F382 F383	MONSELICE MONSERRATO	PD CA	F499 F500	MONTEFIASCONE MONTEFINO	VT TE	F679 F680		MS BS	F835 F836	NAGO-TORBOLE NALLES .NALS.	TN BZ	F981 F982	NURAGUS NURALLAO	SU SU
F384 F385	MONSUMMANO TERME MONTA'	PT CN	F502 F501	MONTEFIORE CONCA MONTEFIORE DELL'ASO	RN AP	F367 F681		AO CR	F838 F839	NANTO NAPOLI	VI NA	F983 F985	NURAMINIS NURECI	SU OR
F386	MONTABONE	AT	F503	MONTEFIORINO	MO	F682	MONTOGGIO	GE	F840	NARBOLIA	OR	F986	NURRI	SU
F387 F390	MONTACUTO MONTAFIA	AL AT	F504 F507	MONTEFLAVIO MONTEFORTE CILENTO	RM SA	F685 F687	MONTONE MONTOPOLI DI SABINA	PG RI	F841 F842	NARCAO NARDO'	SU LE	F987 F988	NUS NUSCO	AO AV
F391	MONTAGANO	CB	F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F843	NARDODIPACE	VV	F989	NUVOLENTO	BS
F392 F393	MONTAGNA .MONTAN. MONTAGNA IN VALTELLINA	BZ SO	F506 F509	MONTEFORTE IRPINO MONTEFORTINO	AV FM	F688 F690		CO TE	F844 F845	NARNI NARO	TR AG	F990 F991	NUVOLERA NUXIS	BS SU
F394	MONTAGNANA	PD	F510	MONTEFRANCO	TR	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F846	NARZOLE	CN	F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI
F395 F397	MONTAGNAREALE MONTAGUTO	ME AV	F511 F512	MONTEFREDANE MONTEFUSCO	AV AV	F692 M330		RM AV	F847 F848	NASINO NASO	SV ME	F993 F994	OCCHIEPPO SUPERIORE OCCHIOBELLO	BI RO
F398 F400	MONTAIONE MONTALBANO ELICONA	FI ME	F513 F514	MONTEGABBIONE MONTEGALDA	TR VI	F696 F697	MONTORSO VICENTINO MONTOTTONE	VI FM	F849 F851	NATURNO .NATURNS. NAVE	BZ BS	F995 F996	OCCIMIANO OCRE	AL AQ
F399	MONTALBANO JONICO	MT	F515	MONTEGALDELLA	VI	F698	MONTRESTA	OR	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	F997	ODALENGO GRANDE	AL
M378 F403	MONTALCINO MONTALDEO	SI AL	F516 F518	MONTEGALLO MONTEGIOCO	AP AL	F701 F703	MONTU' BECCARIA MONVALLE	PV VA	F852 F856	NAVELLI NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.	AQ BZ	F998 F999	ODALENGO PICCOLO ODERZO	AL TV
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F519	MONTEGIORDANO	CS	F704		MB	F857	NAZZANO	RM	G001	ODOLO	BS
F405 F408	MONTALDO DI MONDOVI' MONTALDO ROERO	CN CN	F520 F522	MONTEGIORGIO MONTEGRANARO	FM FM	F705 F706		MN BO	F858 F859	NE NEBBIUNO	GE NO	G002 G003	OFENA OFFAGNA	AQ AN
F409 F407	MONTALDO SCARAMPI MONTALDO TORINESE	AT TO	F523 F526	MONTEGRIDOLFO MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	RN VA	F708 F707	MORANO CALABRO MORANO SUL PO	CS AL	F861 F862	NEGRAR NEIRONE	VR GE	G004 G005	OFFANENGO OFFIDA	CR AP
F410	MONTALE	PT	F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	F709	MORANSENGO	AT	F863	NEIVE	CN	G005	OFFLAGA	BS
F411 F414	MONTALENGHE MONTALLEGRO	TO AG	F528 F529	MONTEGROSSO PIAN LATTE MONTEGROTTO TERME	IM PD	F710 F711		GO VA	F864 F865	NEMBRO NEMI	BG RM	G007 G008	OGGEBBIO OGGIONA CON SANTO STEFANO	VB VA
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F531	MONTEIASI	TA	F712	MORBEGNO	SO	F866	NEMOLI	PZ	G009	OGGIONO	LC
F419 F420	MONTALTO DI CASTRO MONTALTO DORA	VT TO	F533 F534	MONTELABBATE MONTELANICO	PU RM	F713 F716	MORBELLO MORCIANO DI LEUCA	AL LE	F867 F868	NEONELI NEPI	OR VT	G010 G011	OGLIANICO OGLIASTRO CILENTO	TO SA
F406	MONTALTO LIGURE	IM	F535	MONTELAPIANO	CH	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F870	NERETO	TE	G015	OLBIA	SS
F417 F416	MONTALTO PAVESE MONTALTO UFFUGO	PV CS	F536 F538	MONTELEONE DI FERMO MONTELEONE DI PUGLIA	FM FG	F717 F718		BN BO	F871 F872	NEROLA NERVESA DELLA BATTAGLIA	RM TV		OLCENENGO OLDENICO	VC VC
F422 F423	MONTANARO MONTANASO LOMBARDO	TO LO	F540 F543	MONTELEONE DI SPOLETO MONTELEONE D'ORVIETO	PG TR	F720 F721		BG SS	F874 F876	NERVIANO NESPOLO	MI RI	G019 G020	OLEGGIO CASTELLO	NO NO
F424	MONTANERA	CN	F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	F722	MORESCO	FM	F877	NESSO	CO	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
F426 F427	MONTANO ANTILIA MONTANO LUCINO	SA CO	F541 F544	MONTELEONE SABINO MONTELEPRE	RI PA	F723 F724		CN PC	F878 F880	NETRO NETTUNO	BI RM		OLEVANO ROMANO OLEVANO SUL TUSCIANO	RM SA
F428	MONTAPPONE	FM	F545	MONTELIBRETTI	RM	F725	MORGANO	TV	F881	NEVIANO	LE	G025	OLGIATE COMASCO	CO
F429 F430	MONTAQUILA MONTASOLA	IS RI	F546 F547	MONTELLA MONTELLO	AV BG	F726 F727		AO OR	F882 F883	NEVIANO DEGLI ARDUINI NEVIGLIE	PR CN	G026 G028		LC VA
F432 F433	MONTAURO MONTAZZOLI	CZ CH	F548 F549	MONTELONGO MONTELPARO	CB FM	F728 F729		TN	F884 F885	NIARDO NIBBIANO	BS PC		OLGINATE	LC
F433	MONTE ARGENTARIO	GR	F550	MONTELUPO ALBESE	CN	F730		TV RM	F886	NIBBIOLA	NO		OLIENA OLIVA GESSI	NU PV
F456 F460	MONTE CASTELLO DI VIBIO MONTE CAVALLO	PG MC	F551 F552	MONTELUPO FIORENTINO MONTELUPONE	FI MC	F731 D033	MORIGERATI MORIMONDO	SA MI	F887 F889	NIBIONNO NICHELINO	LC TO	G034 G036		CZ ME
F467	MONTE CERIGNONE	PU	F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	F732	MORINO	AQ	F890	NICOLOSI	CT	G039	OLIVETO CITRA	SA
F477 F434	MONTE COMPATRI MONTE CREMASCO	RM CR	F556 F558	MONTEMAGNO MONTEMALE DI CUNEO	AT CN	F733 F734		TO RM	F891 F892	NICORVO NICOSIA	PV EN		OLIVETO LARIO OLIVETO LUCANO	LC MT
F486	MONTE DI MALO	VI	F559	MONTEMARANO	AV	F735	MORMANNO	CS	F893	NICOTERA	VV	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
F488 F517	MONTE DI PROCIDA MONTE GIBERTO	NA FM	F560 F562	MONTEMARCIANO MONTEMARZINO	AN AL	F736 F737	MORNAGO MORNESE	VA AL	F894 F895	NIELLA BELBO NIELLA TANARO	CN CN	G042 G043	OLIVOLA OLLASTRA	AL OR
F524 F532	MONTE GRIMANO TERME MONTE ISOLA	PU BS	F563 F564	MONTEMESOLA MONTEMEZZO	TA CO	F738 F739		BG PV	F898 F899	NIMIS NISCEMI	UD CL	G044	OLLOLAI OLLOMONT	NU AO
F561	MONTE MARENZO	LC	F565	MONTEMIGNAIO	AR	F740		FR	F900	NISSORIA	EN		OLMEDO	SS
F589 F590	MONTE PORZIO MONTE PORZIO CATONE	PU RM	F566 F568	MONTEMILETTO MONTEMILONE	AV PZ	F743 F744	MOROZZO MORRA DE SANCTIS	CN AV	F901 F902	NIZZA DI SICILIA NIZZA MONFERRATO	ME AT	G047 G049	OLMENETA OLMO AL BREMBO	CR BG
F599	MONTE RINALDO	FM	F569	MONTEMITRO	CB	F745	MORRO D'ALBA	AN	F904	NOALE	VE	G048	OLMO GENTILE	AT
F600 F603	MONTE ROBERTO MONTE ROMANO	AN VT	F570 F572	MONTEMONACO MONTEMURLO	AP PO	F747 F746	MORRO D'ORO MORRO REATINO	TE RI	F906 F907	NOASCA NOCARA	TO CS		OLTRE IL COLLE OLTRESSENDA ALTA	BG BG
F616 F618	MONTE SAN BIAGIO MONTE SAN GIACOMO	LT SA	F573 F574	MONTEMURRO MONTENARS	PZ UD	F748 F749		CB MC	F908	NOCCIANO NOCERA INFERIORE	PE SA	G056 G058	OLTRONA DI SAN MAMETTE OLZAI	CO NU
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	F750		PN	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	G056	OME	BS
F619 F621	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA MONTE SAN GIUSTO	RI MC	F579 F580	MONTENERO SABINO MONTENERO VAL COCCHIARA	RI IS	F751 F754	MORSASCO MORTARA	AL PV		NOCERA TERINESE NOCERA UMBRA	CZ PG	G062 G063	OMEGNA OMIGNANO	VB SA
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	F578	MONTENERODOMO	CH	F756	MORTEGLIANO	UD	F914	NOCETO	PR	G064	ONANI'	NU
F626 F627	MONTE SAN PIETRANGELI MONTE SAN PIETRO	FM BO	F582 F586	MONTEODORISIO MONTEPAONE	CH CZ	F758 F760		LC UD	F915 F916	NOCI NOCIGLIA	BA LE	G065 G066		VT CN
	MONTE SAN SAVINO	AR	F587	MONTEPARANO	TA	F761	MOSCAZZANO	CR		NOEPOLI	PZ	G068	ONETA	BG
F634 F629	MONTE SAN VITO MONTE SANTA MARIA TIBERINA	AN PG	F591 F592	MONTEPRANDONE MONTEPULCIANO	AP SI	F762 F764		AV TE	F918 F920	NOGARA NOGAREDO	VR TN	G070 G071	ONIFAI ONIFERI	NU NU
F631 F653	MONTE LIBANO	FG FM	F594 F595	MONTERCHI	AR AQ	F765 F766	MOSCUFO MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	PE P7	F921 F922	NOGAROLE ROCCA NOGAROLE VICENTINO	VR VI	G074 G075		BS BG
F664	MONTE URANO MONTE VIDON COMBATTE	FM	F596	MONTEREALE MONTEREALE VALCELLINA	PN	F767	MOSSA	GO	F923	NOICATTARO	BA	G076	ONZO	SV
F665 F440	MONTE VIDON CORRADO MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	FM PV	F597 F598	MONTERENZIO MONTERIGGIONI	BO SI	F768 M304	MOSSANO MOSSO	VI BI	F924 F925	NOLA NOLE	NA TO	G078 G079	OPERA OPI	MI AQ
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	F601	MONTERODUNI	IS	F771	MOTTA BALUFFI	CR	F926	NOLI	SV	G080	OPPEANO	VR
D746 B268	MONTEBELLO IONICO MONTEBELLO SUL SANGRO	RC CH	F605 F604	MONTERONI D'ARBIA MONTERONI DI LECCE	SI LE	F772 F773		ME ME	F927 F929	NOMAGLIO NOMI	TO TN		OPPIDO LUCANO OPPIDO MAMERTINA	PZ RC
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	F606	MONTEROSI	VT	F774		VC	F930	NONANTOLA	MO	G083		BZ
F443 F445	MONTEBELLUNA MONTEBRUNO	TV GE	F609 F610	MONTEROSSO AL MARE MONTEROSSO ALMO	SP RG	F770 F777		TV FG	F931 F932	NONE NONIO	TO VB	G084 G086	ORANI ORATINO	NU CB
F446 F450	MONTEBUONO MONTECALVO IN FOCUA	RI PU	F607 F608	MONTEROSSO CALABRO	VV CN	F779 F780		RC CZ	F933 F934	NORAGUGUME NORBELLO	NU OR	G087 G088		TO GR
F448	MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IRPINO	AV	F611	MONTEROSSO GRANA MONTEROTONDO	RM	F781		CT	F935	NORCIA	PG	G090		PI
F449 F452	MONTECALVO VERSIGGIA MONTECARLO	PV LU	F612 F614	MONTEROTONDO MARITTIMO MONTERUBBIANO	GR FM	F783 F775	MOTTA VISCONTI MOTTAFOLLONE	MI CS	F937 F939	NORMA NOSATE	LT MI	D522 M266	ORCO FEGLINO ORDONA	SV FG
F453	MONTECAROTTO	AN	F623	MONTESANO SALENTINO	LE	F776	MOTTALCIATA	BI	F942	NOTARESCO	TE	G093	ORERO	GE
F454 F455	MONTECASSIANO MONTECASTELLO	MC AL	F625 F636	MONTESANO SULLA MARCELLANA MONTESARCHIO	SA BN	B012 F784		MN TA	F943 F949	NOTO NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	SR BZ	G095 G097		VI NU
F457	MONTECASTRILLI	TR	F637	MONTESCAGLIOSO	MT	F785		CH		NOVA MILANESE	MB	G098		BR
A561 F458	MONTECATINI TERME MONTECATINI VAL DI CECINA	PT PI	F638 F639	MONTESCANO MONTESCHENO	PV VB	F786 F788		BG CO		NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN. NOVA SIRI	BZ MT	G102 G103	ORICOLA ORIGGIO	AQ VA
F461 F462	MONTECCHIA DI CROSARA MONTECCHIO	VR TR	F640 M368	MONTESCUDAIO MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	PI RN	F789 F791	MOZZECANE	VR BG	F137 F947	NOVAFELTRIA NOVALEDO	RN TN	G105	ORINO ORIO AL SERIO	VA BG
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	F642	MONTESE	MO	F793	MUCCIA	MC	F948	NOVALESA	TO	G109	ORIO CANAVESE	TO
F464 F465	MONTECCHIO MAGGIORE MONTECCHIO PRECALCINO	VI VI	F644 F646	MONTESEGALE MONTESILVANO	PV PE	F795 F797		TS MB		NOVARA NOVARA DI SICILIA	NO ME		ORIO LITTA ORIOLO	LO CS
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	F648	MONTESPERTOLI	FI	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	ΑV	F956	NOVATE MEZZOLA	SO	G111	ORIOLO ROMANO	VT
F468 F473	MONTECHIARO D'ASTI MONTECHIARUGOLO	AT PR	F651 F654	MONTEU DA PO MONTEU ROERO	TO CN	F799 F801		NA LO	F955 F957	NOVATE MILANESE NOVE	MI VI	G113 G114	ORISTANO ORMEA	OR CN
F474	MONTECICCARDO	PU	F655	MONTEVAGO	AG	F802	MULAZZO	MS	F958	NOVEDRATE	CO	G115	ORMELLE	TV
F475 F478	MONTECILFONE MONTECOPIOLO	CB PU	F656 F657	MONTEVARCHI MONTEVECCHIA	AR LC	F806 F808		BS SU		NOVELLARA NOVELLO	RE CN		ORNAGO ORNAVASSO	MB VB
F479	MONTECORICE	SA	F660	MONTEVERDE	AV	F809	MURAZZANO	CN	F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	G118	ORNICA	BG
F480 F481	MONTECORVINO PUGLIANO MONTECORVINO ROVELLA	SA SA	F661 F662	MONTEVERDI MARITTIMO MONTEVIALE	PI VI	F811 F813	MURIALDO	CN SV		NOVENTA PADOVANA NOVENTA VICENTINA	PD VI	G119 G120	OROSEI OROTELLI	NU NU
F482 F483	MONTECOSARO MONTECRESTESE	MC VB	F666 F667	MONTEZEMOLO MONTI	CN SS	F814 F815	MURISENGO MURLO	AL SI	F966	NOVI DI MODENA NOVI LIGURE	MO AL		ORRIA ORROLI	SA SU
1 400	O.TI EUNEUTEUE	٧D	1 007	month	99	1 010		UI	1 300	TO VI EIGOINE	٨L	3122	0.410Ei	50

1985   POSCO-SIGNADO   C.   C.   C.   S.   POSCO-SIGNADO   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C	COMUNE PROV	COD.	PROV.		PROV. COM.	PROV.	COMUNE	COD.	PROV.	COMUNE	COD.	PROV.	COMUNE	COD.
100   100														
1989   1989														
1985   1985	PIZZIGHETTONE CR PIZZO VV													
193   SEMANON   FO   COR   FRAZZO, CUENCILLES   FOR	PIZZOFERRATO CH													
10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.0000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.00000   10.00000   10.00000   10.00000   10.0000   10.00000   10.00000   10.00000   10.00000   10.00000														
1935   1975	PIZZONI VV	G728	EN	80 PIAZZA ARMERINA	TN G580	TN	PELUGO	G429	FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270	NO	ORTA SAN GIULIO	G134
19.5   Color   Principle   15   Color   Principle   20.5   Principle	PLACANICA RC PLATACI CS													
1935   GENERALDON   1975   1	PLATANIA CZ	G734	PD	87 PIAZZOLA SUL BRENTA	MC G587	MC	PENNA SAN GIOVANNI	G436	PA	PALERMO	G273	LE	ORTELLE	G136
100   100	PLATI' RC PLAUS .PLAUS. BZ													
1975   CRITICAL CHARGES	PLESIO CO	G737	PZ	90 PICERNO	CH G590	CH	PENNADOMO	G434	FR	PALIANO	G276	BZ	ORTISEI .ST ULRICH.	
15.5   GOVERNO														
1645 OFFICE   1647 OFFICE	POCAPAGLIA CN	G742	AT	93 PIEA	CZ G593	CZ	PENTONE	G439	VB	PALLANZENO	G280	SV	ORTOVERO	G144
GENE   GAME   N.														
1955   GOMNO	PODENZANO PC		CE		BZ G596	BZ	PERCA .PERCHA.	G443	AG			NU		
1515   COMPRIGNO   151   COM	POFI FR POGGIARDO LE													
GSS   GOSSOO   TO   GISP   PAIMANNO   AP   GAS   PRENTO   AD   GAS   PRENTO   AD   GAS   PRENTO   CORP   PRENTO   AD   GAS														
GSS   GOURNE   SS   GSS   PROJECT CALE   PA   GSS   PROJECT PART   GSS	POGGIO A CAIANO PO POGGIO BUSTONE RI													
GIODA   N.   COS   PALOMENTA SARINA   N.   COS   PALOMENTA SARINA   N.   COS   PALOMENTA   N.   COS   PALOMENTA	POGGIO CATINO RI POGGIO IMPERIALE FG													
GELO	POGGIO IMPERIALE FG POGGIO MIRTETO RI													
GIND	POGGIO MOIANO RI POGGIO NATIVO RI													
G195   G015 OPTION	POGGIO PICENZE AQ									PALOSCO	G295		OSIMO	G157
GRIS OSTOTIO   GRIS   PRILIDATA   C.S.   GRIS   PRILIDA   C.S.   GRIS   PRILIDATA   C.S.   GRIS   PRILIDATA   C.S.   GRIS   PRILIDA   C.S.   GRIS	POGGIO RENATICO FE POGGIO RUSCO MN													
GINSEO   CORPORATION   CORPO	POGGIO SAN LORENZO RI	G770	AV	11 PIETRADEFUSI	CN G611	CN	PERLO	G458	CS	PALUDI	G298	BG	OSIO SOTTO	G160
GISTO DORPO	POGGIO SAN MARCELLO AN POGGIO SAN VICINO MC													
GIRS   DEFENALTIO PLAPINGLO	POGGIO SANNITA IS	B317	PZ	16 PIETRAGALLA	MI G616	MI	PERO	C013	TO	PANCALIERI	G303	UD	OSOPPO	G163
GISTO   OSPEDALETTIO CLAYAPICO   AN	POGGIO TORRIANA RN POGGIODOMO PG													
GIST   OSPERALETTO LODIGANO   LO   GUIS   PANICALE   PG   GAT1   PERTICADO   V.   C   GEZ   PETRAPACIA   C   C   GOT9   POCINE	POGGIOFIORITO CH	G760	FG	04 PIETRAMONTECORVINO	TO G604	TO	PERRERO	G465	CR	PANDINO	G306	AV	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	G165
G997														
G172   OSSMAN	POGGIORSINI BA	G769	PZ	23 PIETRAPERTOSA	BS G623	BS	PERTICA ALTA	G474	BN	PANNARANO	G311	BL	OSPITALE DI CADORE	G169
GSS-MAN	POGGIRIDENTI SO POGLIANO MILANESE MI													
G179   CSSIMO	POGNANA LARIO CO	G773	BN	26 PIETRAROJA	TO G626	TO	PERTUSIO	G477	MI	PANTIGLIATE	G316	TN	OSSANA	G173
GSSONA	POGNANO BG POGNO NO													
GIBLATION   FE	POIRINO TO	G777	AV	29 PIETRASTORNINA	LU G629		PESCAGLIA	G480	CS	PAPASIDERO	G320	MI	OSSONA	G181
GISTIANO	POJANA MAGGIORE VI POLAVENO BS													
FADI   OSTRA   AN   G328   PARCINES PATSCHINS   EZ   G485   PESCATE   LC   G639   PIEVE DEL CAIRO   PV   M367   POLISE   FESTI OSTRAN STETEE   AN   G330   PARELLA   TO   G486   PESCATE   S   M365   PIEVE DI GONO-PREZZO TN   G784   POLI   G186   OTRANTO   LE   G331   PARENTI   CS   G487   PESCATE   S   M365   PIEVE DI CADORE   BL   G785   POLIA   G188   OTRANTO   LE   G331   PARENTI   CS   G487   PESCATE   G461   PIEVE DI CADORE   BL   G785   POLIA   G189   OTRIOLUI   TR   G334   PARETO   AL   G489   PESCATERA DEL GARDA   VR   G633   PIEVE DI CORIANO   MN   G787   POLISON   G191   OTTAVA   NU   G335   PARGELIA   VV   G491   PESCA   PT   G645   PIEVE DI GOLOGO   TV   G789   POLINA   G192   OTTAVIANO   NA   G337   PARMA   PR   G494   PESCO SANNTIA   BN   G645   PIEVE DI GAVIDO   MC   G791   POLISTI   G193   OTTICALO   AL   G338   PARCOLI LOUE   AL   G439   PESCOCANTIA   BN   G647   PIEVE DIAM   CR   G791   POLISTI   G194   OTTOGRANO   PV   G339   PARCOLI COU   CM   G492   PESCOLIANON   S   G647   PIEVE DIAM   CR   G791   POLISTI   G195   OTTOME   PC   G340   PARCUSE   AV   G496   PESCOCANTIANO   S   G646   PIEVE PESCALANA   LU   G794   POLISTI   G196   OULX   TO   G324   PARCINA   TR   G498   PESCOGANON   PZ   G648   PIEVE POSICIANA   LU   G794   POLISTI   G196   OULX   TO   G324   PARCINA   TR   G498   PESCOGNOCOHIANO   S   G646   PIEVE POSICIANA   LU   G794   POLISTI   G197   OVADA   AL   G344   PARTANON   TR   G498   PESCOGNOCOHIANO   S   G646   PIEVE POSICIANA   LU   G794   POLISTI   G198   OVARO   LU   G346   PARTE   G498   PESCOGNOCOHIANO   S   G656   PIEVE POSICIANA   LU   G794   POLISTI   G199   OVIGLIO   AL   G347   PARTANON   TR   G498   PESCOGNOCOHIANO   S   G656   PIEVE POSICIANA   LU   G794   POLISTI   G199   OVIGLIO   AL   G347   PARTANON   TR   G498   PESCOGNOCOHIANO   S   G656   PIEVE POSICIANA   LU   G799   POLITO   G199   OVIGLIO   AL   G347   PARTANON   TR   G498   PESCOGNOCOHIANO   S   G656   PIEVE PORTO   G65	POLCENIGO PN	G780	PT	36 PIEVE A NIEVOLE	CR G636	CR	PESCAROLO ED UNITI	G483	LE	PARABITA	G325	CR	OSTIANO	
F891 OSTRA VETERE	POLESELLA RO POLESINE ZIBELLO PR													
G189   OTRANTO					IS M365	IS			TO			AN		
G189   OTRICOLI	POLIA VV POLICORO MT													
G192 OTTATI	POLIGNANO A MARE BA													
G194 OTTORIANO														
G195 OTTONE	POLISTENA RO													
G197   OVADA	POLLA SA	G793		96 PIEVE FISSIRAGA	IS G096		PESCOLANCIANO	G495			G339	PV		
G198   OVADA   AL   G344   PARRANO   TR   G498   PESCOROCHIANO   RI   G660   PIEVE PORTO MORONE   PV   F657   POLLEN   G199   OVIGILO   AL   G347   PARTIANNA   TP   G500   PESCOSANSONESCO   PE   G651   PIEVE SAN GIACOMO   CR   G796   POLLIC   G799   OVIGILO   AL   G347   PARTIANNA   TP   G500   PESCOSANSONESCO   PE   G651   PIEVE SAN GIACOMO   CR   G796   POLLIC   G797   POLLIN   G200   OVINDOLI   AQ   G348   PARTIANNA   TP   G500   PESCOSANSONESCO   PE   G651   PIEVE SAN GIACOMO   CR   G796   POLLIC   G797   POLLIN   G790   OVINDOLI   AQ   G348   PARTIANO   PARTIZARO   NO   G504   PESSINA CREMONESE   CR   G657   PIEVE TORINA   MC   G799   POLLIN   G791   OVINDOLI   G794   OVINDOLI   G794   OVINDOLI   G794   OVINDOLI   G795   OVINDOLI   G795   OVINDOLI   G795   OVINDOLI   G796   OVINDOLI   G797   OVINDOLI   G														
G909   OVIGLIO	POLLENZA MC	F567		50 PIEVE PORTO MORONE	RI G650									
G200 OVINDOLI   AQ   G348   PARTINICO   PA   G502   PESSINA CREMONESE   CR   G657   PIEVE TESINO   TN   G798   POLLOT														
G120   OYACE	POLLONE BI	G798	TN	56 PIEVE TESINO	MI G656	MI	PESSANO CON BORNAGO	G502	PA	PARTINICO	G348	AQ	OVINDOLI	G200
G202   OZEGNA														
G204 OZZANO DELLEMILIA   BO   G354   PASPARDO   BS   G509   PETINA   SA   G660   PIGNA   M   G803   POLYARO	POLPENAZZE DEL GARDA BS	G801	MO	49 PIEVEPELAGO	CB G649	CB	PETACCIATO	G506	UD	PASIAN DI PRATO	G352	TO	OZEGNA	G202
G206 OZZERO MONFERRATO														
G209 PAGE DEL MELA   ME   G362 PASSTENA   FR   G512 PETRELA SALTO   RI   G663 PIGNOLA   PZ   G806 POMAR   G209 PACE DEL MELA   ME   G362 PASSTENA   FR   G512 PETRELA TIFERNINA   CB   G664 PIGNONE   SP   G307 POMAR   G208 PACECO   TP   G364 PASTORANO   CE   G514 PETRIANO   PU   G665 PIGRA   CO   G808 POMAR   G210 PACENTRO   AQ   G365 PASTENGO   VR   G515 PETRIOLO   MC   G666 PILA   VC   G809 POMBAR   G211 PACHINO   SR   G367 PASTURANA   AL   G516 PETRIOLO   MC   G666 PILA   VC   G809 POMBAR   G212 PACIANO   PG   G368 PASTURO   LC   G517 PETRIZZI   CZ   G670 PIMONTE   NA   G812 POMIGL   G213 PADENGHE SUL GARDA   BS   M269 PATERNO   PZ   G518 PETRONA'   CZ   G670 PIMONTE   NA   G812 POMIGL   G218 PADERNO D'ADDA   LC   G372 PATERNO   CALBRO   CS   G519 PETRURO IPPINO   AV   G673 PINCARA   RO   G815 POMPIA   G221 PADERNO D'ADDA   LC   G372 PATERNO CALBRO   CS   G519 PETRURO IPPINO   AV   G673 PINCARA   RO   G815 POMPIA   G221 PADERNO D'ADDA   LC   G372 PATERNO CALBRO   CS   G519 PETRURO IPPINO   AV   G573 PINCARA   RO   G815 POMPIA   G221 PADERNO D'ADDA   MI   G374 PATERNO   CALBRO   SS   G376 PATIDA   SS   G376 PATIDA   SS   G376 PATIDA   SS   G320 PETRURO D'ADDA   SS   G376 PATIDA   SS   G376 PATIDA   SS   G320 PETRURO D'ADDA   SS   G376 PATIDA   SS   G376 PATIDA   SS   G379 PAU   CR   G321 PETRURO SUL GIZIO   AQ   G681 PINO D'ASTI   AT   G818 PONCA   G222 PADERNO PONCHIELLI   CR   G377 PATI   ME   G323 PETRORANILLO DEL MOLISE   IS   G678 PINO D'ASTI   AT   G818 PONCA   G224 PADORA   PADORA   PADORA   PATIDA   SS   G379 PAU   OR   G325 PETTORANGLIC DEL MOLISE   IS   G678 PINO D'ASTI   AT   G820 PONDE   C324 PADORA   PADORA   PADORA   PATIDA   SS   G379 PAU   OR   G325 PETTORANGLIC GILIGIO   AQ   G680 PINZANO ALTAGLIAMENTO   PN   G821 PONNA   G325 PETTORANGLIC GILIGIO   AQ   G680 PINZANO ALTAGLIAMENTO   PN   G821 PONNA   G325 PETTORANGLIC GILIGIO   AQ   G680 PINZANO ALTAGLIAMENTO   PN   G821 PONNA   G325 PETTORANG SULGIZIO   AQ   G680 PINZANO ALTAGLIAMENTO   PN   G821 PONNA   G325 PETTORANG SULGIZIO   AQ   G680 P	POMARANCE PI	G804	FR	62 PIGNATARO INTERAMNA	PA G662	PA	PETRALIA SOPRANA	G510	AT	PASSERANO MARMORITO	G358	AL	OZZANO MONFERRATO	G204
G208 PACECO   TP   G364 PASTORANO   CE   G514 PETRIANO   PU   G665 PIGRA   CO   G808 POMAR   G210 PACENTRO   AQ   G365 PASTRENGO   VR   G515 PETRIOLO   MC   G666 PILA   VC   G809 POMBILE   G212 PACHINO   SR   G367 PASTURANA   AL   G516 PETRIOLI   FM   G669 PIMENTEL   SU   G811 POMEZ   G212 PACIANO   PG   G368 PASTRENO   LC   G517 PETRIZZI   CZ   G670 PIMONTE   NA   G812 POMIGI   G213 PADENGHE SUL GARDA   BS   MZ69 PATERNO   PZ   G518 PETRONA   CZ   G671 PINAROLO PO   PV   G813 POMEC   G218 PADERNA   AL   G371 PATERNO   CT   MZ81 PETROSINO   TP   G672 PINASCA   TO   G814 POMEC   G218 PADERNO D'ADDA   LC   G372 PATERNO CALABRO   CS   G519 PETRURO IRPINO   AV   G673 PINCARA   RO   G815 POMPLA   G221 PADERNO DUGL GRAPPA   TV   G370 PATERNOPOLI   AV   G520 PETRINASCO   NO   G674 PINEROLO   TO   G816 POMPC   G222 PADERNO DUGLANANO   MI   G374 PATRICA   FR   G521 PETRINASCO   BI   F831 PINETO   TE   G817 POMPU   G227 PADERNO PRANCIACORTA   BS   G376 PATTADA   SS   G322 PETTINASCO   ME   G676 PINO D'ASTI   AT   G818 PONCA   G222 PADERNO PRONCHIELLI   CR   G377 PATTI   ME   G523 PETTORANELLO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   G224 PADOVA   PD   G378 PATTU   LE   G524 PETTORANSUL GIZIO   AQ   G681 PINZOLO   FN   G821 PONNA   G225 PADRIA   SS   G379 PAU   OR   G525 PETTORANELLO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   G224 PADRIA   SS   G379 PAU   OR   G525 PETTORANELLO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   G226 PADRIA   SS   G379 PAU   OR   G525 PETTORANELLO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   C226 PADRIA   SS   G379 PAU   OR   G525 PETTORANELLO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   C226 PADRIA   SS   G379 PAU   OR   G525 PETTORANELLO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   C226 PADRIA   SS   G379 PAU   OR   G525 PETTORANELO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   C226 PADRIA   SS   G379 PAU   OR   G525 PETTORANELO DEL MOLIS   IS   G678 PINO TORRIESE   TO   G820 PONDE   C226 PADRIA   SS   G379 PAU														
G210   PACENTRO	POMARO MONFERRATO AL													
G212   PACIANO														
G215   PADENICHE SUL GARDA   BS   M269   PATERNO   PZ   G518   PETRONA'   CZ   G671   PINAROLO PO   PV   G813   POMPLE														
G218   PADERNO D'ADDA   LC   G372   PATERNO CALABRO   CS   G519   PETRURO IRPINO   AV   G673   PINCARA   RO   G815   POMPIA	POMPEI NA	G813	PV	71 PINAROLO PO	CZ G671	CZ	PETRONA'	G518	PZ	PATERNO	M269	BS	PADENGHE SUL GARDA	G213
G221   PADERNO DUGNANO   MI   G370   PATERNOPOLI   AV   G520   PETTENASCO   NO   G674   PINEROLO   TO   G816   POMPOL														
G217   PADERNO FRANCIACORTA   BS   G376   PATTADA   SS   G522   PETTINEO   ME   G676   PINO D'ASTI   AT   G818   PONCAI	POMPONESCO MN	G816	TO	74 PINEROLO	NO G674	NO	PETTENASCO	G520	AV	PATERNOPOLI	G370	TV	PADERNO DEL GRAPPA	G221
G222         PADERNO PONCHIELLI         CR         G377         PATTI         ME         G523         PETTORANELLO DEL MOLISE         IS         G678         PINO TORINESE         TO         G820         PONDE           G224         PADOVA         PD         G378         PATU'         LE         G524         PETTORANO SUL GIZIO         AQ         G680         PINZANO AL TAGLIAMENTO         PN         G821         PONNA           G225         PADRIA         SS         G379         PAU         OR         G525         PETTORAZZA GRIMANI         RO         G681         PINZOLO         TN         G822         PONSA														
G225 PADRIA SS G379 PAU OR G525 PETTORAZZA GRIMANI RO G681 PINZOLO TN G822 PONSAI	PONDERANO BI	G820	TO	78 PINO TORINESE	IS G678	ISE IS	PETTORANELLO DEL MOLI	G523	ME	PATTI	G377	CR	PADERNO PONCHIELLI	G222
	PONSO PD	G823	PU	82 PIOBBICO	CN G682	CN	PEVERAGNO	G526	UD	PAULARO	G381	SS	PADRU	M301
G226 PADULA         SA         G382 PADULA SA         G382 PADULIARBAREI         SU         G528 PEZZANA         VC         G683 PIOBESI D'ALBA         CN         G826 PONT C           G227 PADULI         BN         G384 PADULILATINO         OR         G529 PEZZAZE         BS         G684 PIOBESI TORINESE         TO         G825 PONTAS	PONT CANAVESE TO PONTASSIEVE FI													
G228 PAESANA CN G385 PAULLO MI G532 PEZZOLO VALLE UZZONE CN G685 PIODE VC G545 PONTBI	PONTBOSET AO	G545	VC	85 PIODE	CN G685	CN	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532	MI	PAULLO	G385	CN	PAESANA	G228
G229 PAESE TV G386 PAUPISI BN G535 PIACENZA PC G686 PIOLTELLO MI G827 PONTE G230 PAGANI SA G387 PAVAROLO TO G534 PIACENZA D'ADIGE PD G687 PIOMBINO LI G833 PONTE	PONTE BUGGIANESE PT													
G332 PAGANICO SABINO RI G388 PAVIA PV G536 PIADENA CR G688 PIOMBINO DESE PD G842 PONTE	PONTE DELL'OLIO PC	G842	PD	88 PIOMBINO DESE	CR G688	CR	PIADENA	G536	PV	PAVIA	G388	RI	PAGANICO SABINO	G232
	PONTE DI LEGNO BS PONTE DI PIAVE TV													
G237 PAGLIETA CH G391 PAVONE DEL MELLA BS G542 PIANA CRIXIA SV G692 PIOVA' MASSAIA AT G830 PONTE	PONTE GARDENA .WAIDBRUCK. BZ	G830	AT	92 PIOVA' MASSAIA	SV G692	SV	PIANA CRIXIA	G542	BS	PAVONE DEL MELLA	G391	CH	PAGLIETA	G237
	PONTE IN VALTELLINA SO PONTE LAMBRO CO													
G241 PAGNONA LC G395 PECCIOLI PI G547 PIANCASTAGNAIO SI G695 PIOVERA AL B662 PONTE	PONTE NELLE ALPI BL	B662	AL	95 PIOVERA	SI G695	SI	PIANCASTAGNAIO	G547	PI	PECCIOLI	G395	LC	PAGNONA	G241
G242 PAGO DEL VALLO DI LAURO AV G396 PECCO TO G549 PIANCOGNO BS G696 PIOZZANO PC G851 PONTE G243 PAGO VEIANO BN G397 PECETTO DI VALENZA AL G551 PIANDIMELETO PU G697 PIOZZO CN F941 PONTE														
G247 PAISCO LOVENO BS G398 PECETTO TORINESE TO G553 PIANE CRATI CS G699 PIRAINO ME G855 PONTE	PONTE SAN NICOLO' PD	G855	ME	99 PIRAINO	CS G699	CS	PIANE CRATI	G553	TO	PECETTO TORINESE	G398	BS	PAISCO LOVENO	G247
G249 PALADINA BG G402 PEDARA CT G556 PIANELLO DEL LARIO CO G703 PISANO NO G831 PONTE		G831	NO	03 PISANO	CO G703	CO	PIANELLO DEL LARIO	G556	CT	PEDARA	G402	BG	PALADINA	G249
	PONTECAGNANO FAIANO SA PONTECCHIO POLESINE RO													
G252 PALAGIANO TA G406 PEDEMONTE VI G559 PIANEZZA TO G707 PISCIOTTA SA G837 PONTEC	PONTECHIANALE CN	G837	SA	07 PISCIOTTA	TO G707	TO	PIANEZZA	G559	VI	PEDEMONTE	G406	TA	PALAGIANO	G252
G253 PALAGONIA CT G408 PEDEROBBA TV G560 PIANEZZE VI G710 PISOGNE BS G838 PONTE G254 PALAIA PI G410 PEDESINA SO G561 PIANFEI CN G704 PISONIANO RM G839 PONTE	PONTECORVO FR PONTECURONE AL													
G255 PALANZANO PR G411 PEDIVIGLIANO CS G564 PIANICO BG G712 PISTICCI MT G840 PONTEI	PONTEDASSIO IM	G840	MT	12 PISTICCI	BG G712	BG	PIANICO	G564	CS	PEDIVIGLIANO	G411	PR	PALANZANO	G255
G257 PALATA CB G412 PEDRENGO BG G565 PIANIGA VE G713 PISTOIA PT G843 PONTEL G258 PALAU SS G415 PEGLIO CO G568 PIANO DI SORRENTO NA G716 PITIGLIANO GR G848 PONTEL	PONTEDERA PI PONTELANDOLFO BN													
G259 PALAZZAGO BG G416 PEGLIO PU D546 PIANOPOLI CZ G717 PIUBEGA MN G849 PONTEL														

Color   Colo	COD.	COMUNE	PROV.	COD.		ROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
Color	G850 G852	PONTELONGO PONTENURE	PD PC		PRATO ALLO STELVIO PRAD AM STILESE	PO R-	H173 H174	RANCIO VALCUVIA RANCO	VA VA	H326 H330	RITTANA RIVA DEL GARDA	CN TN	H458 H462	ROCCHETTA A VOLTURNO ROCCHETTA BELBO	IS CN
March   Marc	G853	PONTERANICA	BG	JOCH.	BZ		H175	RANDAZZO	CT	H331	RIVA DI SOLTO	BG	H461	ROCCHETTA DI VARA	SP
Section															CE AL
200   Per   Per									IM						IM
March   Marc															AT FG
March   Marc							l .								AT
March   Marc															MI CN
15   Profession   1															CN
March   Marc															CN
Second Control   Seco				1 1						1 1					BZ BS
The Product Control of the Control	G871		LT	H018		TN	H194	RAVANUSA	AG	H343		AL	H478	RODERO	CO
Color   Processing															FG ME
ST   PACKER	G874	PONZANO ROMANO	RM	H021	PREDOSA	AL	H198	RAVELLO	SA	H347	RIVE D'ARCANO	UD	H481	RODIGO	MN
Col.   Propriet   1979   197															BS SA
Col.   Processor   Processor	G878	POPOLI	PE	H027	PRELA'	IM	H202	RAVISCANINA	CE	M317	RIVIGNANO TEOR	UD	H486	ROGENO	LC
March   Procession															CS RC
March   Marc															CS
March   Marc															PV BG
Color   Print   Color   Colo															SO SO
March   Marc															RM
GEO   PRESIDENCIA   10   645   PRESIDENCIA   20   645   PRESIDENCIA							l .								CH AO
March   Marc			PV	H042	PRE'-SAINT-DIDIER				VI						TO
Color   Professional   Color   Professional															RE RM
March   Marc	G902	PORTICI	NA	H046	PRESEZZO	BG	H219	REFRANCORE	AT	H367	ROBASSOMERO	TO	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA
100   100															NO PV
March   Marc	G905	PORTIGLIOLA	RC	H052	PRETORO	CH	H222	REGGELLO	FI	H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	H506	ROMALLO	TN
MAIN															SS CR
1969   PROPRINTING															TO
199   PORTO PRICEADED   199   1963   PRIMARIAN   10   105   PRIMARIZO   10   198   ROBERTO   198															VI
100   PROTECTION SATTERNOY   100															BG GO
1000   1000								REMEDELLO							VV
Sept   Programmer   Sept   S															TN NO
Good   Principage   Fig.   F	G924	PORTO TORRES	SS	M279	PRIOLO GARGALLO	SR	H236	RENON .RITTEN.	BZ	H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	H519	ROMETTA	ME
Company   Comp												-			CO VR
GOT   POTTONION   Co															TV
GET   POTESTIAN   COLOR   POTESTIAN   COLOR   POTESTIAN   COLOR   POTESTIAN   COLOR   POTESTIAN   COLOR   POTESTIAN   COLOR   POTESTIAN   POTESTIAN   COLOR   POTESTIAN   PO															BS PV
GRAPH PRITECTION OF PRISERY DE SET   1959   PROVINCE DISSON SER   1860   PROVINCE PRISERY DE SET   1860   PROVINCE PRISERY DE SET															TN
MSS   PROTECTION   MSS   PROME   PROVED   PROV										I					MB
DEZ   PORTIOSCISSION   1981 PROVES PROVES   122 PROSES   122 PROVIDED   123 PROVIDED   123 PROVIDED   124 PRO															GO TN
CORP   PORTILA   B   MIS   PRIMETTO   CN   POST   PEZZADO   CN   MIS   PRICES   POST   PEZZADO   CN   MIS   PRICES   POST   PEZZADO   CN   MIS   PRICES   PEZZADO   CN   MIS   PEZZADO   PEZZAD			SU			BZ									UD
COST   POSIGNA															VT VR
0.532 POSTANO	G929	POSADA	NU	H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	H256	REZZATO	BS	H429	ROCCA PIA	AQ	H538	RONCO BIELLESE	BI
033 POSSANDO															MB TO
CSS   POSTA REPRINO	G933	POSSAGNO	TV	H089	PULFERO	UD	H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	H536	RONCO SCRIVIA	GE
GSS   POSTAL BIRGSTALL   SZ   MSS   PLEIDAMO															BG MN
GOSTI DESTITUCINE   SA   1956   FUTIDINANO   BA   1427   FAMO   RM   Held   FOLOCA SINBELLA   PV   Held   FOROMANIA   C   GRAP   POTENZA   PZ   Held   GULARELE   AV   Held   FOLOCA SINBELLA   PV   Held   FOLOCA SIN															FC
GSSTIA															BG GE
FRSE   DOTTONAP PICHA   MIC   MIC   GUALINIZO   TO   MIC   POVER EIRAPPA   VI   HICK   GUALINIO   VI   HICK   GU										H450	ROCCA SUSELLA			RONDISSONE	TO
GASE   POYCE   GENAPPA							l .								VC TN
GISS   POVEGLIAND VERONESE   NR   H103   GUARREANN   BI   H273   RICOLONE   CB   H388   ROCOLORAGRE   AD   H554   RORAN   T															TN
GSFF   POVIGLIO   RE   HIGH   GUARDAISMTO   A   1274   RICCONE   RN   4938   ROCCABASPICE   FR   HIGH   ROSA   N.															BI
1989   POZZADI FASSA   TN   H107   CUARNA SOTTO   V5   L727   RICCIGLANO   CR   H405   ROCCAFLUTION   M   H509   ROSAGOO   P   P   P   P   P   P   P   P   P															TO VI
1695   POZZAGLU SABINA   RI   1100   CUARONA   VC   1277   ROCIGLIANO   S.A   1930   ROCCAFUTIONE   AP   1950   ROSAZZA   E   1950   POZZALU   RI   1100   CUARTA   AO   1431   RIES   C.L   1410   ROCCAFOTE LIQUIE   AL   1952   ROSGIANO   P   1450   RIESE PIO X   V   1410   ROCCAFOTE LIQUIE   AL   1952   ROSGIANO   P   1450   RIESE PIO X   V   1410   ROCCAFOTE LIQUIE   AL   1952   ROSGIANO   P   1450   RIESE PIO X   V   1410   ROCCAFOTE LIQUIE   AL   1952   ROSGIANO   P   1450   RIESE PIO X   V   1410   ROCCAFORATA   TA   1955   ROSGICHO S   T   1410   ROCCAFORATA   TA   1410   T   1410   T	G949	POVOLETTO	UD	H106	QUARNA SOPRA	VB			SP			SA		ROSARNO	RC
1991   POZZAGLUO ED UNITI   CR															PV MI
1955   D.	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	H109	QUARRATA	PT	H280	RIESE PIO X	TV	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	H561	ROSAZZA	BI
G969   POZZO LAGORA   M															PE SA
G969 POZZOLENGO	G955	POZZO D'ADDA	MI	H117	QUARTO D'ALTINO	VE	H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ	H409	ROCCAFORZATA	TA	H565	ROSE	CS
G987   POZZOLEONE							l .								CH CS
G982 POZZOMAGGIGRE   SS   H122 QUATTRO CASTELLA   RE   H289 RIGOLATO   UD   H417 ROCCALEGNA GR   H570 ROSIGNANO MARITIMO   I   G983 POZZOMOVO   PD   M332 QUIERO VS   BL   H291 RIMA SAN GUISEPPE   VC   H418 ROCCALMURERA   ME   H589 ROSIGNANO MONFERRATO   AR   G986 POZZUOLO DELFRIULI   NA   H126 QUILLANO   SV   H292 RIMASCO   VC   H420 ROCCAMANDOLFI   IS   H573 ROSOLINA   R   R   R   R   R   R   R   R   R	G957	POZZOLEONE	VI	H120	QUASSOLO	TO	H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H412	ROCCAGLORIOSA	SA	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE
G965   POZZUDIO   PD   M332   QUERO VAS   BL   H291   RIMA SAN GIUSEPPE   V.C.   H418   ROCCALLIMERA   M.E.   H588   ROSIGNANO MONFERRATO   A   A   A   A   A   A   A   A   A															FG Li
G966   POZZUOLO DEL FRIULI   UD   H127   GUINCINETTO   TO   H293   RIMELIA   VC   H422   ROCCAMENA   PA   H574   ROSCOLNI   S   G965   POZZUOLO MARTESANA   MI   H128   GUINDICI   AV   4294   RIMINI   RN   H423   ROCCAMONFINA   C   E   H575   ROSORA   A   A   A   G968   PRADALUNGA   B   G   H129   GUINCINETOLE   MN   H299   RIO DI PUSTERIA MUEHLBACH.   BZ   H424   ROCCAMONFIPANO   CH   H577   ROSSA   V   G969   PRADALUNGA   UD   H130   GUINTO DI TREVISO   TV   H297   RIO DI PUSTERIA MUEHLBACH.   BZ   H424   ROCCAMONTICE   PE   H578   ROSSANA   C   C   G970   PRADLEVES   C N   H131   GUINTO DI TREVISO   TV   H297   RIO DI PUSTERIA MUEHLBACH.   BZ   H424   ROCCAMONTICE   PE   H578   ROSSANA   C   C   G973   PRAGELATO   TO   H132   GUINTO VICENTINO   V   H297   ROSSANA   C   C   G975   PRANA MARE   C S   H134   GUINTO VICENTINO   V   H300   RIOFREDDO   RM   H428   ROCCAMICA   RI   H580   ROSSANO VENETO   V   G976   PRANANO   S A   H140   GUINZANO D'OGLIO   BS   H310   RIOLA SARDO   O R   H431   ROCCAPIEMONTE   S A   H583   ROSTA   T   G977   PRALORNO   BS   H1416   GUINZANO D'OGLIO   BS   H310   RIOLA SARDO   O R   H431   ROCCAPIEMONTE   S A   H583   ROSTA   T   G977   PRALORNO   BS   H1416   RABBI   TN   H302   RIOLA SARDO   O R   H431   ROCCARAINOLA   NA   H584   ROTA D'IMAGNA   B   ROSSANO VENETO   C   G978   PRALORNO   BI   H148   RACALMUTO   AG   H307   RIONREO IN VULTURE   PZ   H442   ROCCARGURINA   C   H588   ROTELLA   A   G980   PRALUNGO   BI   H148   RACALMUTO   AG   H307   RIONREO IN VULTURE   PZ   H442   ROCCARGURINA   C   H588   ROTELLO   C   G980   PRAROLLO   TO   H151   RACCUIJA   ME   H320   RIPA TENTINO   C   H448   ROCCARGURINA   C   H588   ROTELLO   C   G980   PRAROLLO   V   H152   RACCINIG   C   H330   RIPA TENTINO   C   H448   ROCCARGURINA   C   H588   ROTELLO   C   G980   PRAROLLO   V   H152   RACCINIG   C   H330   RIPA TENTINO   C   H444   ROCCARGURINA   C   H598   ROTONDIA   PRASCORSANO   TO   H153   RADOLIN A   C   H349   ROCCARGURINO   C   H448   ROCCARGURINO   C   H449   ROCCARGURINO   C	G963	POZZONOVO	PD	M332	QUERO VAS	BL	H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H418	ROCCALUMERA	ME	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL
G965   POZZULOLO MARTESANA   MI   H128   QUINDICI   AV   H294   RIMINI   RN   H225   ROCCAMONTENA   CE   H575   ROSORA   A   R0588   PRADALUNGA   BG   H129   QUINGENTOLE   MN   H294   RIMINI   RN   H225   ROCCAMONTEPIANO   CH   H577   ROSORA   A   R0589   PRADAMANO   UD   H130   QUINTANO   CR   H305   RIO MARINA   LI   H425   ROCCAMONTEPIANO   CH   H577   ROSSANA   CR   G970   PRADLEVES   CN   H131   QUINTO VITROELLESE   VC   H298   RIO SALICETO   RE   H427   ROCCAMONTE   PE   H578   ROSSANA   CR   G973   PRAGELATO   TO   H132   QUINTO VERCELLESE   VC   H298   RIO SALICETO   RE   H427   ROCCAMONTE   RI   H368   ROSSANO   CR   G975   PRAJA MARE   CS   H134   QUINTO VICENTINO   VI   H300   RIOFREDDO   RM   H428   ROCCAPALUMBA   PA   H581   ROSSIGLIONE   CR   G976   PRALBOINO   BS   H143   QUINTO VICENTINO   WI   H300   RIOFREDDO   RM   H428   ROCCAPALUMBA   PA   H581   ROSSIGLIONE   CR   G977   PRALBOINO   BS   H143   QUINTO VICENTINO   WI   H300   RIOFREDDO   RM   H428   ROCCAPALUMBA   PA   H581   ROSSIGLIONE   CR   G976   PRALBOINO   BS   H143   QUINTO VICENTINO   BS   H301   RIOLA SARDO   OR   H431   ROCCAPIEMONTE   SA   H583   ROSTA   TI   G977   PRALBOINO   BS   H143   QUINTO VICENTINO   BS   H301   RIOLA SARDO   OR   H431   ROCCAPIEMONTE   SA   H583   ROSTA   TI   G979   PRALORINO   TO   H147   RACALE   LE   H340   RIOMAGGIORE   SP   H346   ROCCARANONA   CE   H588   ROTEALA   A   G980   PRALUNCO   BI   H448   RACALMUTO   AG   H307   RIOMERO IN VULTURE   P2   H442   ROCCASCALEGNA   CH   H588   ROTELLA   A   G980   PRAROSINO   TO   H151   RACCUMI   ME   H320   RIPA TEATINA   CH   H444   ROCCASECCADE IVOLSCI   LT   H591   ROTONDA   F1   ROT															RO SR
G989   PRADAMANO															SR AN
G970   PRADLEVES   CN   H131   QUINTO DITREVISO   TV   H297   RIO NELL'ELBA   LI   H426   ROCCANOUA   P.2   H579   ROSSANO   CO   G978   PRAGELATO   TO   H132   QUINTO VERCELLESE   VC   H298   RIO SALICETO   RE   H427   ROCCANTICA   RI   H880   ROSSANO VENETO   VC   H298   RIO SALICETO   RE   H427   ROCCAPALIMBA   PA   H581   ROSSIGLIONE   CO   G976   PRAIANO   SA   H140   QUINZANO D'OGLIO   BS   H301   RIOLSARDO   CO   RIM   H428   ROCCAPALIMBA   PA   H581   ROSSIGLIONE   CO   G976   PRAIANO   SA   H140   QUINZANO D'OGLIO   BS   H301   RIOLSARDO   CO   RIM   H428   ROCCAPALIMBA   PA   H581   ROSSIGLIONE   CO   G977   PRALBOINO   BS   H143   QUISTELLO   MN   H302   RIOLO TERME   RA   H431   ROCCAPIBMONTE   SA   H583   ROSTA   TO   ROSSIGLIONE   CO   G978   PRALI   TO   H146   RABBI   TN   H303   RIOLINATO   MO   H434   ROCCARASO   AQ   H585   ROTA GRECA   CO   G979   PRALIDING   BI   H148   RACALMUTO   AG   G377   ROINGRO IN VULTURE   PZ   H442   ROCCASCALEGNA   CH   H588   ROTELLA   AA   ROSSIGLIONE   CO   G980   PRAMAGGIORE   VE   H150   RACCONIGI   CN   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H443   ROCCARGOMANA   CE   H588   ROTELLA   AA   ROSSIGLIONE   CN   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H443   ROCCARGOMANA   CE   H588   ROTELLA   AA   ROSSIGLIONE   CN   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H444   ROCCASECCA DEI VOLSCI   LT   H591   ROTONDELLA   MC   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H444   ROCCASECCA DEI VOLSCI   LT   H591   ROTONDELLA   MC   H598   PRARSTINO   TO   H151   RACCUUA   ME   H320   RIPERATINA   CH   H444   ROCCASECA DEI VOLSCI   LT   H591   ROTONDELLA   MC   H593   ROTONDEL   MC   H594   ROTONDELLA   MC   H594   ROTONDELA   MC   H594	G968	PRADALUNGA		H129	QUINGENTOLE				BZ	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H577	ROSSA	VC
G975   PRAJELATO   TO   H132   QUINTO VERCELLESE   V.C.   H298   RIO SALICETO   RE   H427   ROCCANTICA   RI   H580   ROSSANO VENETO   V.C.   H390   RIOFREDO   RIM   H428   ROCCAPELIMBA   PA   H581   ROSSIGLIONE   G.G.G.G.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F										I					CN CS
G977   PRALBOINO   SA   H140   QUINZANO D'OGLIO   BS   H301   RICLA SARDO   OR   H431   ROCCAPIEMONTE   SA   H583   ROSTA   TO	G973	PRAGELATO	TO	H132	QUINTO VERCELLESE	VC	H298	RIO SALICETO	RE	H427	ROCCANTICA	RI	H580	ROSSANO VENETO	VI
G977   PRALBOINO   BS   H143   QUISTELLO   MN   H302   RIOLO TERME   RA   H433   ROCCARANOLA   NA   H584   ROTA D'IMAGNA   BR   G978   PRALORMO   TO   H146   RABBI   TN   H303   RIOLINATO   MO   H434   ROCCARASO   AQ   H585   ROTA GRECA   CR   G979   PRALORMO   TO   H147   RACALE   LE   H304   RIOMAGGIGRE   SP   H436   ROCCAROMANA   CE   H588   ROTELLA   AR   G978   PRALORMO   BI   H148   RACALMUTO   AG   H307   RIONERO INVULTURE   PZ   H442   ROCCASCALEGNA   CH   H589   ROTELLO   CR   G981   PRAMAGGIGRE   VE   H150   RACCONIGI   CN   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H443   ROCCASECCA   FR   H590   ROTONDA   PRAMAGGIORE   VE   H150   RACCONIGI   CN   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H443   ROCCASECCA   FR   H590   ROTONDA   PRAMAGGIORE   VE   H152   RACINES RATSCHINGS.   BZ   H311   RIPABOTTONI   CB   H444   ROCCASECCA   FR   H590   ROTONDA   PRAMAGGIORE   RACORMONA   RACORM															GE TO
G979   PRALORMO   TO   H147   RACALE   LE   H304   RIOMAGGIORE   SP   H436   ROCCAROMANA   CE   H588   ROTELLA   A   G980   PRALUNGO   BI   H48   RACALMUTO   AG   H307   RIONERO IN VULTURE   PZ   H442   ROCCASECA   FR   H590   ROTENDA   PA   FRANAGGIORE   VE   H150   RACCONIGI   CN   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H443   ROCCASECCA   FR   H590   ROTENDA   PA   FRANAGGIORE   VE   H150   RACCONIGI   CN   H308   RIONERO SANNITICO   IS   H443   ROCCASECCA   FR   H590   ROTENDA   PA   ROTENDA   PA	G977	PRALBOINO	BS	H143	QUISTELLO	MN	H302	RIOLO TERME	RA	H433	ROCCARAINOLA	NA	H584	ROTA D'IMAGNA	BG
G980   PRALUNGO   BI							l .			I					CS AP
G982   PRAMOLLO   TO   H151   RACCUJA   ME   H320   RIPA TEATINA   CH   H444   ROCCASECCA DEI VOLSCI   LT   H591   ROTONDELLA   M   G985   PRAROS   VC   H152   RACINES RATSCHINGS   BZ   H311   RIPADOTTONI   CB   H445   ROCCASECCA DEI VOLSCI   LT   H591   ROTONDELLA   M   G986   PRAROS TINO   TO   H153   RADDA IN CHIANTI   SI   H312   RIPACANDIDA   PZ   H447   ROCCASPARVERA   CN   H593   ROTTOFRENO   PZ   H447   ROCCASPARVERA   CN   H593   ROTTOFRENO   PZ   H447   ROCCASPARVERA   CN   H593   ROTTOFRENO   PZ   H447   ROCCASPARVERA   CN   H594   ROTTOFRENO   PZ   H448   ROCCASPINALVETI   CH   H594   ROTZO   VX   M   M   M   M   M   M   M   M   M	G980	PRALUNGO		H148	RACALMUTO	AG	H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H442	ROCCASCALEGNA	CH	H589	ROTELLO	CB
G985   PRAROLO   VC   H152   RACINES RATSCHINGS.   BZ   H311   RIPABOTTONI   CB   H445   ROCCASICURA   IS   H592   ROTONDI   AR   G986   PRAROSTINO   TO   H153   RADDA IN CHIANTI   SI   H312   RIPABOANDIDA   PZ   H447   ROCCASPARVERA   CN   H593   ROTTOPRENO   PZ   H447   ROCCASPARVERA   CN   H594   ROTZO   NZ   M267   ROTTOPRENO   PZ   M448   ROCCASPINALVETI   CN   H594   ROTZO   NZ   M267   ROTTOPRENO   PZ   ROTTOPRENO															PZ MT
G986   PRAROSTINO   TO															MT AV
G988         PRASCORSANO         TO         H156         RADICOFANI         SI         H314         RIPALTA ARPINA         CR         H449         ROCCASTRADA         GR         H555         ROURE         T           G998         PRATA CAMPORTACCIO         SO         H157         RADICONDOLI         SI         H316         RIPALTA GENASCA         CR         H380         ROCCAVALDINA         ME         H364         ROVATO         B           G992         PRATA DÍ ANSIDONIA         AQ         H159         RAFFADALI         AG         H316         RIPALTA GELERINA         CR         H451         ROCCAVERANO         AT         H586         ROVATO         B           G994         PRATA DI PORDENONE         PN         M287         RAGALNA         CT         H319         RIPARBELLA         PI         H452         ROCCAVIGNALE         SV         H599         ROVEGNO         G           G991         PRATA SANNITA         CE         H161         RAGUSA         RG         H323         RIPE SAN GINESIO         MC         H454         ROCCAVIGNE         CN         H601         ROVELLASCA         C           G989         PRATELLA         CE         H168         RAIANO         AQ         H324			TO	H153	RADDA IN CHIANTI	SI	l .		PZ	H447	ROCCASPARVERA	CN			PC
G939         PRATA CAMPORTIACCIO         SO         H157         RADICONDOLI         SI         H315         RIPALTA CREMASCA         CR         H360         ROCCAVALDINA         ME         H364         ROVASENDA         V           G939         PRATA D'ANSIDONIA         AO         H159         RAFFADALI         AG         H316         RIPALTA GUERINA         CR         H451         ROCCAVERANO         AT         H598         ROVATO         B           G994         PRATA DI PORDENONE         PN         M287         RAGALNA         CT         H319         RIPARBELLA         PI         H452         ROCCAVIGNALE         SV         H599         ROVEGNO         G           G990         PRATA DI PRINCIPATO ULTRA         AV         H161         RAGUSA         RG         H321         RIPE SAN GINESIO         MC         H453         ROCCAVIGNALE         SV         H599         ROVELLASCA         C           G995         PRATELLA         CE         H161         RAGUSA         RG         H323         RIPE SAN GINESIO         MC         H454         ROCCAVIGNALE         CB         H602         ROVELLO PORRO         C           G995         PRATELLA         CE         H166         RAIANO         AQ															VI TO
G994         PRATA DI PORDENONE         PN         M287         RAGALNA         CT         H319         RIPARBELLA         PI         H452         ROCCAVIGNALE         SV         H599         ROVEGNO         G           G990         PRATA DI PRINCIPATO ULITRA         AV         H161         RAGOGNA         UD         H321         RIPATRANSONE         AP         H453         ROCCAVIONE         CN         H601         ROVELLASCA         C           G991         PRATA SANNITA         CE         H163         RAGUSA         RG         H321         RIPE SAN GINESIO         MC         H454         ROCCAVIORA         CB         H602         ROVELLA DORRO         C           G995         PRATELLA         CE         H163         RAJANO         AQ         H324         RIPI         FR         H456         ROCCELLA IONICA         RC         H604         ROVERBELA         M	G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	H157	RADICONDOLI	SI	H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H380	ROCCAVALDINA	ME	H364	ROVASENDA	VC
G990 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA         AV         H161 RAGOGNA         UD         H321 RIPATRANSONE         AP         H453 ROCCAVIONE         CN         H601 ROVELLASCA         C           G991 PRATA SANNITA         CE         H163 RAGUSA         RG         H323 RIPE SAN GINESIO         MC         H454 ROCCAVIVARA         CB         H602 ROVELLO PORRO         C           G995 PRATELLA         CE         H166 RAIANO         AQ         H324 RIPI         FR         H456 ROCCELLA IONICA         RC         H604 ROVERBELLA         M							l .			I					BS GE
G995 PRATELLA CE   H166 RAIANO AQ   H324 RIPI FR   H456 ROCCELLA IONICA RC   H604 ROVERBELLA N	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	H161	RAGOGNA	UD	H321	RIPATRANSONE	AP	H453	ROCCAVIONE	CN	H601	ROVELLASCA	CO
															CO MN
															VR

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE PRO	OV.	COD.	•	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
H607 H608	ROVERE' DELLA LUNA ROVERE' VERONESE	TN VR		SAN BELLINO SAN BENEDETTO BELBO	RO CN	H916 H918			G407 B906	SAN PAOLO SAN PAOLO ALBANESE	BS PZ	1170 1169	SANTA CATERINA DELLO IONIO SANTA CATERINA VILLARMOSA	CZ CL
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR		SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ				1073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	1172	SANTA CESAREA TERME	LE
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN		SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	1176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC
H612 H614	ROVERETO ROVESCALA	TN PV		SAN BENEDETTO IN PERILLIS SAN BENEDETTO PO	AQ MN	H921 G467			1072 1071	SAN PAOLO DI CIVITATE SAN PAOLO DI JESI	FG AN	1175 1174	SANTA CRISTINA E BISSONE SANTA CRISTINA GELA	PV PA
H615	ROVETTA	BG		SAN BENEDETTO ULLANO	CS	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	1076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	1173	SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST	
H618 H620	ROVIANO	RM		SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO SAN BENIGNO CANAVESE	BO TO				1079 1082	SAN PELLEGRINO TERME	BG	NA IN I178		BZ
H621	ROVIGO ROVITO	RO CS		SAN BERNARDINO VERBANO	VB				1084	SAN PIER D'ISONZO SAN PIER NICETO	GO ME	1179	SANTA CROCE CAMERINA SANTA CROCE DEL SANNIO	RG BN
H622	ROVOLON	PD	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	H926			1086	SAN PIERO PATTI	ME	I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB
H623 H625	ROZZANO RUBANO	MI PD		SAN BIAGIO DI CALLALTA SAN BIAGIO PLATANI	TV AG	G287 D690			1093 1092	SAN PIETRO A MAIDA SAN PIETRO AL NATISONE	CZ UD	I177 I183	SANTA CROCE SULL'ARNO SANTA DOMENICA TALAO	PI CS
H627	RUBIANA	TO		SAN BIAGIO SARACINISCO	FR				1089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	1184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME
H628	RUBIERA	RE		SAN BIASE	CB				1095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	1185	SANTA ELISABETTA	AG
H629 H630	RUDA RUDIANO	UD BS		SAN BONIFACIO SAN BUONO	VR CH				1096 1098	SAN PIETRO AVELLANA SAN PIETRO CLARENZA	IS CT	1187 1188	SANTA FIORA SANTA FI AVIA	GR PA
H631	RUEGLIO	TO		SAN CALOGERO	VV	A562	SAN GIULIANO TERME		1088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	1203	SANTA GIULETTA	PV
H632 H633	RUFFANO RUFFIA	LE CN		SAN CANDIDO .INNICHEN. SAN CANZIAN D'ISONZO	BZ GO				I102 I103	SAN PIETRO DI CARIDA' SAN PIETRO DI FELETTO	RC TV	1205 1206	SANTA GIUSTA SANTA GIUSTINA	OR BL
H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN	1 1	SAN CARLO CANAVESE	TO				1105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	1207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD
H635	RUFINA	FI		SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI				1108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	1217	SANTA LUCE	PI
F271 H637	RUINAS RUINO	OR PV		SAN CASCIANO IN VAL DI PESA SAN CASSIANO	FI LE	H937 H942			1109 1110	SAN PIETRO IN CARIANO SAN PIETRO IN CASALE	VR BO	1220 1221	SANTA LUCIA DEL MELA SANTA LUCIA DI PIAVE	ME TV
H639	RUMO	TN	H792	SAN CATALDO	CL	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	1219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV
H641 H642	RUOTI RUSSI	PZ RA		SAN CESAREO SAN CESARIO DI LECCE	RM LE				1107 1114	SAN PIETRO IN GU SAN PIETRO IN GUARANO	PD CS	1226 1224	SANTA MARGHERITA D'ADIGE SANTA MARGHERITA DI BELICE	PD AG
H643	RUTIGLIANO	BA		SAN CESARIO SUL PANARO	MO	H939			1115	SAN PIETRO IN GUARANO	LE	1230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
H644	RUTINO	SA		SAN CHIRICO NUOVO	PZ				1113	SAN PIETRO INFINE	CE	1225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE
H165 H646	RUVIANO RUVO DEL MONTE	CE PZ		SAN CHIRICO RAPARO SAN CIPIRELLO	PZ PA				1116 1117	SAN PIETRO MOSEZZO SAN PIETRO MUSSOLINO	NO VI	1232 1233	SANTA MARIA A MONTE SANTA MARIA A VICO	PI CE
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE				1090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	1234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
H647	SABAUDIA SABBIA	LT		SAN CIPRIANO PICENTINO	SA PV	H952 IN PAS	SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHAI		1119 1120	SAN PIETRO VERNOTICO	BR PD	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS
H648 H650	SABBIO CHIESE	VC BS		SAN CIPRIANO PO SAN CLEMENTE	RN			- 1	1120 1121	SAN PIETRO VIMINARIO SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	C717 I238	SANTA MARIA DEL CEDRO SANTA MARIA DEL MOLISE	CS IS
H652	SABBIONETA	MN	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	H955	SAN LORENZELLO	BN	1125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	1237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
H654 H655	SACCOLONGO	SA PD	H804 H802	SAN COLOMBANO BELMONTE SAN COLOMBANO CERTENOLI	TO GE	H959 H957			1123 1124	SAN POLO D'ENZA SAN POLO DI PIAVE	RE TV	1240 1242	SANTA MARIA DI LICODIA SANTA MARIA DI SALA	CT VE
H657	SACILE	PN	H805	SAN COLOMBANO CERTENOLI SAN CONO	CT		SAN LORENZO BELLIZZI	CS	1122	SAN POLO MATESE	CB	1243	SANTA MARIA HOE'	LC
H658	SACROFANO	RM	H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	H962	SAN LORENZO DEL VALLO SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.		1126	SAN PONSO	TO	1244	SANTA MARIA IMBARO	CH
H659 H661	SADALI SAGAMA	SU OR		SAN COSTANTINO ALBANESE SAN COSTANTINO CALABRO	PZ VV			- 1	1128 1130	SAN POSSIDONIO SAN POTITO SANNITICO	MO CE	M273 I247	SANTA MARIA LA CARITA' SANTA MARIA LA FOSSA	NA CE
H662	SAGLIANO MICCA	BI	H809	SAN COSTANZO	PU	H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	1129	SAN POTITO ULTRA	AV	1248	SANTA MARIA LA LONGA	UD
H665 H666	SAGRADO SAGRON MIS	GO TN		SAN CRISTOFORO SAN DAMIANO AL COLLE	AL PV				1131 1132	SAN PRISCO SAN PROCOPIO	CE RC	I249 I251	SANTA MARIA MAGGIORE SANTA MARIA NUOVA	VB AN
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO		SAN DAMIANO D'ASTI	AT	H969			1133	SAN PROSPERO	MO	1253	SANTA MARINA	SA
H670	SAINT-DENIS	AO		SAN DAMIANO MACRA	CN				1135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	1254	SANTA MARINA SALINA	ME
H671 H672	SAINT-MARCEL SAINT-NICOLAS	AO AO		SAN DANIELE DEL FRIULI SAN DANIELE PO	UD CR				1136 1137	SAN QUIRINO SAN RAFFAELE CIMENA	PN TO	I255 I291	SANTA MARINELLA SANTA NINFA	RM TP
H673	SAINT-OYEN	AO		SAN DEMETRIO CORONE	CS	l			1139	SAN ROBERTO	RC	1301	SANTA PAOLINA	AV
H674	SAINT-PIERRE	AO		SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ				1140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	1308	SANTA SEVERINA	KR
H675 H676	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES SAINT-VINCENT	AO AO		SAN DIDERO SAN DONA' DI PIAVE	TO VE				1142 1143	SAN ROMANO IN GARFAGNANA SAN RUFO	LU SA	I310 I309	SANTA SOFIA SANTA SOFIA D'EPIRO	FC CS
H682	SALA BAGANZA	PR	H822	SAN DONACI	BR	H979	SAN MARCELLO	AN	1147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	1311	SANTA TERESA DI RIVA	ME
H681 H678	SALA BIELLESE SALA BOLOGNESE	BI BO		SAN DONATO DI LECCE SAN DONATO DI NINEA	LE CS				1144 1145	SAN SALVATORE MONFERRATO SAN SALVATORE TELESINO	AL BN	I312 I314	SANTA TERESA GALLURA SANTA VENERINA	SS CT
H679	SALA COMACINA	CO		SAN DONATO MILANESE	MI				1148	SAN SALVO	CH	1316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN
H683	SALA CONSILINA	SA		SAN DONATO VAL DI COMINO	FR				1151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	1315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM
H677 H687	SALA MONFERRATO SALANDRA	AL MT		SAN DORLIGO DELLA VALLE SAN FEDELE INTELVI	TS CO				1150 1152	SAN SEBASTIANO CURONE SAN SEBASTIANO DA PO	AL TO	1182 1189	SANTADI SANT'AGAPITO	SU
H688	SALAPARUTA	TP	H831	SAN FELE	PZ	H986	SAN MARCO LA CATOLA		1154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	1191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
H689	SALARA	RO		SAN FELICE A CANCELLO	CE				1153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	1197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN
H690 H691	SALASCO SALASSA	VC TO		SAN FELICE CIRCEO SAN FELICE DEL BENACO	LT BS	H987 1003			1157 1156	SAN SEVERINO LUCANO SAN SEVERINO MARCHE	PZ MC	1198 1192	SANT'AGATA DEL BIANCO SANT'AGATA DI ESARO	RC CS
H684	SALBERTRAND	TO	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	H997	SAN MARTINO CANAVESE		1158	SAN SEVERO	FG	1199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME
F810 H693	SALCEDO SALCITO	VI CB		SAN FELICE SUL PANARO SAN FERDINANDO	MO RC	H994 1005			1162 1163	SAN SIRO SAN SOSSIO BARONIA	CO AV	I193 I201	SANT'AGATA DI PUGLIA SANT'AGATA FELTRIA	FG RN
H694	SALE	AL		SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT				1164	SAN SOSTENE	CZ	1190	SANT'AGATA FOSSILI	AL
H695	SALE DELLE LANGHE	CN		SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO				1165	SAN SOSTI SAN SPERATE	CS	1202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT
H699 H704	SALE MARASINO SALE SAN GIOVANNI	BS CN	1 1	SAN FILI SAN FILIPPO DEL MELA	CS ME				1166 1373	SAN STINO DI LIVENZA	SU VE	1196 1208	SANT'AGATA SUL SANTERNO SANT'AGNELLO	RA NA
H700	SALEMI	TP	H843	SAN FIOR	TV	H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN		1261	SAN TAMMARO	CE	1210	SANT'ALBANO STURA	CN
H686 H702	SALENTO SALERANO CANAVESE	SA TO		SAN FIORANO SAN FLORIANO DEL COLLIO	LO GO	THURN H989	I. SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN		1328 1329	SAN TEODORO SAN TEODORO	ME SS	I213 I214	SANT'ALESSIO CON VIALONE SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	PV RC
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO		SAN FLORO	CZ	PASSE			1347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	1215	SANT'ALESSIO SICULO	ME
H703	SALERNO	SA		SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO				1376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIOR		1216	SANTALFIO	CT
H705 H706	SALETTO SALGAREDA	PD TV		SAN FRATELLO SAN GAVINO MONREALE	ME SU	1011 1012			1377 1381	SAN VALENTINO TORIO SAN VENANZO	SA TR	1258 1259	SANT'AMBROGIO DI TORINO SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	TO VR
H707	SALI VERCELLESE	VC	H857	SAN GEMINI	TR	1002	SAN MARTINO SANNITA	BN	1382	SAN VENDEMIANO	TV	1256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR
H708 H710	SALICE SALENTINO SALICETO	LE CN		SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN. SAN GENESIO ED UNITI	BZ PV				1384 1390	SAN VERO MILIS SAN VINCENZO	OR LI	1262 1263	SANT'ANASTASIA SANT'ANATOLIA DI NARCO	NA PG
H713	SALISANO	RI	H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	1016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	1388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	1266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IO	ONIO CZ
H714 H715	SALIZZOLE SALLE	VR PE	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO VC	1018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE		1389 1391	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ NA	1265 1264	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR
H715 H716	SALMOUR	CN		SAN GERMANO VERCELLESE SAN GERVASIO BRESCIANO	BS				1402	SAN VITALIANO SAN VITO	SU	1264	SANT'ANDREA DI CONZA SANT'ANDREA FRIUS	AV SU
H717	SALO'	BS	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	1023	SAN MASSIMO (	CB	1403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	1277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN
H719 H720	SALORNO .SALURN. SALSOMAGGIORE TERME	BZ PR		SAN GIACOMO DELLE SEGNATE SAN GIACOMO FILIPPO	MN SO				1404 1394	SAN VITO AL TORRE SAN VITO CHIETINO	UD CH	1278 1280	SANT'ANGELO A FASANELLA SANT'ANGELO A SCALA	SA AV
H723	SALTRIO	VA	B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	1028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	1396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	1279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV
	SALUDECIO	RN		SAN GILLIO	TO				1392	SAN VITO DI CADORE	BL	1273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE
H725 H726	SALUGGIA SALUSSOLA	VC BI		SAN GIMIGNANO SAN GINESIO	SI MC				1405 1401	SAN VITO DI FAGAGNA SAN VITO DI LEGUZZANO	UD VI	1281 1282	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI SANT'ANGELO DEL PESCO	AV IS
H727	SALUZZO	CN	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	1032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	1407	SAN VITO LO CAPO	TP	1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME
	SALVE SALVIROLA	LE CR		SAN GIORGIO A LIRI SAN GIORGIO ALBANESE	FR CS				1400 1393	SAN VITO ROMANO SAN VITO SULLO IONIO	RM CZ	1275 1286	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO SANT'ANGELO IN PONTANO	PD MC
	SALVITELLE	SA		SAN GIORGIO CANAVESE	TO	1030	SAN MAURO TORINESE		1408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN		SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	1409	SAN VITTORE OLONA	MI	1288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ
H733 H735	SALZA IRPINA SALZANO	AV VE		SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PN PD				1414 1412	SAN ZENO DI MONTAGNA SAN ZENO NAVIGLIO	VR BS	1289 1274	SANT'ANGELO LIMOSANO SANT'ANGELO LODIGIANO	CB LO
H736	SAMARATE	VA	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	1034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	1415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV
H738	SAMASSI	SU		SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN				1416	SAN ZENONE AL PO	PV	1290	SANTANGELO MUXARO	AG
H739 H743	SAMATZAI SAMBUCA DI SICILIA	SU AG		SAN GIORGIO DI NOGARO SAN GIORGIO DI PIANO	UD BO				I417 H757	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI SANARICA	TV LE	I284 M209	SANT'ANGELO ROMANO SANT'ANNA ARRESI	RM SU
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	1047	SAN NAZARIO	VI	H821	SANDIGLIANO	BI	1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR
H745 H746	SAMBUCI SAMBUCO	RM CN		SAN GIORGIO IONICO SAN GIORGIO LA MOLARA	TA BN				H829 H851	SANDRIGO SANFRE'	VI CN	1293 1294	SANT'ANTIMO SANT'ANTIOCO	NA SU
H746 H749	SAMMICHELE DI BARI	BA		SAN GIORGIO LUCANO	MT				H852	SANFRONT	CN	1294	SANT'ANTIOCO SANT'ANTONINO DI SUSA	TO
H013	SAMO	RC	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	1054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	H855	SANGANO	TO	1300	SANT'ANTONIO ABATE	NA
H752 H753	SAMOLACO SAMONE	SO TO		SAN GIORGIO MORGETO SAN GIORGIO PIACENTINO	RC PC				H872 H877	SANGIANO SANGINETO	VA CS	M276 I302	SANT'ANTONIO DI GALLURA SANT'APOLLINARE	SS FR
H754	SAMONE	TN	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	1058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	H944	SANGUINETTO	VR	1305	SANT'ARCANGELO	PZ
	SAMPEYRE	CN		SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI				H974	SANLURI	SU	1304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN
H756 H763	SAMUGHEO SAN BARTOLOMEO AL MARE	OR IM		SAN GIORIO DI SUSA SAN GIOVANNI A PIRO	TO SA				1048 1053	SANNAZZARO DE' BURGONDI SANNICANDRO DI BARI	PV BA	F557 I306	SANT'ARCANGELO TRIMONTE SANT'ARPINO	BN CE
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	1059	SANNICOLA	LE	1307	SANT'ARSENIO	SA
H760 H765	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA SAN BASILE	CO CS		SAN GIOVANNI BIANCO SAN GIOVANNI DEL DOSSO	BG MN	1063 G383			1138 1155	SANREMO SANSEPOLCRO	IM AR	1326 1318	SANTE MARIE SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	AQ TE
H766	SAN BASILIO	SU	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	1065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ	1168	SANTA BRIGIDA	BG	1317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA
H767	SAN BASSANO	CR	H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	1066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	1171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	1319	SANT'ELENA	PD

COD.	COMUNE	PROV.	COD.		PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	CON		PROV.	COD.		PROV.
B466 1320	SANT'ELENA SANNITA SANT'ELIA A PIANISI	IS CB	M256 I506	SCANZANO JONICO SCANZOROSCIATE	MT BG	1652 1655	SERRARA FONTANA SERRASTRETTA	NA CZ	1802 1803	SOLIERA SOLIGNANO	MO PR	1949 1950	STENICO STERNATIA	TN LE
1321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	1507	SCAPOLI	IS	1656	SERRATA	RC	1805	SOLOFRA	AV	1951	STEZZANO	BG
1324 1327	SANT'ELPIDIO A MARE SANTENA	FM TO	1510 1511	SCARLINO SCARMAGNO	GR TO	1662 1661	SERRAVALLE A PO SERRAVALLE DI CHIENTI	MN MC	1808 1809	SOLONGHELLO SOLOPACA	AL BN	1953 1954	STIENTA STIGLIANO	RO MT
1330	SANTERAMO IN COLLE	BA	1512	SCARNAFIGI	CN	1659	SERRAVALLE LANGHE	CN	1812	SOLTO COLLINA	BG	1955	STIGNANO	RC
1332 1333	SANT'EUFEMIA A MAIELLA SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	PE RC	M326 I519	SCARPERIA E SAN PIERO SCENA .SCHENNA.	FI BZ	1660 1657	SERRAVALLE PISTOIESE SERRAVALLE SCRIVIA	PT AL	1813 1815	SOLZA SOMAGLIA	BG LO	1956 1959	STILO STIMIGLIANO	RC RI
1335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	1520	SCERNI	CH	1663	SERRAVALLE SESIA	VC	1817	SOMANO	CN	M290	STINTINO	SS
1336 1337	SANT'EUSANIO FORCONESE SANTHIA'	AQ VC	1522 1523	SCHEGGIA E PASCELUPO SCHEGGINO	PG PG	1666 1667	SERRE SERRENTI	SA SU	1819 1820	SOMMA LOMBARDO SOMMA VESUVIANA	VA NA	1960 1962	STIO STORNARA	SA FG
1339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT RC	1526 1527	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	1668	SERRI SERRONE	SU FR	1821	SOMMACAMPAGNA SOMMARIVA DEL BOSCO	VR CN	1963	STORNARELLA	FG TN
1341 1342	SANT'ILARIO DELLO IONIO SANT'ILARIO D'ENZA	RE	1527	SCHIAVON SCHIGNANO	VI CO	1669 1671	SERSALE	CZ	1822 1823	SOMMARIVA PERNO	CN	1964 1965	STORO STRA	VE
1344 1365	SANT'IPPOLITO SANTO STEFANO AL MARE	PU IM	1530 1531	SCHILPARIO SCHIO	BG VI	C070 1676	SERVIGLIANO SESSA AURUNCA	FM CE	1824 1825	SOMMATINO SOMMO	CL PV	1968 1969	STRADELLA STRAMBINELLO	PV TO
1367	SANTO STEFANO BELBO	CN	1532	SCHIVENOGLIA	MN	1677	SESSA CILENTO	SA	1826	SONA	VR	1970	STRAMBINO	TO
1368 1357	SANTO STEFANO D'AVETO SANTO STEFANO DEL SOLE	GE AV	1533 1534	SCIACCA SCIARA	AG PA	1678 1679	SESSAME SESSANO DEL MOLISE	AT IS	1827 1828	SONCINO SONDALO	CR SO	1973 1974	STRANGOLAGALLI STREGNA	FR UD
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	1535	SCICLI	RG	E070	SESTA GODANO	SP	1829	SONDRIO	SO	1975	STREMBO	TN
1370 1363	SANTO STEFANO DI CAMASTRA SANTO STEFANO DI MAGRA	ME SP	1536 D290	SCIDO SCIGLIANO	RC CS	1681 1687	SESTINO SESTO .SEXTEN.	AR BZ	1830 1831	SONGAVAZZO SONICO	BG BS	1976 1977	STRESA STREVI	VB AL
1359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	1537	SCILLA	RC	1686	SESTO AL REGHENA	PN	1832	SONNINO	LT	1978	STRIANO	NA
1360 1371	SANTO STEFANO DI SESSANIO SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	AQ RC	1538 1539	SCILLATO SCIOLZE	PA TO	1688 1682	SESTO CALENDE SESTO CAMPANO	VA IS	1835 1838	SOPRANA SORA	BI FR	1980 1981	STRONA STRONCONE	BI TR
1362 1356	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	1540 1541	SCISCIANO SCI AFANI BACNI	NA PA	1683 1684	SESTO ED UNITI	CR FI	1839 1840	SORAGA DI FASSA	TN PR	1982 1984	STRONGOLI	KR VC
1372	SANTO STEFANO QUISQUINA SANTO STEFANO ROERO	AG CN	1543	SCLAFANI BAGNI SCONTRONE	AQ	1690	SESTO FIORENTINO SESTO SAN GIOVANNI	MI	1841	SORAGNA SORANO	GR	1985	STROPPIANA STROPPO	CN
1361 1346	SANTO STEFANO TICINO SANT'OLCESE	MI GE	1544 1545	SCOPA SCOPELLO	VC VC	1689 1693	SESTOLA SESTRI LEVANTE	MO GE	1844 1843	SORBO SAN BASILE SORBO SERPICO	CZ AV	1986 1990	STROZZA STURNO	BG AV
1260	SANTOMENNA	SA	1546	SCOPPITO	AQ	1692	SESTRIERE	TO	1845	SORBOLO	PR	B014	SUARDI	PV
1348 M333	SANT'OMERO SANT'OMOBONO TERME	TE BG	1548 1549	SCORDIA SCORRANO	CT LE	1695 1696	SESTU SETTALA	CA MI	1847 1848	SORDEVOLO SORDIO	BI LO	1991 1992	SUBBIANO SUBIACO	AR RM
1350	SANT'ONOFRIO	VV	1551	SCORZE'	VE	1697	SETTEFRATI	FR	1849	SORESINA	CR	1993	SUCCIVO	CE
1351 1352	SANTOPADRE SANT'ORESTE	FR RM	1553 1554	SCURCOLA MARSICANA SCURELLE	AQ TN	1698 1700	SETTIME SETTIMO MILANESE	AT MI	1850 1851	SORGA' SORGONO	VR NU	1994 1995	SUEGLIO SUELLI	LC SU
1353	SANTORSO	VI	1555	SCURZOLENGO	AT	1701	SETTIMO ROTTARO	TO	1852	SORI	GE	1996	SUELLO	LC
1354 1374	SANT'ORSOLA TERME SANTU LUSSURGIU	TN OR	1556 1558	SEBORGA SECINARO	IM AQ	1699 1703	SETTIMO SAN PIETRO SETTIMO TORINESE	CA TO	1853 1854	SORIANELLO SORIANO CALABRO	VV	1997 1998	SUISIO SULBIATE	BG MB
1375	SANT'URBANO	PD	1559	SECLI' SECUGNAGO	LE	1702	SETTIMO VITTONE	TO	1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	1804	SULMONA	AQ
1410 1411	SANZA SANZENO	SA TN	1561 1562	SECUGNAGO SEDEGLIANO	LO UD		SETTINGIANO SETZU	CZ SU	1856 1857	SORICO SORISO	CO NO	L002 L003	SULZANO SUMIRAGO	BS VA
I418 I420	SAONARA SAPONARA	PD ME	1563 1564	SEDICO SEDILO	BL OR	1706 1707	SEUI SEULO	SU SU	1858 1860	SORISOLE SORMANO	BG CO	L004 L006	SUMMONTE SUNI	AV OR
1421	SAPPADA	BL	1565	SEDINI	SS	1707	SEVESO	MB	1861	SORRADILE	OR	L006	SUNO	NO NO
1422 1423	SAPRI SARACENA	SA CS	1566 1567	SEDRIANO SEDRINA	MI BG	1711 1712	SEZZADIO SEZZE	AL LT	1862 1863	SORRENTO SORSO	NA SS	L008 L009	SUPERSANO SUPINO	LE FR
1424	SARACINESCO	RM	1569	SEFRO	MC	1714	SFRUZ	TN	1864	SORTINO	SR	L010	SURANO	LE
1425 1426	SARCEDO SARCONI	VI PZ	1570 1571	SEGARIU SEGGIANO	SU GR	1715 1716	SGONICO SGURGOLA	TS FR	1865 1866	SOSPIRO SOSPIROLO	CR BL	L011 L013	SURBO SUSA	LE TO
1428	SARDARA	SU	1573	SEGNI	RM	1717	SIAMAGGIORE	OR	1867	SOSSANO	VI	L014	SUSEGANA	TV
1429 1430	SARDIGLIANO SAREGO	AL VI	1576 1577	SEGONZANO SEGRATE	TN MI	1718 1720	SIAMANNA SIANO	OR SA	1868 1869	SOSTEGNO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BI BG	L015 L016	SUSTINENTE SUTERA	MN CL
1431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ	1578	SEGUSINO	TV	1721	SIAPICCIA	OR	1871	SOVER	TN	L017	SUTRI	VT
1432 1433	SAREZZANO SAREZZO	AL BS	1580 1581	SELARGIUS SELCI	CA RI	M253 1723	SICIGNANO DEGLI ALBURNI SICULIANA	SA AG	1872 1873	SOVERATO SOVERE	CZ BG	L018 L019	SUTRIO SUVERETO	UD LI
1434	SARMATO	PC	1582	SELEGAS	SU	1724	SIDDI	SU	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	L020	SUZZARA	MN
1435 1436	SARMEDE SARNANO	TV MC	M360 I585	SELLA GIUDICARIE SELLANO	TN PG	1725 1726	SIDERNO SIENA	RC SI	1875 1876	SOVERIA SIMERI SOVERZENE	CZ BL	L022 L023	TACENO TADASUNI	LC OR
1437 1438	SARNICO SARNO	BG SA	1588 1589	SELLERO SELLIA	BS CZ	1727 1728	SIGILLO SIGNA	PG FI	1877 1878	SOVICILLE SOVICO	SI MB	L024 L025	TAGGIA TAGLIACOZZO	IM AQ
1439	SARNONICO	TN	1590	SELLIA MARINA	CZ	1729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	1879	SOVIZZO	VI	L025	TAGLIO DI PO	RO
1441 1442	SARONNO SARRE	VA AO	1593 1592	SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD. SELVA DI CADORE	BZ BL	1730 F116	SILANUS SILEA	NU TV	1673 1880	SOVRAMONTE SOZZAGO	BL NO	L027 L030	TAGLIOLO MONFERRATO TAIBON AGORDINO	AL BL
1443	SARROCH	CA	1594	SELVA DI PROGNO	VR	1732	SILIGO	SS	1881	SPADAFORA	ME	L032	TAINO	VA
1444 1445	SARSINA SARTEANO	FC SI	I591 GROE	SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN DEN.	I IN BZ	1734 1735	SILIQUA SILIUS	SU SU	1884 1885	SPADOLA SPARANISE	VV CE	G736 L034	TAIPANA TALAMELLO	UD RN
1447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	1595	SELVAZZANO DENTRO	PD		SILLANO GIUNCUGNANO	LU	1886	SPARONE	TO	L035	TALAMONA	SO
1448 1449	SARULE SARZANA	NU SP	1597 1598	SELVINO SEMESTENE	BG SS		SILLAVENGO SILVANO D'ORBA	NO AL	1887 1888	SPECCHIA SPELLO	LE PG	L036 L037	TALANA TALEGGIO	NU BG
1451 1452	SASSANO SASSARI	SA SS	1599 1600	SEMIANA SEMINARA	PV RC	1739 1741	SILVANO PIETRA SILVI	PV TE	1891 1892	SPERLINGA SPERLONGA	EN LT	L038 L039	TALLA TALMASSONS	AR UD
1453	SASSELLO	SV	1601	SEMPRONIANO	GR	1742	SIMALA	OR	1893	SPERONE	AV	L040	TAMBRE	BL
1454 1455	SASSETTA SASSINORO	LI BN	1602 1604	SENAGO SENALES .SCHNALS.	MI BZ	1743 1744	SIMAXIS SIMBARIO	OR VV	1894 1895	SPESSA SPEZZANO ALBANESE	PV CS	L042 L046	TAORMINA TARANO	ME RI
1457	SASSO DI CASTALDA	PZ	1603	SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FF	RAU	1745	SIMERI CRICHI	CZ	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	L047	TARANTA PELIGNA	CH
G972 1459	SASSO MARCONI SASSOCORVARO	BO PU	IM WA 1605	LD. SENEGHE	BZ OR	1747 A468	SINAGRA SINALUNGA	ME SI	1899	SPIAZZO	TN	L048 L049	TARANTASCA TARANTO	CN TA
1460 1461	SASSOFELTRIO SASSOFERRATO	PU AN	1606 1607	SENERCHIA SENIGA	AV BS	1748 1749	SINDIA SINI	NU OR	1901 1902	SPIGNO MONFERRATO SPIGNO SATURNIA	AL LT	L050 D024	TARCENTO TARQUINIA	UD VT
1461	SASSUOLO	MO	1608	SENIGALLIA	AN	1750	SINIO	CN	1902	SPILAMBERTO	MO	L055	TARSIA	CS
I463 G614	SATRIANO SATRIANO DI LUCANIA	CZ PZ	1609 1610	SENIS SENISE	OR PZ	1751 1752	SINISCOLA SINNAI	NU CA	1904 1905	SPILIMBERGO SPILINGA	PN VV	L056 L057	TARTANO TARVISIO	SO UD
1464	SAURIS	UD	1611	SENNA COMASCO	CO	1753	SINOPOLI	RC	1906	SPINADESCO	CR	L058	TARZO	TV
1465 1466	SAUZE DI CESANA SAUZE D'OULX	TO TO	1612 1613	SENNA LODIGIANA SENNARIOLO	LO OR	1754 1756	SIRACUSA SIRIGNANO	SR AV	1907 1908	SPINAZZOLA SPINEA	BT VE	L059 L061	TASSAROLO TAURANO	AL AV
1467	SAVA	TA	I614	SENNORI	SS	1757	SIRIS	OR	1909	SPINEDA	CR	L062	TAURASI	AV
1468 1469	SAVELLI SAVIANO	KR NA	1615 1618	SENORBI' SEPINO	SU CB		SIRMIONE SIROLO	BS AN	1910 1911	SPINETE SPINETO SCRIVIA	CB AL	L063 L064	TAURIANOVA TAURISANO	RC LE
1470 1471	SAVIGLIANO	CN AV	1621 1622	SEQUALS SERAVEZZA	PN	1759 1761	SIRONE SIRTORI	LC LC	1912 1914		AP	L065 L066	TAVAGNACCO TAVAGNASCO	UD TO
1473	SAVIGNANO IRPINO SAVIGNANO SUL PANARO	MO	1624	SERDIANA	LU SU	M325	SISSA TRECASALI	PR	1916	SPINONE AL LAGO	CR BG	L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI
1472 1475	SAVIGNANO SUL RUBICONE SAVIGNONE	FC GE	1625 1626	SEREGNO SEREN DEL GRAPPA	MB BL	1765 E265	SIURGUS DONIGALA SIZIANO	SU PV	1917 1919	SPINOSO SPIRANO	PZ BG	F260 L069	TAVAZZANO CON VILLAVESCO TAVENNA	LO CB
1476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	1627	SERGNANO	CR	1767	SIZZANO	NO	1921	SPOLETO	PG	L070	TAVERNA	CZ
1477 1478	SAVOCA SAVOGNA	ME UD	1628 1629	SERIATE SERINA	BG BG		SLUDERNO .SCHLUDERNS. SMERILLO	BZ FM	1922 1923	SPOLTORE SPONGANO	PE LE	L071 L073	TAVERNERIO TAVERNOLA BERGAMASCA	CO BG
1479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	1630	SERINO	AV	1775	SOAVE	VR	1924	SPORMAGGIORE	TN	C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS
H730 I480	SAVOIA DI LUCANIA SAVONA	PZ SV	1631 1632	SERLE SERMIDE E FELONICA	BS MN	1777 1778	SOCCHIEVE SODDI'	UD OR	1925 1926	SPORMINORE SPOTORNO	TN SV	L074 L075	TAVIANO TAVIGLIANO	LE BI
1482	SCAFA	PE	1634	SERMONETA	LT Tr	1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1927	SPRESIANO	TV	L078	TAVOLETO	PU
1483 1484	SCAFATI SCAGNELLO	SA CN	1635 1636	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA SERNIO	TV SO		SOGLIANO CAVOUR SOGLIO	LE AT	1928 1929	SPRIANA SQUILLACE	SO CZ	L081 L082	TAVULLIA TEANA	PU PZ
1486 1485	SCALA SCALA COELI	SA CS	1637 1642	SEROLE SERRA D'AIELLO	AT CS	1782 1783	SOIANO DEL LAGO SOLAGNA	BS VI	1930 1932	SQUINZANO STAFFOLO	LE AN	L083 D292	TEANO	CE SA
1487	SCALDASOLE	PV	1643	SERRA DE' CONTI	AN	1785	SOLARINO	SR	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	L084	TEGLIO	SO
1489 1490	SCALEA SCALENGHE	CS TO	1640 1639	SERRA RICCO' SERRA SAN BRUNO	GE VV	1786 1787	SOLARO SOLAROLO	MI RA	1936 1937	STAITI STALETTI'	RC CZ	L085 L086	TEGLIO VENETO TELESE TERME	VE BN
1492	SCALETTA ZANCLEA	ME	1653	SERRA SAN QUIRICO	AN	1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	1938	STANGHELLA	PD	L087	TELGATE	BG
1493 1494	SCAMPITELLA SCANDALE	AV KR	1654 1641	SERRA SANT'ABBONDIO SERRACAPRIOLA	PU FG	1791 1792	SOLARUSSA SOLBIATE	OR CO	1939 M298	STARANZANO STATTE	GO TA	L088 L089	TELTI TELVE	SS TN
1496	SCANDIANO	RE	1644	SERRADIFALCO	CL	1793	SOLBIATE ARNO	VA	1941	STAZZANO	AL	L090	TELVE DI SOPRA	TN
B962 I497	SCANDICCI SCANDOLARA RAVARA	FI CR	1646 1645	SERRALUNGA D'ALBA SERRALUNGA DI CREA	CN AL		SOLBIATE OLONA SOLDANO	VA IM	1942 1943	STAZZEMA STAZZONA	LU CO	L093 L094	TEMPIO PAUSANIA TEMU'	SS BS
1498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	1647	SERRAMANNA	SU	1797	SOLEMINIS	SU	1945	STEFANACONI	VV	L096	TENNA	TN
1499 1501	SCANDRIGLIA SCANNO	RI AQ	F357 I648	SERRAMAZZONI SERRAMEZZANA	MO SA	1798 1799	SOLERO SOLESINO	AL PD	1946 G887	STELLA STELLA CILENTO	SV SA	L097 L100	TENNO TEOLO	TN PD
1503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	1649	SERRAMONACESCA	PE	1800	SOLETO SOLEEDINO	LE	1947	STELLANELLO	SV	L102	TEORA	AV
1504	SCANSANO	GR	1651	SERRAPETRONA	MC	1801	SOLFERINO	MN	1948	STELVIO .STILFS.	BZ	L103	TERAMO	TE

COD.	COMUNE PROV.	COL		PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.		PROV.	COD:		PROV.
	TERDOBBIATE NO	L256		PV	L399	TREVICO	AV	L538	VAIE	TO	L673	VARAPODIO	RC
	TERELLE FR TERENTO .TERENTEN. BZ	L257 L262	TORRE DE' BUSI TORRE DE' NEGRI	LC PV	L400 L402	TREVIGLIO TREVIGNANO	BG TV	L539 L540	VAILATE VAIRANO PATENORA	CR CE	L675 L676	VARAZZE VARCO SABINO	SV RI
	TERENZO PR	L263	TORRE DE PASSERI	PE	L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	M265		PN	L677	VAREDO	MB
	TERGU SS TERLANO .TERLAN. BZ	L258 L265	TORRE DE' PICENARDI TORRE DE' ROVERI	CR BG	L403 L404	TREVILLE TREVIOLO	AL BG	M334 L555	VAL BREMBILLA VAL DELLA TORRE	BG TO	L678 L680	VARENA VARENNA	TN LC
	TERLIZZI BA TERME VIGLIATORE ME	L259 L267	TORRE DEL GRECO TORRE DI MOSTO	NA VE	L407 L406	TREVISO TREVISO BRESCIANO	TV BS	L562 L564	VAL DI NIZZA VAL DI VIZZE .PFITSCH.	PV BZ	L682 L681	VARESE VARESE LIGURE	VA SP
	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRA-	L267	TORRE DI RUGGIERO	VE CZ	L406 L408	TREZZANO ROSA	MI BS		VAL DI VIZZE .PFITSCH.  VAL DI ZOLDO	BZ BL	L685	VARISELLA	TO
MIN AN	DER. BZ	L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	M384		VI	L686	VARMO	UD
	TERMINI IMERESE PA TERMOLI CB	L269 L272	TORRE D'ISOLA TORRE LE NOCELLE	PV AV	L411 L410	TREZZO SULL'ADDA TREZZO TINELLA	MI CN	L638 H259	VAL MASINO VAL REZZO	SO CO	L687 L689	VARNA .VAHRN. VARSI	BZ PR
	TERNATE VA	L241	TORRE MONDOVI'	CN	L413	TREZZONE	CO	L544	VALBONDIONE	BG	L690	VARZI	PV
l	TERNENGO BI TERNI TR	L274 L276	TORRE ORSAIA TORRE PALLAVICINA	SA BG	L414 L415	TRIBANO TRIBIANO	PD MI	L545 L546	VALBREMBO VALBREVENNA	BG GE	L691 A701	VARZO VASANELLO	VB VT
	TERNO D'ISOLA BG	L277	TORRE PELLICE	TO	L416	TRIBOGNA	GE	L547	VALBRONA	CO	L693	VASIA	IM
	TERRACINA LT TERRAGNOLO TN	L278 L279		CN FM	L418 L419	TRICARICO TRICASE	MT LE	L551 M343	VALDAGNO VALDAONE	VI TN	E372 L696	VASTO VASTOGIRARDI	CH IS
	TERRALBA OR	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L420	TRICERRO	VC	L552	VALDAORA .OLANG.	BZ	L698	VAUDA CANAVESE	TO
l	TERRANOVA DA SIBARI CS TERRANOVA DEI PASSERINI LO	L246 L248	TORREANO TORREBELVICINO	UD VI	L421 L422	TRICESIMO TRICHIANA	UD BL	L554 L556	VALDASTICO VALDENGO	VI BI	L699 L700	VAZZANO VAZZOLA	VV TV
	TERRANOVA DI POLLINO PZ	L253	TORREBRUNA	CH	L423	TRIEI	NU	G319	VALDERICE	TP	L702	VECCHIANO	PI
l	TERRANOVA SAPPO MINULIO RC TERRANUOVA BRACCIOLINI AR	L254 L270	TORRECUSO TORREGLIA	BN PD	L424 L425	TRIESTE TRIGGIANO	TS BA	L557 L558	VALDIDENTRO VALDIERI	SO CN	L704 L703	VEDANO AL LAMBRO VEDANO OLONA	MB VA
	TERRASINI PA	L271	TORREGROTTA	ME	L426	TRIGOLO	CR	L561	VALDINA	ME	L706	VEDELAGO	TV
	TERRASSA PADOVANA PD TERRAVECCHIA CS	L273 M286	TORREMAGGIORE TORRENOVA	FG ME	L427 L428	TRINITA' TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	CN SS	L563 L565	VALDISOTTO VALDOBBIADENE	SO TV	L707 L709	VEDESETA VEDUGGIO CON COLZANO	BG MB
	TERRAZZO VR	L281	TORRESINA	CN	B915	TRINITAPOLI	BT	L566	VALDUGGIA	VC	L710	VEGGIANO	PD
	TERRE DEL RENO FE TERRE ROVERESCHE PU	L282 L285	TORRETTA TORREVECCHIA PIA	PA PV	L429 L430	TRINO TRIORA	VC IM	L568 L567	VALEGGIO VALEGGIO SUL MINCIO	PV VR	L711 L712	VEGLIE VEGLIO	LE BI
2.00	TERRICCIOLA PI	L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	L431	TRIPI	ME	L569	VALENTANO	VT	L713	VEJANO	VT
	TERRUGGIA AL TERTENIA NU	L287 L297	TORRI DEL BENACO TORRI DI QUARTESOLO	VR VI	L432 L433	TRISOBBIO TRISSINO	AL VI	L570 L571	VALENZA VALENZANO	AL BA	L715 L716		CO PV
L142	TERZIGNO NA	L286	TORRI IN SABINA	RI	L434	TRIUGGIO	MB	L572	VALERA FRATTA	LO	L719	VELLETRI	RM
	TERZO AL TERZO DI AQUILEIA UD	L290 L294	TORRICE TORRICELLA	FR TA	L435 L436	TRIVENTO TRIVERO	CB Bl	L573 L574	VALFABBRICA VALFENERA	PG AT	L720 L723	VELLEZZO BELLINI VELO D'ASTICO	PV VI
L145	TERZOLAS TN	L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	L437	TRIVIGLIANO	FR	L575	VALFLORIANA	TN	L722	VELO VERONESE	VR
	TERZORIO IM TESERO TN	L293 L291	TORRICELLA IN SABINA TORRICELLA PELIGNA	RI CH	L438 L439	TRIVIGNANO UDINESE TRIVIGNO	UD PZ	M382 L576	VALFORNACE VALFURVA	MC SO	L724 L725	VELTURNO .FELDTHURNS. VENAFRO	BZ IS
L149	TESIMO .TISENS. BZ	L295	TORRICELLA SICURA	TE	L440	TRIVOLZIO	PV	L577	VALGANNA	VA	L727	VENARIA REALE	TO
	TESSENNANO VT TESTICO SV	L292 L298	TORRICELLA VERZATE TORRIGLIA	PV GE	L444 IM NAT	TRODENA NEL PARCO NATURALE .' URPA	TRUDEN BZ	L578 L579	VALGIOIE VALGOGLIO	TO BG	L728 L729	VENAROTTA VENASCA	AP CN
L153	TETI NU	L299	TORRILE	PR	L445	TROFARELLO	TO	L580	VALGRANA	CN	L726	VENAUS	TO
	TEULADA SU TEVEROLA CE	L301 L303	TORRIONI TORRITA DI SIENA	AV SI	L447 L448	TROIA TROINA	FG EN	L581 L582	VALGREGHENTINO VALGRISENCHE	LC AO	L730 L731	VENDONE VENDROGNO	SV LC
L156	TEZZE SUL BRENTA VI	L302	TORRITA TIBERINA	RM	L449	TROMELLO	PV	L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	L733	VENEGONO INFERIORE	VA
	THIENE VI THIESI SS	A355 L304	TORTOLI' TORTONA	NU AL	L450 A705	TRONTANO TRONZANO LAGO MAGGIORE	VB VA	L584 L586	VALLADA AGORDINA VALLANZENGO	BL BI	L734 L735	VENEGONO SUPERIORE VENETICO	VA ME
L160	TIANA NU	L305	TORTORA	CS	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	L588	VALLARSA	TN	L736	VENEZIA	VE
	TICENGO CR TICINETO AL	L306 L307	TORTORELLA TORTORETO	SA TE	L452 L453	TROPEA TROVO	VV PV	L589 L594	VALLATA VALLE AGRICOLA	AV CE	L737 L738	VENIANO VENOSA	CO PZ
L166	TIGGIANO LE	L308	TORTORICI	ME	L454	TRUCCAZZANO	MI	L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ	M364	VENTASSO	RE
	TIGLIETO GE TIGLIOLE AT	L309 L312	TORVISCOSA TOSCOLANO MADERNO	UD BS	L455 L458	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTA TUFARA	L. BZ CB	L597 G540	VALLE CASTELLANA VALLE DELL'ANGELO	TE SA	L739 L741	VENTICANO VENTIMIGLIA	AV IM
L169	TIGNALE BS	L314	TOSSICIA	TE	L459	TUFILLO	CH	L590	VALLE DI CADORE	BL	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA
	TINNURA OR TIONE DEGLI ABRUZZI AQ	L316 L315	TOVO DI SANT'AGATA TOVO SAN GIACOMO	SO SV	L460 L461	TUFINO TUFO	NA AV	L601 L591	VALLE DI CASIES .GSIES. VALLE DI MADDALONI	BZ CE	L742 L743	VENTOTENE VENZONE	LT UD
L174	TIONE DI TRENTO TN	L317	TRABIA	PA	L462	TUGLIE	LE	L593	VALLE LOMELLINA	PV	L745	VERANO .VOERAN.	BZ
	TIRANO SO TIRES .TIERS. BZ	L319 L321	TRADATE TRAMATZA	VA OR	L463 L464	TUILI TULA	SU SS	L606 L617	VALLE MOSSO VALLE SALIMBENE	BI PV	L744 L746	VERANO BRIANZA VERBANIA	MB VB
L177	TIRIOLO CZ	L322	TRAMBILENO	TN	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	L747	VERBICARO	CS
	TIROLO .TIROL. BZ TISSI SS	L323 L324	TRAMONTI TRAMONTI DI SOPRA	SA PN	G507 L469	TURANIA TURANO LODIGIANO	RI LO	L596 L598	VALLEBONA VALLECORSA	IM FR	L748 L749	VERCANA VERCEIA	CO SO
L181	TITO PZ	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L470	TURATE	CO	L599	VALLECROSIA	IM	L750	VERCELLI	VC
	TIVOLI RM TIZZANO VAL PARMA PR	L326 L327	TRAMUTOLA TRANA	PZ TO	L471 L472	TURBIGO TURI	MI BA	L603 L604	VALLEDOLMO VALLEDORIA	PA SS	L751 L752	VERCURAGO VERDELLINO	LC BG
L184	TOANO RE	L328	TRANI	BT	L473	TURRI	SU	1322	VALLEFIORITA	CZ	L753	VERDELLO	BG
	TOCCO CAUDIO BN TOCCO DA CASAURIA PE	L330 L331	TRAONA TRAPANI	SO TP	L474 L475	TURRIACO TURRIVALIGNANI	GO PE		VALLEFOGLIA VALLELAGHI	PU TN	M337 L758		LC CN
L187	TOCENO VB	L332	TRAPPETO	PA	L477	TURSI	MT	L607	VALLELONGA	VV	L762	VERGATO	ВО
	TODI PG TOFFIA RI	L333	TRAREGO VIGGIONA TRASACCO	VB AQ	L478 L310	TUSA TUSCANIA	ME VT		VALLELUNGA PRATAMENO VALLEMAIO	CL FR	L764 L765	VERGHERETO VERGIATE	FC VA
L190	TOIRANO SV	L335	TRASAGHIS	UD	C789	UBIALE CLANEZZO	BG	L611	VALLEPIETRA	RM	L768	VERMEZZO	MI
	TOLENTINO MC TOLFA RM	L336 L337	TRASQUERA TRATALIAS	VB SU	L480 L482	UBOLDO UCRIA	VA ME	L612 L613	VALLERANO VALLERMOSA	VT SU	L769 L771		TN CN
L193	TOLLEGNO BI	L338	TRAUSELLA	TO	L483	UDINE	UD		VALLEROTONDA	FR	L772	VERNASCA	PC
	TOLLO CH TOLMEZZO UD	1236 L339	TRAVACO' SICCOMARIO TRAVAGLIATO	PV BS	L484 L485	UGENTO UGGIANO LA CHIESA	LE LE		VALLESACCARDA VALLEVE	AV BG	L773 L774		MI SP
L197	TOLVE PZ	L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	L487	UGGIATE-TREVANO	CO	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L775	VERNIO	PO
	TOMBOLO PD TON TN	L345 L346		TO PR	L488 L489	ULA' TIRSO ULASSAI	OR NU		VALLINFREDA VALLIO TERME	RM BS	L776 L777	VERNOLE VEROLANUOVA	LE BS
L202	TONARA NU	L340	TRAVES	TO	L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ	L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L778	VEROLAVECCHIA	BS
	TONCO AT TONENGO AT	L347 L348	TRAVESIO TRAVO	PN PC	D786 L492	UMBERTIDE UMBRIATICO	PG KR		VALLO DI NERA VALLO TORINESE	PG TO	L779 L780	VEROLENGO VEROLI	TO FR
D717	TONEZZA DEL CIMONE VI	M361	TRE VILLE	TN	L494	URAGO D'OGLIO	BS		VALLORIATE	CN	L781	VERONA	VR
	TORA E PICCILLI CE TORANO CASTELLO CS	L349 L353	TREBISACCE	PD CS	L496 L497	URAS URBANA	OR PD		VALMACCA VALMADRERA	AL LC	D193 L783	VERRAYES	VR AO
	TORANO NUOVO TE	M280		NA CT	L498	URBANIA	PU		VALMALA VALMONTONIE	CN		VERRES	AO PV
	TORBOLE CASAGLIA BS TORCEGNO TN	L355 M318		CT AN	L499 L500	URBE URBINO	SV PU		VALMONTONE VALMOREA	RM CO	L784 L785	VERRETTO VERRONE	PV BI
L212	TORCHIARA SA	L356	TRECATE	NO	L501	URBISAGLIA	MC	L641	VALMOZZOLA	PR	L788	VERRUA PO	PV
	TORCHIAROLO BR TORELLA DEI LOMBARDI AV	L357 L359	TRECCHINA TRECENTA	PZ RO	L502 L503	URGNANO URI	BG SS	L642 L643	VALNEGRA VALPELLINE	BG AO	L787 L792	VERRUA SAVOIA VERTEMATE CON MINOPRIO	TO CO
L215	TORELLA DEL SANNIO CB	L361	TREDOZIO	FC	L505	URURI	CB	L644	VALPERGA	TO	L795	VERTOVA	BG
	TORGIANO PG TORGNON AO	L363 L364	TREGLIO TREGNAGO	CH VR	L506 L507	URZULEI USCIO	NU GE		VALPRATO SOANA VALSAMOGGIA	TO BO	L797 L798	VERUCCHIO VERUNO	RN NO
L219	TORINO TO	L366	TREIA	MC	L508	USELLUS	OR	L647	VALSAVARENCHE	AO	L799	VERVIO	SO
	TORINO DI SANGRO CH TORITTO BA	L367 L368	TREISO TREMENICO	CN LC	L509 L511	USINI USMATE VELATE	SS MB		VALSINNI VALSOLDA	MT CO	L801 L802	VERZEGNIS VERZINO	UD KR
L221	TORLINO VIMERCATI CR	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	L512	USSANA	SU	L650	VALSTAGNA	VI	L804	VERZUOLO	CN
	TORNACO NO TORNARECCIO CH	M341 L372		CO BS	L513 L514	USSARAMANNA USSASSAI	SU NU	L651 L653	VALSTRONA VALTOPINA	VB PG	L805 L806	VESCOVANA VESCOVATO	PD CR
L225	TORNATA CR	L377	TRENTINARA	SA	L515	USSEAUX	TO	L655	VALTORTA	BG	L807	VESIME	AT
	TORNIMPARTE AQ TORNO CO	L378 L379	TRENTO TRENTOLA DUCENTA	TN CE	L516 L517	USSEGLIO USSITA	TO MC	L654 L656	VALTOURNENCHE VALVA	AO SA	L808 L809	VESPOLATE VESSALICO	NO IM
L229	TORNOLO PR	L380	TRENZANO	BS	L519	USTICA	PA	M346	VALVASONE ARZENE	PN	L810	VESTENANOVA	VR
	TORO CB TORPE' NU	L381 L382	TREPPO CARNICO TREPPO GRANDE	UD UD	L521 L522	UTA UZZANO	CA PT	L658 L659	VALVERDE VALVERDE	CT PV		VESTIGNE' VESTONE	TO BS
L233	TORRACA SA	L383	TREPUZZI	LE	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	L468	VALVESTINO	BS	L813	VESTRENO	LC
	TORRALBA SS TORRAZZA COSTE PV	L384 L386	TREQUANDA TRESANA	SI MS	L525 L526	VACONE VACRI	RI CH	L660 L664	VANDOIES .VINTL. VANZAGHELLO	BZ MI		VETRALLA VETTO	VT RE
L238	TORRAZZA PIEMONTE TO	L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	L527	VADENA .PFATTEN.	BZ	L665	VANZAGO	MI	L817	VEZZA D'ALBA	CN
	TORRAZZO BI TORRE ANNUNZIATA NA	L389 L390	TRESCORE CREMASCO TRESIGALLO	CR FE	L528 L533	VADO LIGURE VAGLI SOTTO	SV LU		VANZONE CON SAN CARLO VAPRIO D'ADDA	VB MI	L816 L819	VEZZA D'OGLIO VEZZANO LIGURE	BS SP
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO PV	L392	TRESIVIO	SO	L529	VAGLIA	FI	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE
	TORRE BOLDONE BG TORRE BORMIDA CN	L393 L396	TRESNURAGHES TREVENZUOLO	OR VR	L532 L531	VAGLIO BASILICATA VAGLIO SERRA	PZ AT	L669 L670	VARALLO VARALLO POMBIA	VC NO	L823 L826	VEZZI PORTIO VIADANA	SV MN
	TORRE CAJETANI FR	L397	TREVI	PG	L537	VAIANO	PO	L671	VARANO BORGHI	VA	L827	VIADANICA	BG
L247	TORRE CANAVESE TO	L398	TREVI NEL LAZIO	FR	L535	VAIANO CREMASCO	CR	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L828	VIAGRANDE	CT

829 VIA. 830 VIA. 831 VIA. 833 VIA. 834 VIA. 835 VIB. 836 VIC. 837 VIC. 838 VIC. 838 VIC. 840 VIC. 844 VIC. 844 VIC. 844 VIC. 845 VIC. 844 VIC. 845 VIC. 847 VIC. 847 VIC. 886 VIC. 887 VIC. 888 VIC.	lere" Ino Reggio Rigi Io Valentia Ionati Salvi	PROV.  AT TO RE LU AT VV SA FR PA FI VI TO FG NA FR CN	L922 L926 L928 L929 A215 L933 L934 D801 L907 L936 L908 L938 L937	VILLA CASTELLI VILLA CELIERA VILLA COLLEMANDINA VILLA COLLEMANDINA VILLA CORTESE VILLA D'ADDA VILLA D'ALME VILLA D'EL BOSCO VILLA DEL BOSCO VILLA DEL RIANO VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	PROV.  BR PE LU MI BG BG BI PD CE SO BG SO	L968 L970 L971 L978 L982 L975 L983 L984 L973	COMUNE  VILLAMARZANA VILLAMASSARGIA VILLAMIROGLIO VILLANDRO VIILLANDERS. VILLANOVA BIELLESE VILLANOVA CHAVAVESE VILLANOVA CHAVAVESE VILLANOVA D'ABENGA VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	PROV.  RO SU AL BZ BI TO SV PV AT	M055 M057 M058 M059 M060 M062	COMUNE VIMODRONE VINADIO VINCHIATURO VINCHIO VINCI VINOVO VINZAGLIO	PROV.  MI CN CB AT FI TO NO CN	M132 M133 M136 M138 M139 M140	VOLTURARA IRPINA VOLTURINO VOLVERA VOTTIGNASCO ZACCANOPOLI ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE	PROV.  AV FG TO CN VV CT CZ
.830 VIA831 VIA833 VIA834 VIA835 VIB836 VIC837 VIC838 VIC840 VIC842 VIC844 VIC844 VIC845 VIC845 VIC846 VIC847 VIC847 VIC850 VIC.	LERE' INO IREGGIO IRIGI IO VALENTIA IOVALENTIA IOVALENT	TO RE LU AT VV SA FR PA FI VI TO FG NA FR	L922 L926 L928 L929 A215 L933 L934 D801 L907 L936 L908 L938 L937	VILLA CELIERA VILLA COLLEMANDINA VILLA CORTESE VILLA D'ALDA VILLA D'ALME' VILLA DEL BOSCO VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO VILLA DI TIRANO	PE LU MI BG BG BI PD CE SO BG	L968 L970 L971 L978 L982 L975 L983 L984 L973	VILLAMASSARGIA VILLAMIROGLIO VILLANDRO, VILLANDERS. VILLANOVA BIELLESE VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA D'ALBENGA VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	SU AL BZ BI TO SV PV	M055 M057 M058 M059 M060 M062	VINADIO VINCHIATURO VINCHIO VINCI VINOVO VINZAGLIO	CN CB AT FI TO NO	M132 M133 M136 M138 M139 M140	VOLTURINO VOLVERA VOTTIGNASCO ZACCANOPOLI ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE	FG TO CN VV CT
.831 VIA.833 VIA.834 VIA.835 VIB.835 VIB.835 VIC.836 VIC.838 VIC.840 VIC.842 VIC.842 VIC.844 VIC.844 VIC.845 VIC.845 VIC.845 VIC.847 VIC.846 VIC.847 VIC.850 VIC.850 VIC.850 VIC.850	INO REGGIO REGGIO RIGI IO VALENTIA IONATI ALAUI ALAUI ECHIO ECHIO ECHIO ECHIO ECHIO EO DEL GARGANO IO EGUENSE IO NEL LAZIO IOFORTE IOLI	RE LU AT VV SA FR PA FI VI TO FG NA FR	L926 L928 L929 A215 L933 L934 D801 L907 L936 L908 L938 L937	VILLA COLLEMANDINA VILLA CORTESE VILLA D'ADDA VILLA D'ALME' VILLA DEL BOSCO VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO VILLA DI TIRANO	LU MI BG BG BI PD CE SO BG	L970 L971 L978 L982 L975 L983 L984 L973	VILLAMIROGLIO VILLANDRO VILLANDERS. VILLANOVA BIELLESE VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA D'ALBENGA VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	AL BZ BI TO SV PV	M057 M058 M059 M060 M062	VINCHIATURO VINCHIO VINCI VINOVO VINZAGLIO	CB AT FI TO NO	M133 M136 M138 M139 M140	VOLVERA VOTTIGNASCO ZACCANOPOLI ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE	TO CN VV CT
.833 VIA834 VIA835 VIB835 VIB836 VIC837 VIC838 VIC840 VIC548 VIC844 VIC845 VIC845 VIC846 VIC847 VIC847 VIC850 VIC.	REGGIO RIGI IO VALENTIA IONATI CALVI ARRI CCHIO ENEXA IO CANAVESE IO DEL GARGANO IO EQUENSE IO REL LAZIO COCHIE COLI	LU AT VV SA FR PA FI VI TO FG NA FR	L928 L929 A215 L933 L934 D801 L907 L936 L908 L938 L937	VILLA CORTESE VILLA D'ALDIA VILLA D'ALME VILLA DEL BOSCO VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO VILLA DI TIRANO	MI BG BG BI PD CE SO BG	L971 L978 L982 L975 L983 L984 L973	VILLANDRO .VILLANDERS. VILLANOVA BIELLESE VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA D'ALBENGA VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	BZ BI TO SV PV	M058 M059 M060 M062	VINCHIO VINCI VINOVO VINZAGLIO	AT FI TO NO	M136 M138 M139 M140	VOTTIGNASCO ZACCANOPOLI ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE	CN VV CT
.834 VIA .835 VIB .835 VIB .836 VIC .837 VIC .838 VIC .840 VIC .548 VIC .842 VIC .843 VIC .844 VIC .845 VIC .847 VIC .847 VIC .847 VIC	RIGI O VALENTIA OVALENTIA OVANTI CALVI CALVI CARI COHIO SENZA O CANAVESE OO DEL GARGANO CO EQUENSE OO REL LAZIO OOFORTE COLI	AT VV SA FR PA FI VI TO FG NA FR	L929 A215 L933 L934 D801 L907 L936 L908 L938	VILLA D'ADDA VILLA D'ALME VILLA DEL BOSCO VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	BG BG BI PD CE SO BG	L978 L982 L975 L983 L984 L973	VILLANOVA BIELLESE VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA D'ALBENGA VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	BI TO SV PV	M059 M060 M062	VINCI VINOVO VINZAGLIO	FI TO NO	M138 M139 M140	ZACCANOPOLI ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE	VV CT
537 VIB 835 VIB 836 VIC 837 VIC 838 VIC 840 VIC 548 VIC 842 VIC 845 VIC 845 VIC 846 VIC 847 VIC 850 VIC	O VALENTIA ONATI ALIVI A	SA FR PA FI VI TO FG NA FR	A215 L933 L934 D801 L907 L936 L938 L938	VILLA D'ALME' VILLA DEL BOSCO VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	BG BI PD CE SO BG	L982 L975 L983 L984 L973	VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA D'ALBENGA VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	TO SV PV	M060 M062	VINOVO VINZAGLIO	TO NO	M139 M140	ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE	CT
.835 VIB .836 VIC .837 VIC .838 VIC .840 VIC .842 VIC .845 VIC .845 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	Ionati Alvi Alvi Chio Chio Chio Chica Co Canavese O Del Gargano O Requense O Nel Lazio Coporte	SA FR PA FI VI TO FG NA FR	L933 L934 D801 L907 L936 L908 L938 L937	VILLA DEL BOSCO VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	BI PD CE SO BG	L975 L983 L984 L973	VILLANOVA D'ALBENGA VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	SV PV	M062	VINZAGLIO	NO	M140	ZAGARISE	
.836 VIC .837 VIC .838 VIC .840 VIC .548 VIC .842 VIC .845 VIC .841 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	ALVI AARI COHIO SENZA 10 CANAVESE 10 CANAVESE 10 DEL GARGANO 10 EQUENSE 10 NEL LAZIO 00FORTE COLI	FR PA FI VI TO FG NA FR	L934 D801 L907 L936 L908 L938 L937	VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	PD CE SO BG	L983 L984 L973	VILLANOVA D'ARDENGHI VILLANOVA D'ASTI	PV						CZ
.837 VIC .838 VIC .840 VIC .548 VIC .842 VIC .845 VIC .843 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	ARI ICHIO ICHIO ICHIO ICHIO ICHIA IC CANAVESE ICO DEL GARGANO ICO EGUENSE ICO NEL LAZIO ICOFORTE ICLI	PA FI VI TO FG NA FR	D801 L907 L936 L908 L938 L937	VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	CE SO BG	L984 L973	VILLANOVA D'ASTI			VIOLA				
.838 VIC .840 VIC .548 VIC .842 VIC .845 VIC .843 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	CCHIO CENZA CO CANAVESE CO CANAVESE CO DEL GARGANO CO EQUENSE CO NEL LAZIO COFOCRTE COLI	FI VI TO FG NA FR	L907 L936 L908 L938 L937	VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	SO BG	L973				VIONE	BS	M141	ZAGAROLO	RM
.840 VIC .548 VIC .842 VIC .845 VIC .843 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	CENZA CO CANAVESE CO DEL GARGANO CO EQUENSE CO NEL LAZIO COFORTE COLI	VI TO FG NA FR	L936 L908 L938 L937	VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO	BG			AV		VIPITENO .STERZING.	BZ	M142	ZAMBANA	TN
.548 VIC .842 VIC .845 VIC .843 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	CO CANAVESE CO DEL GARGANO CO EQUENSE CO NEL LAZIO COPORTE COLI	TO FG NA FR	L908 L938 L937	VILLA DI TIRANO			VILLANOVA DEL GHEBBO	RO		VIRLE PIEMONTE	TO	M143	ZAMBRONE	VV
.842 VIC .845 VIC .843 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	CO DEL GARGANO CO EQUENSE CO NEL LAZIO COFORTE COLI	FG NA FR	L938 L937				VILLANOVA DEL SILLARO	LO		VISANO	BS	M144	ZANDOBBIO	BG
.845 VIC .843 VIC .841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	CO EQUENSE CO NEL LAZIO COFORTE COLI	NA FR	L937	VILLA D'OGNA	BG		VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD		VISCHE	TO	M145	ZANE'	VI
.841 VIC .846 VIC .847 VIC .850 VIC	COFORTE			VILLA ESTENSE	PD		VILLANOVA MARCHESANA	RO		VISCIANO	NA.	M147	ZANICA	BG
.846 VIC .847 VIC .850 VIC	COLI	CN	L943	VILLA FARALDI	IM		VILLANOVA MONDOVI'	CN	M073	VISCO	UD	M267	ZAPPONETA	FG
.846 VIC .847 VIC .850 VIC			L956	VILLA GUARDIA	CO	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M077	VISONE	AL	M150	ZAVATTARELLO	PV
.850 VIC	OLUNGO	PE	L957	VILLA LAGARINA	TN	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M078	VISSO	MC	M152	ZECCONE	PV
		NO	A081	VILLA LATINA	FR	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M079	VISTARINO	PV	M153	ZEDDIANI	OR
.851 VIC	COPISANO	PI	L844	VILLA LITERNO	CE	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M080	VISTRORIO	TO	M156	ZELBIO	CO
	OVARO	RM	L969	VILLA MINOZZO	RE		VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M081	VITA	TP	M158		LO
/259 VID	DALBA	SS	F804	VILLA POMA	MN	L992	VILLANOVA TULO	SU	M082	VITERBO	VT		ZELO SURRIGONE	MI
.854 VID	IGULFO	PV	M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	L986	VILLANOVAFORRU	SU	M083	VITICUSO	FR	M161	ZEME ZEME	PV
.856 VID	OOR	TV	H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	L987	VILLANOVAFRANCA	SU	M085	VITO D'ASIO	PN			PV
.857 VID	RACCO	TO	1118	VILLA SAN PIETRO	CA	L994	VILLANTERIO	PV	M086	VITORCHIANO	VT	M162	ZENEVREDO	
.858 VIE	STE	FG	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	M088	VITTORIA	RG	M163	ZENSON DI PIAVE	TV
.859 VIE	TRI DI POTENZA	PZ	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	M278	VILLAPERUCCIO	SU	M089	VITTORIO VENETO	TV	M165	ZERBA	PC
.860 VIE	TRI SUL MARE	SA		VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ		VILLAPIANA	CS	M090	VITTORITO	AQ	M166	ZERBO	PV
	GANO'	LC		VILLA SANTA MARIA	CH		VILLAPUTZU	SU		VITTUONE	MI	M167	ZERBOLO'	PV
	SANO SAN MARTINO	BG		VILLA SANT'ANGELO	AQ		VILLAR DORA	TO		VITULANO	BN	M168	ZERFALIU	OR
	GARANO MAINARDA	FE		VILLA SANT'ANTONIO	OR		VILLAR FOCCHIARDO	TO		VITULAZIO	CE	M169	ZERI	MS
	GASIO	VR		VILLA SANTINA	UD		VILLAR PELLICE	TO		VIU'	TO	M170	ZERMEGHEDO	VI
	GEVANO	PV	1364	VILLA SANTO STEFANO	FR		VILLAR PEROSA	TO		VIVARO	PN	M171	ZERO BRANCO	TV
	GIANELLO	PZ		VILLA VERDE	OR		VILLAR SAN COSTANZO	CN		VIVARO ROMANO	RM	M172	ZEVIO	VR
	GGIANO	PZ		VILLA VICENTINA	UD		VILLARBASSE	TO		VIVERONE	BI	M173	ZIANO DI FIEMME	TN
	GGIU'	VA		VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ		VILLARBOIT	VC		VIZZINI	CT	L848	ZIANO PIACENTINO	PC
	SHIZZOLO D'ESTE	PD		VILLABATE	PA		VILLAREGGIA	TO		VIZZOLA TICINO	VA	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
	SLIANO BIELLESE	BI		VILLACHIARA	BS		VILLARICCA	NA		VIZZOLO PREDABISSI	MI	M177	ZIGNAGO	SP
	SLIANO D'ASTI	AT		VILLACIDRO VILLADEATI	SU		VILLAROMAGNANO VILLAROSA	AL EN		VO.	PD	M178	ZIMELLA	VR
	GNALE MONFERRATO GNANELLO	AL VT		VILLADEATI	AL RO		VILLARUSA VILLASALTO	EN SU		VOBARNO VOBBIA	BS GE	M179	ZIMONE	BI
	SNATE	MI		VILLADOSSOLA	VB		VILLASANTA	MB		VOCCA	VC	M180	ZINASCO	PV
	SNOLA	MO		VILLAFALLETTO	CN		VILLASIMIUS	SU		VODO CADORE	BL.	M182	ZOAGLI	GE
	SNOLA FALESINA	TN		VILLAFRANCA D'ASTI	AT		VILLASOR	SU		VOGHERA	PV	M183	ZOCCA	MO
	SNOLE BORBERA	AL		VILLAFRANCA DI VERONA	VR		VILLASPECIOSA	SU		VOGHIERA	FE		ZOGNO	BG
	GNOLO	CN	1946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS		VILLASTELLONE	TO		VOGOGNA	VB		ZOLA PREDOSA	BO
	SNONE	VB	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD		VILLATA	VC		VOLANO	TN		ZOLLINO	LE
	GO DI CADORE	BL		VILLAFRANCA PIEMONTE	TO		VILLAURBANA	OR		VOLLA	NA	M188	ZONE	BS
	GO DI FASSA	TN	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG		VILLAVALLELONGA	AQ		VOLONGO	CR	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
.892 VIG	GODARZERE	PD	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	M032	VILLAVERLA	VI	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV		ZOPPOLA	PN
	GOLO	BG		VILLAFRATI	PA		VILLE D'ANAUNIA	TN		VOLPARA	PV			PN VI
	GOLZONE	PC		VILLAGA	VI	L981	VILLENEUVE	AO	M120	VOLPEDO	AL			
.898 VIG	GONE	TO	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	M043	VILLESSE	GO	M121	VOLPEGLINO	AL		ZUBIENA	BI
.899 VIG	GONOVO	VE	L958	VILLALAGO	AQ	M041	VILLETTA BARREA	AQ	M122	VOLPIANO	TO	M197	ZUCCARELLO	SV
.900 VIG	GONZA	PD	L959	VILLALBA	CL	M042	VILLETTE	VB	M125	VOLTA MANTOVANA	MN	M199	ZUGLIANO	VI
.904 VIG	GUZZOLO	AL	L961	VILLALFONSINA	CH	M044	VILLIMPENTA	MN	M123	VOLTAGGIO	AL	M200	ZUGLIO	UD
.912 VIL	LA BARTOLOMEA	VR	L963	VILLALVERNIA	AL	M045	VILLONGO	BG	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	M201	ZUMAGLIA	BI
.913 VIL	LA BASILICA	LU	L964	VILLAMAGNA	CH	M048	VILLORBA	TV	M126	VOLTERRA	PI	M202	ZUMPANO	CS
.917 VIL	LA BISCOSSI	PV	L965	VILLAMAINA	AV	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	M127	VOLTIDO	CR	M203	ZUNGOLI	AV
.919 VIL	LA CARCINA	BS	L966	VILLAMAR	SU	M052	VIMERCATE	MB	M131	VOLTURARA APPULA	FG	M204	ZUNGRI	VV

# PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE					
Alternativa popolare	Z39					
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40					
Centro Democratico	A10					
Democrazia Solidale – Demo.S	A41					
Energie per l'Italia	A42					
Federazione dei Verdi	B30					
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12					
IDEA – Identità e Azione	C35					
Italia dei Valori	C31					
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13					
Lega per Salvini Premier	D43					
Movimento Associativo Italiani all'Estero	E14					
Movimento La Puglia in Più	E32					
Movimento Politico Forza Italia	F15					
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18					
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19					
Partito Democratico	M20					
Partito Socialista Italiano	R22					
Popolari per l'Italia	S23					
Possibile	S36					
Scelta Civica	T24					
Sinistra Italiana	T44					
Stella Alpina	U37					
Südtiroler Volkspartei	W26					
Union Valdôtaine	Y27					
Unione di Centro	Y29					
Unione per il Trentino	Z28					

SCADENZE*	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO		Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.	
ENTRO IL 31 MARZO	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
A PARTIRE DAL 15 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata		
ENTRO IL 29 GIUGNO			Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
ENTRO	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
IL 7 LUGLIO	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
ENTRO IL 23 LUGLIO	Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichia- razione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara- zioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio .		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.  Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effet- tuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di voler- lo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indi- cato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.  di sabato o in un giorno festivo sono pro		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

<sup>\*</sup> I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo